

Percorsi di informazione ed approfondimento  
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

**p.15 PREVENZIONE INCENDI**

Guida all'installazione degli impianti fotovoltaici

**p.51 EDILIZIA**

Ristrutturazioni: stabilizzate le detrazioni fiscali

**p.54 APPALTI**

Sopra i 100mila torna l'obbligo di gara

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento  
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,  
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **31 dicembre 2011**

© **2011 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e Amministrazione:**

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

*a cura della Redazione*

**Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: [redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com](mailto:redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com)

## Sommario

	pag.
<b>NEWS</b>	
<b>Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione – Rifiuti e bonifiche – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Antincendio e prevenzione incendi – Ambiente, suolo e territorio – Catasto – Energia – Appalti – Edilizia e urbanistica</b>	<b>5</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	
<b>Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Appalti – Rifiuti e bonifiche – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro – Ambiente, suolo e territorio – Catasto – Chimica e alimentare - Edilizia e urbanistica – Antincendio e prevenzione incendi – Lavoro, previdenza e professione – Infortunistica stradale</b>	<b>22</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
<b>Ambiente, suolo e territorio – Energia – Edilizia ed urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Chimica e alimentare</b>	<b>29</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	
<b>Economia, fisco, agevolazioni e incentivi</b>	
<b>MANOVRA "SALVA ITALIA": PIÙ ADDIZIONALE REGIONALE MENO IRAP</b>	
Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro n. 49/2011 <i>La quarta manovra Governativa del 2011, c.d. "salva Italia", ha aumentato, con decorrenza 2011, l'addizionale regionale all'IRPEF di base (applicabile in tutte le Regioni e province autonome), ha abbattuto la base imponibile IRAP del costo del lavoro ed è intervenuta su alcuni adempimenti documentali.</i>	<b>42</b>
<b>Economia, fisco, agevolazioni e incentivi</b>	
<b>AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" DECADENZA E RINUNCIA</b>	
Roberta Braga, Il Sole 24 ORE – La Settimana Fiscale, 30 dicembre 2011, n. 48, p. 31 <i>La R.M. 31.10.2011, n. 105/E, riconosce al contribuente la facoltà di rinunciare al beneficio "prima casa" qualora non riesca a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto dell'abitazione. In tale ipotesi, non è dovuta la sanzione del 30% di cui all'art. 1, co. 4, Nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Al contrario, il contribuente non può rinunciare volontariamente al bonus se non sussistono i requisiti che ha dichiarato di possedere al momento della stipula dell'atto di acquisto, in quanto, in tale ipotesi, le dichiarazioni prodotte in sede di rogito risultano mendaci.</i>	<b>47</b>
<b>Edilizia e urbanistica</b>	
<b>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, SCONTO DEL 36% SENZA SCADENZE E UN ALTRO ANNO PER IL 55%</b>	
Stefano Setti, Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio, 19-24 dicembre 2011, n. 49/50, p. 12 <i>Il Dl 201 ha stabilizzato le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi. Dal 2013 l'incentivo del 55% confluirà in quello del 36% che riguarderà anche interventi per il risparmio energetico, inclusa l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili.</i>	<b>51</b>
<b>OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24</b>	<b>2</b>

**Appalti****DIETROFRONT SULLE GARE PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE****COSTO DEL LAVORO NELLE OFFERTE**

Roberto Mangani, Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio, 19-24 dicembre 2011, n. 49/50, p. 6

*Il DI 201/2011 ha cancellato l'innalzamento da 100mila a 193milaeuro per il ricorso della procedura negoziata per affidare gli incarichi di progettazione introdotto dalla legge 180/2011 meno di un mese fa. Sopra i 100mila torna quindi l'obbligo di gara.*

54

**Energia****PIÙ ATTENZIONE ALLA NORMATIVA TECNICA TRA LE NOVITÀ DEL QUARTO CONTO ENERGIA**

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 40

*Il "quarto conto energia", di cui al D.M. 5 maggio 2011, apporta importanti novità alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica. Il provvedimento ridefinisce le categorie di impianti, specificando particolari criteri di posizionamento per gli impianti su edifici. Oltre alle tariffe incentivanti, sono previsti premi per impianti abbinati a un miglioramento dell'efficienza energetica a edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche, sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, ma anche per impianti in piccoli comuni in regime di scambio sul posto, per "altri impianti", ovvero non su edifici ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite e per impianti realizzati con materiale realizzato all'interno dell'Ue. Significativi i richiami alla normativa tecnica sia per i moduli sia per le aziende produttrici degli stessi.*

57

**Energia****RISPARMIO ENERGETICO - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, UNO STUDIO DAL CNN**

Consiglio Nazionale del Notariato, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 dicembre 2011, n. 897, p. 2160

*Pubblichiamo lo studio n. 342-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilisti dell'8 giugno 2011, sulla certificazione energetica degli edifici. Delle nuove disposizioni normative introdotte, dal D.Lgs. 28/2011, nel D.Lgs. 192/2005 quella che maggiormente interessa l'attività notarile è contenuta nella prima parte del comma 2-ter dell'art. 6.*

65

**Sicurezza ed igiene del lavoro****INCIDENTI - RESPONSABILITÀ PENALE: LA SENTENZA DI TORINO RIDISEGNA LO SCENARIO**

Mario Gallo, Luigi Imperato, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 16

*Con la sentenza della Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 14 novembre 2011, la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è indirizzata verso una direzione assolutamente innovativa, certamente epocale se paragonata all'orientamento pacificamente finora accolto sulla responsabilità penale nella fattispecie dell'infortunio mortale. Infatti, con questa importante pronuncia è stato chiuso il primo grado del giudizio relativo al tragico incendio del 6 dicembre 2007 che era costato la vita a sette operai dello stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino. Questa vicenda aveva avuto un forte impatto sull'opinione pubblica e aveva contribuito all'accelerazione dell'iter legislativo dal quale ha preso vita il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il quale è stata data attuazione ai principi riformatori contenuti nella legge 3 agosto 2007, n. 123.*

83

**Sicurezza ed igiene del lavoro****QUALI POSIZIONI DI GARANZIA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE IN CAPO A DUE SOGGETTI?**

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 26

*Nel quadro normativo in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza alcuni adempimenti o obblighi sono posti in capo a due soggetti. Per esempio, nel settore delle costruzioni, gli obblighi stabiliti per il committente possono essere trasferiti al responsabile dei lavori. La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, spetta sia al committente che al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Le posizioni di garanzia di datore di lavoro e dirigente sono ben definite grazie all'istituto della delega e, quindi, il datore di lavoro può trasferire al dirigente quasi tutti gli obblighi che la norma gli ha attribuito. Esistono anche altre situazioni più complesse che riguardano le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del preposto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.*

92

**L'ESPERTO RISPONDE**

**Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro**

101

# News



## Sicurezza ed igiene del lavoro

### ■ **Formazione dei datori di lavoro che svolgono le funzioni di SPP, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti**

*Approvazione accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni*

La Conferenza permanente Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato in via definitiva due importanti schemi di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il primo sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e, il secondo, sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti.

Il primo accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del **percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere**, nei casi previsti dal decreto stesso, **i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP)**. Il percorso formativo contempla corsi di formazione di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell'Allegato I all'accordo. I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

**BASSO**            **16** ore

**MEDIO**           **32** ore

**ALTO**             **48** ore

Al termine dei corsi, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una prova di verifica, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista

- o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- o Periodo di svolgimento del corso
- o Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo previsto dall'accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.

Il secondo accordo, sul tema della **formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti**, disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. L'applicazione dei contenuti dell'accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera e) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui sopra non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I dell'accordo.

(Pierpaolo Masciocchi)

#### ■ **Dall'Inail 205 milioni per la sicurezza in azienda**

Dall'Inail arrivano 205 milioni di finanziamenti per la sicurezza sul lavoro. Sarà attivo da oggi al 7 marzo, infatti, lo sportello online per l'assegnazione dei fondi stanziati per progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il nuovo Testo Unico per la sicurezza prevede, infatti, che l'Inail finanzi progetti per il miglioramento delle condizioni salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese.

Il bando pubblicato ieri permette alle imprese di accedere alle risorse stanziati dall'Istituto che, per l'anno 2011, ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio.

Lo stanziamento rappresenta la seconda tranche di un ammontare complessivo di circa 850 milioni messi a disposizione dall'Inail nel triennio 2011-2013.

Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato. Il bonus è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori) e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio.

L'Inail adotta una procedura "valutativa a sportello" (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 123/1998), che prevede «l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative».

Le imprese possono operare online ([www.inail.it/puntocliente](http://www.inail.it/puntocliente)) fino al 7 marzo 2012. La procedura consente di valutare i propri requisiti, inserire il proprio progetto e le informazioni richieste, effettuare simulazioni e procedere poi al consolidamento della domanda ed, infine, ricevere il codice identificativo che permetterà l'invio telematico alla data stabilita che sarà pubblicata sul sito dell'Inail dal 14 marzo 2012.

L'Istituto verificherà, quindi, il progetto presentato e i requisiti richiesti per l'ammissibilità, comunicando l'esito. Dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento decorreranno 12 mesi per la realizzazione dell'intervento e per la presentazione della relativa documentazione per la rendicontazione.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, ha sottolineato come «l'Inail torni a finanziare progetti d'investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. È di grande importanza che pur in una fase di profonda crisi quale quella attuale si riesca a trovare risorse per un capitolo, quello della sicurezza, che non deve per nessuna ragione passare in secondo piano. Nessuna crisi deve diventare un alibi per ridurre la tutela e la salvaguardia della sicurezza sul lavoro».

## I parametri

### 01 | GLI INCENTIVI

L'Inail ha attivato un finanziamento di 205 milioni per la sicurezza sul lavoro. Sarà attivo da oggi al 7 marzo lo sportello online per l'assegnazione dei fondi stanziati per progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

### 02 | I BENEFICIARI

I finanziamenti riguardano progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato. Il bonus è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio

(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 28 dicembre 2011, p.37)



## Lavoro, previdenza e professione

### ■ Legge di stabilità - la legge di stabilità in pillole

Una sintesi delle novità introdotte dalla legge 183 del 12 novembre 2011 (cosiddetta "legge di stabilità"), che entrerà in vigore - salvo talune disposizioni per le quali è prevista un'efficacia diversa - il 1° gennaio 2012.

PROFESSIONISTI, LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE	
<b>Società tra professionisti</b>	È possibile costituire società di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile per l'esercizio di attività professionali che attualmente sono disciplinate in ordini. La norma - che sarà attuata da un apposito decreto ministeriale - prevede che: a. la denominazione sociale di tali soggetti dovrà sempre contenere l'indicazione di società tra professionisti; b. la partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; c. l'atto costitutivo contenga determinate clausole, indicate all'art. 10 della legge di stabilità.
<b>Contabilità</b>	I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
INFRASTRUTTURE	
<b>Fiscalità di favore per le società di progetto</b>	Le società di progetto che siano state costituite ai sensi dell'art. 156, D.Lgs. 163 del 12.4.2006 hanno diritto a un regime fiscale di favore; la norma - art. 18 della legge - intende così incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto.
AGEVOLAZIONI TERRITORIALI	
<b>Distretti turistici</b>	La procedura del riconoscimento del distretto turistico - istituito dall'art. 3, comma 5, D.L. 70 del 13.5.2011, convertito con modifiche dalla legge 106 del 12.7.2011 ("decreto Sviluppo") - si intende conclusa in senso favorevole se l'Amministrazione competente non comunica all'interessato il diniego entro 90 giorni.
<b>Zone a burocrazia zero</b>	Fino al 31.12.2013 le semplificazioni previste per le "zone a burocrazia zero" dall'art. 43 della Manovra fiscale di luglio (D.L. 78/2010) si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

DISMISSIONI	
<b>Beni immobili pubblici</b>	Prevista la dismissione dei beni immobili pubblici attraverso il conferimento a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare e a una o più società di nuova costituzione. Un primo decreto per l'individuazione degli immobili sarà emanato entro il 30.4.2012.
<b>Terreni agricoli</b>	Entro tre mesi il Ministero delle politiche agricole individuerà i terreni dello Stato a vocazione agricola e non utilizzabili per altre finalità. A occuparsi della vendita sarà l'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di importi inferiori a euro 400 mila e mediante asta pubblica per quelli di valori pari o superiori a euro 400 mila; nelle procedure di alienazione dei terreni è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditore agricoli. <i>Per un approfondimento sul tema delle dismissioni di immobili pubblici e terreni, vedi l'articolo di Ditta a pag. 2102.</i>
LAVORO E PENSIONI	
<b>Contratti apprendistato</b>	I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze non più di 9 addetti hanno diritto a uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati dall'1.1.2012 ed entro il 31.12.2016. di A tal fine rileva la contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Si applica comunque l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
<b>Contratti di lavoro part-time</b>	A decorrere dall'1.1.2012 riacquista efficacia l'art. 3, commi 7 e 8, D.Lgs. 61 del 25.2.2000, come modificato dall'art. 46, D.Lgs. 276 del 10.9.2003 (legge Biagi).
<b>Contratti inserimento</b>	La legge di stabilità prevede che possono accedere ai contratti di inserimento di cui all'art. 54, D.Lgs. 276 del 10.9.2003, le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in un'area geografica in cui: di a. il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile, oppure b. il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. È prevista l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo.
<b>Telelavoro</b>	Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), legge 53 dell'8.3.2000 possono essere estese anche al telelavoro svolto nella forma di contratto a termine o reversibile.
<b>Deduzioni IRAP</b>	Viene introdotta la possibilità per le regioni di introdurre per il 2012 la deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (di cui all'art. 26 della Manovra fiscale di luglio (D.L. 98 del 6.7.2011, convertito con modifiche dalla legge 111 del 15.7.2011).
<b>Pensioni</b>	A decorrere dal 2026 l'età pensionabile sarà elevata a 67 anni, sia per gli uomini che per le donne.

<b>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>Semplificazioni</b>	<p>Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione relativamente a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Relativamente ai rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati e gli atti di notorietà vengono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. 445 del 28.12.2000.</p> <p><b>Nota bene</b> - Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Tutti i dati e i documenti (compresi quelli sulla regolarità contributiva) che siano già in possesso delle Pubbliche amministrazioni, devono essere acquisiti direttamente dalla P.A.</p>
<b>Crediti verso la P.A.</b>	<p>Il nuovo art. 9, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 185 del 29.11.2008, convertito con modifiche dalla legge 2 del 28.1.2009 - cui seguirà un provvedimento attuativo - prevede che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, entro 60 giorni le regioni (e gli enti locali debitori) sono tenute a verificare se il credito è certo, liquido ed esigibile, anche ai fini della sua cessione <i>pro soluto</i> a banche o intermediari fi finanziari. Scaduto tale termine, su nuova istanza del creditore provvede la Ragioneria dello Stato territorialmente competente.</p>
<b>SOCIETÀ</b>	
<b>Bilancio semplificato per le Srl</b>	<p>Dall'1.1.2012, le Srl che non hanno nominato il Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, secondo la struttura che sarà definita da un apposito decreto ministeriale.</p>
<b>Collegio sindacale</b>	<p>Nelle società di capitali il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231 dell'8.6.2001. Inoltre, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., l'atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore; la norma indica anche le ipotesi in cui la nomina del sindaco è obbligatoria.</p> <p>L'ultimo comma dell'art. 2397 cod. civ., invece, prevede che per le società con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro lo statuto possa prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>
<b>PROCESSO CIVILE</b>	
<b>C</b>	<p>Numerose le norme della legge di stabilità che modificano il codice di procedura civile al fine di accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello, ridurre il contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello, incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile.</p>
<b>Contributo unificato</b>	<p>Modificata anche la disciplina relativa alle spese di giustizia: aumenta il contributo unificato del 50% nei giudizi d'appello e del 100% nei giudizi in cassazione.</p> <p><i>Sul prossimo numero di Consulente immobiliare un approfondimento sul tema.</i></p>

(Flavio Guidi, Paolo Duranti, Consulente Immobiliare, dicembre 2011, n. 896, p. 2088)

### ■ Cassa integrazione in deroga ammessa tra due Cigs

Il ricorso alla cassa integrazione in deroga può servire anche a colmare archi temporali intercorrenti tra un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e l'altro. Rispondendo ai quesiti posti dalla Confederazione italiana della piccola e media industria, con l'interpello n.48 del 28 dicembre, la direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro ha riconosciuto all'intervento della cassa in deroga un ruolo di "cerniera" in situazioni di crisi aziendale. La cassa integrazione in deroga è, di norma, utilizzabile dai datori di lavoro che non rientrano nel campo di intervento delle altre forme di integrazione o che hanno esaurito le possibilità di intervento di queste. Pertanto, un periodo di cigd può essere fruito al termine di un intervento straordinario, essendo a sua volta seguito da una nuova domanda di autorizzazione alla cassa integrazione straordinaria. Non devono, però, nel frattempo essere venuti meno i requisiti occupazionali richiesti per l'intervento della cigs, per la quale occorre l'impiego di un numero medio di 15 lavoratori, con riferimento al semestre precedente la data della richiesta di cigs. Nulla vieta, quindi, che un'impresa che abbia esaurito un periodo di integrazione salariale straordinaria possa fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, e successivamente ricorrere nuovamente alla cigs, se vi sono i presupposti richiesti. Dovrà, per esempio, essere rispettato il termine che stabilisce che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova domanda per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

Anche le aziende interessate da procedure concorsuali possono fruire di ammortizzatori sociali in deroga, non solo cassa integrazione ma anche mobilità in deroga, qualora sia esaurito il periodo di Cigs concesso a norma dell'articolo 3, della legge 223/1991, che riconosce il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori di aziende, rientranti nell'ambito di applicazione della Cigs, nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo, o di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. Secondo il ministero, pur non essendo espressamente previsto, la messa in mobilità dei lavoratori può essere chiesta anche nel corso dell'intervento della cassa in deroga, per favorire la gestione non traumatica degli esuberanti strutturali, nel rispetto della procedura prevista dagli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

(Maria Rosa Gheido, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 30 dicembre 2011, p.34)



### Rifiuti e bonifiche

### ■ Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e entrata in operatività del Sistri

#### *Proroghe termini*

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale specifiche disposizioni inerenti il differimento dei termini in materia di Mud e avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano, di seguito, gli elementi di dettaglio.

#### **MUD E NUOVA MODULISTICA**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 12 novembre 2011, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione "Mud" già in scadenza al 31 dicembre 2011. Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 – articolo 12 comma 1 - ) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011. Il decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del sistema. Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010.

**SISTRI**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 29.12.2011 (entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative" c.d. milleproroghe. Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 13 comma 3) al 2 aprile 2012 del termine di entrata in operatività del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti che era stato precedentemente fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 148/2011). Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.

**ULTERIORI DIFFERIMENTI**

Sempre all'art. 13 sono state previste altre proroghe di disposizioni a carattere ambientale tra cui:

- slittamento dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/kg;
- spostamento al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.lgs. 161/2006;
- rinvio dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine previsto in materia di soppressione delle Autorità degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO).

(Pierpaolo Masciocchi)

**■ Per le discariche serve la gara**

**Rifiuti.** Il dopo Malagrotta. L'Avvocatura dello Stato sull'ipotesi del prefetto di affidamento diretto. L'Avvocatura generale dello Stato risponde al quesito posto dal commissario per l'emergenza rifiuti a Roma, il prefetto Giuseppe Pecoraro e chiarisce che per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti non ci sono alternative valide alla gara pubblica. In questo modo bocchia l'ipotesi avanzata da Pecoraro di affidare direttamente la gestione delle discariche ai proprietari dei siti individuati. L'Avvocatura chiarisce che la gara pubblica è "l'unica modalità idonea ad assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione".

Se fosse passata l'ordinanza firmata da Pecoraro il 6 settembre scorso, a Roma a vedersi affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, una volta chiusa Malagrotta, sarebbero stati i proprietari dei due siti scelti dal prefetto: Quadro Alto (Riano) e Corcolle (Roma est). L'Avvocatura sottolinea anche che per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle discariche a carico dei proprietari dei siti idonei, non basterebbe "un'integrazione" dell'ordinanza, ma si imporrebbe un "ripensamento radicale dell'impostazione del provvedimento emergenziale".

I titolari delle due discariche individuate sono, per Riano, il Consorzio Colari, presieduto da Manlio Cerroni (proprietario di Malagrotta) e, per Corcolle, la società svizzera Brixia, rappresentata da Manuela Planner Terzaghi. Naturalmente, entrambi premono per l'affidamento diretto delle future discariche. Cerroni rivendica la presentazione nel 2009 di un progetto di discarica per rifiuti urbani a Quadro Alto, che però la Regione ha subito bocciato (tanto che Cerroni ha fatto ricorso al Tar, che però è ancora pendente). Cerroni chiede "l'autorizzazione della domanda del Colari da parte della presidenza del Consiglio dei ministri in forza dei poteri sostitutivi". Da qui la proposta di Pecoraro all'Avvocatura di nominare una "commissione tecnica per esaminare ex novo il progetto presentato dal Consorzio e definire quindi il relativo procedimento". Ma l'Avvocatura ha bocciato tale proposta dal momento che "non è previsto alcun potere sostitutivo del commissario nell'esercizio delle competenze ordinarie della Regione Lazio". Riguardo Corcolle, la cava scelta dal prefetto era stata già autorizzata dal Comune di Roma nel 2009 come discarica di inerti da demolizione. Giuseppe Piccioni, marito della Planner Terzaghi, intuendo il possibile nuovo business, il 6 luglio scorso (prima dell'individuazione dei due siti come possibili discariche), ha creato, insieme ai fratelli Botticelli, la "Ecologia Corcolle srl" per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi (tra cui quelli urbani). L'11 luglio, poi, la Brixia ha dato in affitto alcuni terreni alla Ecologia Corcolle, previo rilascio dalla Regione dell'autorizzazione a realizzare e gestire nel sito una discarica.

"Ma - scrive l'Avvocatura - l'Ecologia Corcolle, secondo quanto riferisce il commissario, non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici ed economici per ottenerla o per partecipare a gare pubbliche di affidamento del servizio".

L'Avvocatura riferisce poi che in una nota del 16 novembre 2011 il commissario Pecoraro documenta che "la signora Planner Terzaghi, che ora si qualifica direttamente quale proprietaria dell'area, e Giuseppe Piccioni e Nicoletta Botticelli, quali amministratori della Ecologia Cocolle, propongono di realizzare nel sito di Corcolle una discarica e un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb), in forma di associazione temporanea di imprese con la società Consorzio cooperativo costruttivo (Ccc). La realizzazione delle opere avverrebbe a carico delle proponenti, e la cessione del suolo avverrebbe gratuitamente" in cambio della gestione della discarica. Ma, ripete l'avvocatura, non si può affidare "senza procedure di evidenza pubblica, la gestione del servizio al titolare dell'area".

(sintesi redazionale, 22 dicembre 2011)



## Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi

### ■ Paletti sulle dichiarazioni fiscali

Nessun esercizio abusivo della professione da parte di chi compilava dichiarazioni dei redditi senza essere iscritto a un albo professionale. Almeno fino al 2005, quando con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 è stata disciplinata la costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A risolvere la questione sono state le Sezioni unite penali con un'informazione provvisoria che dà conto della decisione presa nell'udienza del 15 dicembre.

Le motivazioni saranno note tra qualche tempo, ma intanto i giudici hanno risposto al quesito «se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi ai fini del pagamento delle imposte integri il reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista, qualora sia svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da creare l'apparenza del possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante». Per le Sezioni unite la risposta deve essere «negativa, alla stregua della disciplina vigente all'epoca del fatto (anteriore al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)».

Il caso approdato alla Cassazione è quello di un professionista cui la Corte d'appello di Milano ha inflitto la condanna a due anni di reclusione più 300 euro di multa per i reati di truffa continuata, falsità materiale continuata ed esercizio abusivo della professione, per avere illegittimamente esercitato la professione di dottore commercialista.

In materia, però, si contrapponevano due orientamenti. Uno in base al quale per l'esercizio abusivo della professione sono rilevanti non solo gli atti riservati in via esclusiva a soggetti in possesso di speciale abilitazione, ma anche quelli «caratteristici», collegati ai primi in maniera strumentale, a patto che siano compiuti in maniera continuativa e professionale. Anche in questa seconda ipotesi, sottolinea la lettura più severa della Cassazione, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione all'Albo.

A questo orientamento se ne contrapponeva uno più flessibile e tollerante, fatto valere dalla difesa dell'imputato e che adesso dovrebbe essere stato sposato dalle Sezioni unite, in base al quale non costituisce una condotta rilevante sul piano penale, ai fini della contestazione del l'articolo 348 del Codice, la compilazione delle denunce dei redditi e Iva «atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti e ai ragionieri, ai sensi del articolo 1 lettera a), legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e dell'articolo 1, Dpr 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate, da un'apposita norma, alla professione considerata».

A fare da spartiacque il decreto del 2005 con il quale oltre all'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ne sono state meglio definite prerogative e competenze.

## Senza abuso

### LA QUESTIONE

Le Sezioni unite penali sono state chiamate a chiarire se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi per il pagamento delle imposte costituisce reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista, quando è svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da creare l'apparenza del possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante. A un professionista la Corte d'appello di Milano aveva inflitto 2 anni di reclusione

### LA SOLUZIONE

L'informazione provvisoria all'esito dell'udienza del 15 dicembre sottolinea che la condotta "incriminata" non rappresenta un reato almeno alla luce della normativa in vigore al momento della (presunta) commissione dell'illecito. La data era infatti precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2005 con il quale è stato istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esportisti contabili e meglio ne sono state delineate le competenze anche in materia di compilazione delle dichiarazioni

(Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 23 dicembre 2011, p.39)

### ■ Nelle città medie i figli azzerano l'Imu

**Manovra e mercati.** Il Fisco sul mattone. Solo nelle metropoli le detrazioni di famiglia non sempre bastano a cancellare l'imposta.

La detrazione di 200 euro su ogni prima casa e l'aggiunta di 50 euro in meno per ogni figlio a carico (fino a un massimo di 400 euro per otto figli) fa sì che l'Imu venga veramente pagata solo nei grandi centri, mentre nelle città più piccole e nei paesi venga praticamente azzerata.

Almeno se si è una famiglia con uno o due figli. I single o le coppie senza figli (anche due pensionati) sono penalizzati.

Fatti i calcoli, si vede che un single o una coppia senza figli che vivono in un monolocale (1,5 vani catastali) riescono a non pagare l'Imu praticamente ovunque, sempre che il monolocale sia di categoria A/3 (economica). Se vivono in un bilocale (2,5 vani catastali) ancora riescono a scampare all'Imu nei piccoli centri. Questi calcoli sono stati fatti e sono validi per gli immobili accatastrati nelle categorie catastali (A/3 e A/2) di zone censuarie medie o uniche, che costituiscono il 72% del patrimonio abitativo italiano.

Per gli immobili A/2 di categoria catastale civile il discorso cambia e anche per un monolocale c'è da pagare l'Imu, almeno a Torino (dove la base di partenza per il calcolo della rendita è notoriamente più elevata) e naturalmente a Roma (che stranamente "vale" più di Milano, anche se la sperequazione è parzialmente mitigata dal fatto che nel suo centro storico il Catasto considera che ci siano molte più case popolari di quanto ce ne siano nella realtà). Comunque, la presenza di figli fa sì che anche in questa categoria catastale, per un bilocale, si riesca ad avere detrazioni tali che di fatto l'Imu viene annullato quasi ovunque (tranne appunto Milano, Torino e Roma).

Se invece si considerano i trilocali (il taglio abitativo preferito dagli italiani: 4,5 vani catastali), nelle grandi città si paga inesorabilmente, anche con figli, dagli 82 euro di Napoli (zona Camaldoli) ai 207 di Roma (immobile di categoria A/3). LA categoria A/2 fa scattare quasi sempre basi imponibili più alte (a meno che non ci si trovi in piccoli centri, quali Sillavengo, Ferentino, Tropea, o anche a Viterbo e Foggia, che pur essendo capoluoghi di provincia hanno tariffe d'estimo davvero basse).

Se poi si considera case di quattro stanze, magari con il secondo bagno, per 5,5-6 vani catastali, allora l'Imu colpisce in moltissimi casi. Con una media del 20-22% in più d'imposta, che in qualche caso verrebbe magari assorbita dalle detrazioni in eccesso, come nei centri minori, il numero delle famiglie colpite cresce in percentuale. Naturalmente, se invece i figli a carico sono minimo tre, il discorso cambia e molte famiglie riusciranno a ridurre sensibilmente l'Imu da pagare.

(sintesi redazionale, 27 dicembre 2011)

## ■ Nel pacchetto crescita crediti con la Pa, cantieri e deregulation

**I tempi.** Un decreto dopo la pausa natalizia.

Dopo le festività natalizie il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) si riunirà per fissare il quadro dei fondi pubblici necessari per attuare le misure delineate dal Governo: liberalizzazioni massicce, cessione alle banche dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, semplificazioni burocratiche, internalizzazione delle imprese, un decreto per incentivare la presenza di capitali privati nelle grandi opere pubbliche.

Il "capitolo lavoro", invece, seguirà un percorso parallelo ma distinto, forse con un andamento più lento e meditato, viste le tensioni di questi giorni e la necessaria concertazione con le parti sociali per valutare la riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro.

L'obiettivo del Cipe è quello di arrivare ad un elenco certo di opere finanziate, superando lo stato di incertezza attuale, aggravato anche dai tagli al Fas ancora da attuare per circa 3,5-4 miliardi e dalle lunghe liste di opere "revocabili" per 7-8 miliardi volute dall'ex ministro dell'Economia.

Insomma, tutte misure che caratterizzano la cosiddetta "fase 2" della manovra Monti. La misura principale sarà quella delle liberalizzazioni: si comincerà con il riprendere il discorso di farmacie e taxi: una possibilità è quella di recuperare un disegno di legge sulla concorrenza previsto nel 2009 ma mai sviluppato. All'interno di questo disegno di legge si potrebbero inserire una norma per aprire alle attività economiche valida in tutti i settori e interventi sui comparti "censurati" dall'Antitrust. Oltre a farmacie e taxi, le liberalizzazioni dovrebbero riguardare anche le concessioni autostradali e aeroportuali, che l'Autorità per la concorrenza ha giudicato troppo lunghe, i carburanti, per cui si potrebbe prevedere la libertà di approvvigionamento dei gestori, il gas e le poste.

Il ministro per lo Sviluppo Economico sta pensando anche a misure a sostegno dell'internazionalizzazione: si va dall'accelerazione sull'Agenzia per il commercio estero, la nuova Ice, a sgravi fiscali per le aziende che sfruttano il contratto di rete per andare oltre confine. Prevista anche la riserva di una quota del Fondo di garanzia per le imprese che decidono di aprirsi ai mercati esteri.

(sintesi redazionale)



## Antincendio e prevenzione incendi

### ■ PREVENZIONE INCENDI - Guida all' installazione degli impianti fotovoltaici

Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotovoltaici, prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.

Nella guida viene in primo luogo premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l'installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l'aggravio del preesistente livello di rischio incendio.

#### Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.

#### Requisiti tecnici

Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.

L'installazione dell'impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore presenti e tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).

### **Caratteristiche**

L'impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell'impianto non dovranno comunque essere d'intralcio alle vie di esodo. Per l'intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.

### **Verifiche e Segnaletica di sicurezza**

Sia periodicamente sia in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto, dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico. L'area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura "ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (...Volt)".

### **Impianti esistenti**

Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell'emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:

- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
  - l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche
- (Pierpaolo Masciocchi)



## **Ambiente, suolo e territorio**

### **Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Imprese iscritte ai sensi dell'art. 212 comma 8 – mancato rinnovo iscrizione

Con deliberazione del 26 ottobre 2011 il Comitato Nazionale dell'Albo ha disposto che le imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 25 dicembre 2011) saranno cancellate d'ufficio dall'Albo, ritenendo che la mancata presentazione del rinnovo debba essere considerata quale "mancanza di interesse al permanere dell'iscrizione".

Dando seguito all'attuazione di tale disposizione il Comitato, con delibera del 16 dicembre 2011 ha precisato che le Sezioni Regionali dell'Albo dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione di quelle imprese iscritte all'Albo che non abbiano provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011. Le Sezioni regionali ne daranno poi comunicazione al Comitato che, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione, il cui comunicato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Infine il Comitato ha specificato che:

- le imprese che non abbiano provveduto a presentare la richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011 saranno cancellate d'ufficio a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato sopra richiamato;
- non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al 27 dicembre;

- le imprese che abbiano presentato la domanda di aggiornamento entro il termine previsto potranno continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda con conseguente cancellazione dall'Albo.

(Pierpaolo Masciocchi)

## **Catasto**

### ■ **Per Milano più tasse. Risparmi in provincia**

**Mercati e manovra.** Immobili. Gli effetti della riforma delle rendite e dei valori

Con la riforma del Catasto e la rivalutazione delle rendite catastali sicuramente chi pagava poco andrà a pagare di più, ma accadrà anche il contrario. Infatti, secondo le analisi (prudenziali) dell'Osservatorio immobiliare le case valgono in media 3,7 volte i numeri riportati dal Catasto. Ma appunto, questo è un valore di media, il che significa che ci sono punte in su e in giù: ci sono quindi casi, come al centro di Milano, in cui i valori catastali di un immobile A/3 sono inferiori di 7 volte quelli reali, ma ci sono anche casi come Casale Monferrato (Alessandria) o Langhirano (Parma), in cui i valori di mercato sono più bassi di quelli del Catasto.

La riforma delle rendite catastali, secondo le intenzioni del Governo, porterà ad abbandonare classi, categorie, rendite e moltiplicatori per collegare il prelievo fiscale alla realtà del mercato. Inoltre, sempre secondo le intenzioni del Governo, la riforma dovrà essere "a costo zero", ossia non dovrà aumentare la pressione fiscale complessiva sulla casa.

Per questa ragione, si individueranno le nuove aliquote (sensibilmente più basse delle attuali: lo 0,858 per mille per l'abitazione principale e lo 3,262 per mille per le altre case) che dovranno garantire lo stesso gettito dell'Imu ma in un sistema fondato sui valori reali, e le si applicheranno ai diversi immobili per vedere l'effetto che ne scaturirà: per un trilocale A/3 a Milano l'Imu rischia un aumento del 35% sull'abitazione principale e un raddoppio sulle seconde case, mentre a Casale Monferrato la situazione sarebbe all'opposto, con "sconti" fino al 70%. Su questa base si può ipotizzare una regola: per incontrare un aumento non basta avere una rendita inferiore ai livelli di mercato, occorre che la differenza sia superiore al taglio di aliquota necessario per cambiare il sistema senza aumentare il gettito.

Tutto sembrerebbe andare verso un verso positivo? Forse, ma le certezze non ci sono. Achille Colombo Clerici afferma: "C'è il dubbio che si possa intervenire in modo completo, tempestivo ed efficace su tutto il territorio: il 75% del patrimonio sta in città sotto i 100.000 e il 45% sta in Comuni sotto i 20.000 abitanti (7.576 su 8.092 Comuni!)". Allarmato anche Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia: "La scelta fondamentale è sempre una, e una sola: va tassato il reddito op il valore? Il Governo attuale è evidentemente su quest'ultima strada". Fabio Pucci, segretario generale dell'Uppi (piccoli proprietari) è dubbioso sul "saldo zero" fiscale dopo la revisione: "Sembra che l'obiettivo sia quello di far pagare la crisi solo ai proprietari immobiliari".

(sintesi redazionale, 29 dicembre 2011)

## **Energia**

### ■ **ENERGIA - Energy Road Map 2050**

Comunicazione Commissione Europea COM(2011) 885/2

La Commissione Europea ha pubblicato, il 15 dicembre 2011, la "Tabella di marcia per l'energia 2050". Il documento, partendo dall'analisi di svariati scenari, individua il quadro strategico necessario per realizzare un sistema energetico europeo privo di emissioni di carbonio.

Alla tabella di marcia seguiranno, nei prossimi anni, una serie di iniziative politiche relative a settori energetici specifici, a cominciare da proposte sul mercato interno, sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica già previste per il 2012.

Nel dettaglio, con questo strumento gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fare le scelte appropriate per quanto riguarda il settore dell'energia e creare presupposti economici stabili per favorire gli investimenti privati, soprattutto fino al 2030.

La Commissione Europea indica le questioni da affrontare e i principali risultati da raggiungere, tra cui:

- la decarbonizzazione del sistema energetico è fattibile sia sul piano tecnico che su quello economico. Tutti gli scenari relativi alla decarbonizzazione consentono di raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni e sul lungo periodo possono essere meno onerosi rispetto alle strategie attuali;
- l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili sono elementi cruciali. A prescindere dai mix energetici cui si ricorrerà, occorre aumentare l'efficienza energetica e la quota prodotta da fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo relativo alle emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2050;
- investire prima per pagare meno. L'evoluzione del sistema energetico dell'UE implica un ammodernamento delle infrastrutture per renderle molto più flessibili; basti pensare alle interconnessioni transfrontaliere, alle reti elettriche "intelligenti" e alle moderne tecnologie a basse emissioni di carbonio per produrre, trasportare e immagazzinare l'energia;
- contenere l'aumento dei prezzi. I prezzi dell'energia elettrica sono destinati ad aumentare fino al 2030, ma diminuiranno successivamente grazie all'abbattimento dei costi delle forniture, a politiche di risparmio e al progresso tecnologico. I costi saranno più che riscattati dagli ingenti investimenti che confluiranno nell'economia europea, dall'occupazione locale che ne scaturirà e dalla diminuzione della dipendenza dalle importazioni di energia;
- occorrono economie di scala. A differenza dei singoli programmi nazionali, un approccio a livello europeo consentirà di ridurre i costi e garantire le forniture. Tutto ciò implica anche il completamento di un mercato energetico comune entro il 2014.

(Pierpaolo Masciocchi, 22 dicembre 2011)

## Appalti

### ■ Negli appalti va sempre motivato il ricorso alla procedura negoziata

La procedura negoziata può essere utilizzata per l'affidamento di appalti di lavori sino a un milione di euro, ma il ricorso deve essere motivato e non può essere utilizzato per frazionare artificialmente un appalto. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione 8 del 27 dicembre ha fornito indicazioni per la corretta impostazione dei percorsi selettivi degli operatori economici per l'affidamento di lavori con modalità semplificate entro la nuova soglia individuata dalla legge 106/2011 in sede di riformulazione dell'articolo 122, comma 7 del codice dei contratti.

La determinazione chiarisce che ora, in base alla nuova norma, anche sotto i 100mila euro è obbligatorio il confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori. La particolarità della procedura negoziata è confermata dall'obbligo di motivare il suo utilizzo, esplicitando le ragioni che permettono di utilizzarla, che dovranno essere diverse da quelle riferibili alle fattispecie individuate dagli articoli 56 e 57 del Codice.

L'Avcp evidenzia come la nuova disciplina contenuta nell'articolo 122, comma 7 richieda il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario nello svolgimento della gara, non richiedendo tuttavia forme di pubblicità preventiva, che sono rimesse alla scelta delle stazioni appaltanti, in forza del valore e della rilevanza dell'appalto. La disposizione, invece, precisa in modo netto quali sono gli obblighi di pubblicità ex post. Nella determinazione 8/2011 si rileva come il rinvio al format della gara informale definito dall'articolo 57 comma 6 per la gestione della selezione degli operatori economici comporti anche l'applicazione del principio di rotazione (da riferire almeno ai soggetti affidatari). L'ottimizzazione della gara può essere peraltro ottenuta con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, alle condizioni stabilite da comma 9 dello stesso articolo 122 (prezzo più basso, almeno dieci offerte presentate).

Particolare attenzione deve essere posta dalle stazioni appaltanti in ordine ai limiti imposti dalla norma alla possibilità di affidare con subappalti o subcontratti solo il 20% della categoria prevalente, che costituisce previsione derogatoria rispetto a quella generale. L'Avcp precisa peraltro che il limite è a sua volta derogabile per gli appalti di valore inferiore ai 150mila euro.

La determinazione chiarisce anche alcuni aspetti innovativi introdotti nel Codice dalla legge 106/2011 in relazione ad altre forme di procedure negoziate. In particolare, focalizzando l'attenzione sull'innalzamento della soglia degli affidamenti diretti con procedure in economia per l'acquisto di beni e servizi, l'Avcp evidenzia come il nuovo valore di 40mila euro valga anche per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con superamento della norma non coerente presente nell'articolo 267, comma 10 del regolamento attuativo. Viene evidenziata anche l'eliminazione del limite di un milione di euro per l'affidamento con procedura negoziata di appalti di lavori a seguito di gara senza alcuna offerta valida o di gara deserta.

(Alberto Barbiero, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 28 dicembre 2011, p.39)

### ■ **Appalti pubblici e principio di tassatività delle cause di esclusione**

Contrasta con l'articolo 46 comma 1-Bis del d.lgs. 163/2006 la legge di gara che chiede, a pena di esclusione, l'attestazione notarile relativa ai poteri del funzionario che rilascia la polizza fideiussoria; ed infatti questa formalità non incide sul contenuto formativo dell'offerta in quanto non priva di certezza la provenienza della garanzia, né impedisce a quest'ultima di raggiungere il suo scopo.

Questo è il principio espresso dal T.A.R. Roma, sez. I Bis, con la sentenza n. 9791 del 15 dicembre 2011.

Il ricorso veniva introdotto da una società, esclusa da un appalto di servizi in quanto il notaio non aveva attestato i poteri del funzionario che aveva rilasciato la polizza fideiussoria, inviata a garanzia dell'offerta, in conformità alla clausola della lettera di invito secondo cui "La firma dei funzionari che rilasceranno la polizza dovrà essere autenticata da un notaio (pena l'esclusione dalla gara) il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri".

Avverso questa esclusione, la società contestava, tra l'altro, la nullità della clausola in quanto contraria alle regole previste dall'articolo 46 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006.

Come noto, il comma 1-Bis è stato introdotto dal decreto legge 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011) e prevede che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle".

In merito alla ratio della recente modifica il T.A.R. Roma ha chiarito come "Il Legislatore, ispirato anche dal principio del favor participationis, ha limitato il numero di esclusioni fondate su elementi di carattere formale.

L'intento è stato quello di tutelare in modo sostanziale e concreto il principio di derivazione comunitaria della concorrenza oltre quello, più squisitamente politico-economico-sociale, di ridurre il contenzioso in materia di appalti.

Secondo il nuovo testo del citato art. 46, la stazione appaltante può escludere le imprese dalla gara di appalto esclusivamente in caso di:

- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice degli appalti, dal regolamento attuativo (DPR n. 207/2010) e da altre disposizioni legislative vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Queste cause di esclusione sono tassative ed ogni altra prescrizione prevista dagli atti di gara deve considerarsi nulla (nullità testuale).

Il Collegio ritiene che, seppure lo sforzo Legislatore sia apprezzabile, l'interpretazione delle norme non possa andare a discapito dell'altro fondamentale principio della par condicio o della certezza dell'agire della pubblica amministrazione.

Si tratta di appurare, pertanto, se nel caso concreto siano state o meno violate le norme regolatrici dell'appalto ed insieme a queste i cennati principi informatori della procedura di gara". In base a queste considerazioni i giudici del T.A.R. Roma hanno annullato il provvedimento di esclusione, dichiarando nulla la clausola impugnata, in quanto la mancata attestazione notarile, attenendo al contenuto meramente formale della garanzia, non poteva essere considerata come un elemento integrativo co-necessario dell'offerta e dunque non rendeva incerto il contenuto sostanziale dell'offerta medesima.

Con questa decisione i giudici hanno dunque chiarito come il principio della tassatività delle cause di esclusione, debba essere contemperato con gli altri principi fondamentali, nell'ambito degli appalti pubblici, della par condicio e della certezza dell'agire della pubblica amministrazione.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio legale Rusconi & Partners)



## Edilizia e urbanistica

### ■ Fiere, mostre e convegni

QUANDO	COSA	DOVE	PERCHÉ
<b>20-21 gennaio</b>	Città Energia <a href="http://www.citta-energia.it">www.citta-energia.it</a>	Napoli	Convegno dedicato all'efficienza energetica in urbanistica e in edilizia
<b>20-22 gennaio</b>	Salon de la maison de demain et des energie renouvelables <a href="http://www.salonmaisondemaintoulouse.com">www.salonmaisondemaintoulouse.com</a>	Toulouse (Francia)	Salone della casa del futuro e dell'energia rinnovabile
<b>26-29 gennaio</b>	Macef <a href="http://www.macef.it">www.macef.it</a>	Milano (Rho)	Salone internazionale della casa
	Klimahouse <a href="http://www.klimahouse.it">www.klimahouse.it</a>	Bolzano	Fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità edilizia
<b>7-10 febbraio</b>	Cevisama <a href="http://www.cevisama.feriavalencia.com">www.cevisama.feriavalencia.com</a>	Valencia (Spagna)	Fiera delle costruzioni, dell'edilizia e della ceramica
<b>16-19 febbraio</b>	Expo Ecocasa & impresa <a href="http://www.ecocasa.re.it">www.ecocasa.re.it</a>	Reggio Emilia	Risparmio energetico, architettura sostenibile, economia e ambiente
<b>17-19 febbraio</b>	EdilShow <a href="http://www.edilshow.it">www.edilshow.it</a>	Piacenza	Fiera dedicata al mondo dell'edilizia e delle costruzioni
<b>29 febbraio - 2 marzo</b>	Expoenergetica <a href="http://www.expoenergetica.com">www.expoenergetica.com</a>	Valencia (Spagna)	Salone internazionale delle energie rinnovabili e del recupero
<b>3-11 marzo</b>	Expocasa <a href="http://www.expocasa.it">www.expocasa.it</a>	Torino	Salone dell'arredamento e delle idee per abitare
<b>1-4 marzo</b>	Costruire Edil Levante <a href="http://www.costruire-edillevante.it">www.costruire-edillevante.it</a>	Bari	Salone dei macchinari e delle attrezzature per costruire e per demolire nell'edilizia
<b>6-9 marzo</b>	Mipim <a href="http://www.mipim.com">www.mipim.com</a>	Cannes (Francia)	Evento dedicato al mercato internazionale dell'immobiliare

<b>20-22 marzo</b>	Ecobuild <a href="http://www.ecobuild.co.uk">www.ecobuild.co.uk</a>	Londra (Regno Unito)	Salone internazionale del design sostenibile, delle costruzioni e dell'edilizia
<b>22-25 marzo</b>	Expo Edilizia <a href="http://www.expo-edilizia.it">www.expo-edilizia.it</a>	Roma	Fiera professionale per l'edilizia e l'architettura

(Consulente Immobiliare, dicembre 2011, n. 896, p. 2025)

## Rassegna normativa

(G.U. 31 dicembre 2011, n. 304)

### **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

#### **LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (Suppl. Ordinario n. 276) (GU n. 300 del 27-12-2011)

 **Art. 1** 1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 302 del 29-12-2011)

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

##### **DECRETO 28 dicembre 2011**

Approvazione di n. 6 studi di settore relativi ad attività professionali. (11A16821) (Suppl. Straordinario) (GU n. 304 del 31-12-2011)

### **Appalti**

#### **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208**

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249) (GU n. 292 del 16-12-2011)

#### **AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

##### **DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011**

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (Determinazione n. 8). (11A16650) (GU n. 302 del 29-12-2011)

 **Premessa** L'Autorità ha adottato la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 recante

*"Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 106, del 9 maggio 2011.*

*Nella citata determinazione l'Autorita' ha analizzato alcune delle problematiche scaturenti dagli affidamenti dei contratti di valore economico inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tenuto conto del crescente ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando soprattutto a seguito del precedente innalzamento dell'importo da 100.000 a 500.000 euro della soglia entro cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva la facoltà di adottare tale procedura per gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice), come novellato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. L'Autorita' si è soffermata sulla disposizione contemplata dal citato art. 122, comma 7-bis, delineando il corretto modus operandi che l'amministrazione deve seguire per la scelta del contraente, alla luce dei principi generali di matrice comunitaria applicabili e del necessario coordinamento con quanto disposto all'art. 57, comma 6 del Codice. È stato, poi, approfondito il tema del ricorso alla "indagine di mercato", per il quale non esiste una definizione normativa, precisando che l'utilizzo di tale strumento non può comportare l'individuazione degli operatori economici da invitare con modalità "chiuse" rispetto al mercato. Ulteriori indicazioni hanno riguardato la necessità della pubblicazione dell'avviso di post-informazione, al fine di rendere noti i soggetti aggiudicatari in esito alla procedura. Si è, infine, suggerito alle amministrazioni di predisporre "elenchi aperti di operatori economici", indicando le caratteristiche che gli elenchi devono presentare affinché siano compatibili con la normativa nazionale e comunitaria, stante il generale divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare i cosiddetti "albi speciali o elenchi di fiducia" stabilito all'art. 40, comma 5 del Codice. Successivamente, il legislatore ha emanato il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, nell'ambito del quale è stato abrogato il comma 7-bis dell'art. 122 del Codice ed è stato sostituito il comma 7 dello stesso art. 122 dal seguente: "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art. 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1.". Inoltre, tra le modifiche di interesse in relazione ai temi trattati, si evidenzia l'innalzamento della soglia per l'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l'intervento sul regime generale della procedura negoziata di cui agli articoli 56 e 57 del Codice, l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.*

*Il presente documento ha come obiettivo quello di aggiornare le indicazioni operative fornite dall'Autorita' nella determinazione n. 2 del 2011 alla luce del mutato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 70/11.*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 28 dicembre 2011**

Approvazione di n. 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. (11A16820) (Suppl. Straordinario)  
(GU n. 304 del 31-12-2011)

**Rifiuti e bonifiche****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 12 novembre 2011**

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (11A16437)  
(GU n. 298 del 23-12-2011)



**Art. 1 Proroga di termini** All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

**Energia****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 13 dicembre 2011**

Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. (11A16304)  
(GU n. 294 del 19-12-2011)

**Ambito di applicazione**

Il bando è mirato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale), biogas o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (provenienti da raccolta differenziata) e impianti di produzione di biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) e biometano.

Il Decreto impone che tali impianti siano alimentati:

- per almeno il 30 per cento, da biomasse da filiera corta, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale del territorio in cui si localizza il programma di investimento proposto;
- per almeno il 70 per cento, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente.

**Beneficiari**

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;
- b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

**Tempistica di presentazione della domanda di agevolazione**

Il plico contenente la domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere presentato a partire dal 19 marzo 2012 e sino al 17 aprile 2012.

**Ammontare delle risorse a disposizione e ulteriori requisiti**

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 100 milioni di euro. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a 70 milioni di euro è destinata alla costituzione, presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, di un Fondo rotativo il cui utilizzo è finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (**Campania, Sicilia, Puglia e Calabria**).

Gli interventi agevolabili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non sia superiore a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

(Pierpaolo Masciocchi )

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 30 dicembre 2011**

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario. (11A16869)

(GU n. 304 del 31-12-2011)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 30 dicembre 2011**

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (11A16870)

(GU n. 304 del 31-12-2011)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
COMUNICATO**

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (11A16426)

(GU n. 300 del 27-12-2011)



**1. Obiettivo.** Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**2. Destinatari.** I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

**3. Progetti ammessi a contributo.** Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

*Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unita' produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.*



## Ambiente, suolo e territorio

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### DECRETO 19 dicembre 2011

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti. (11A16651)  
(GU n. 302 del 29-12-2011)

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### DECRETO 19 dicembre 2011

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale. (11A16652)  
(GU n. 302 del 29-12-2011)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012. (11A16748) (Suppl. Ordinario n. 283)  
(GU n. 303 del 30-12-2011)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2011

Riorganizzazione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (11A16539)  
(GU n. 304 del 31-12-2011)



**Art. 1 Articolazione e composizione** 1. *La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:*

*settore rischio sismico;*

*settore rischio vulcanico;*

*settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana;*

*settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti;*

*settore rischio ambientale e incendi boschivi.*

2. *L'Ufficio di Presidenza e' composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3.* 3. *Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, e' composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verra' individuato un referente.* 4. *Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.*



## Catasto

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### DECRETO 22 dicembre 2011

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (11A16654)  
(GU n. 303 del 30-12-2011)



**Art. 1** 1. *Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico*

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'. 2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'. 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.



## Chimica e alimentare

### **MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 dicembre 2011**

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base di rame. (11A16449)  
(GU n. 303 del 30-12-2011)



## Edilizia e urbanistica

### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 dicembre 2011**

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2012. (11A16774)  
(GU n. 304 del 31-12-2011)

### **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 3 agosto 2011**

Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011). (11A16656)  
(GU n. 304 del 31-12-2011)



## Antincendio e prevenzione incendi

### **MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 dicembre 2011**

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (11A16187)  
(GU n. 299 del 24-12-2011)



## Lavoro, previdenza e professione

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Approvazione della delibera n. 249/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di

previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 settembre 2011.  
(11A15943)  
(GU n. 297 del 22-12-2011)



## **Infortunistica stradale**

### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

#### **DECRETO 12 dicembre 2011**

Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011. (11A16412)  
(GU n. 297 del 22-12-2011)

## Rassegna di giurisprudenza



### Ambiente, suolo e territorio

#### ■ TAR SARDEGNA, Sez. 1<sup>^</sup> - 16 dicembre 2011, n. 1239

#### **INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di messa in sicurezza di emergenza – Proprietario incolpevole dell'area interessata – Obbligo – Esclusione – Mera facoltà – Artt. 244 e ss. d.lgs. n. 152/2006.**

A carico dell'incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi. Dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 19 dicembre 2011, n. 574

#### **BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali – Nozione – Art. 10, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Preventiva dichiarazione di interesse culturale ex art. 13.**

L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che sono beni culturali "le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose"; tra le quali "cose", il successivo comma 4, ricomprende, alla lett. g): "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"; ma ciò avviene non ipso jure, per qualità intrinseche di bene, bensì solo "quando sia intervenuta la dichiarazione ("di interesse culturale") prevista dall'art. 13".

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

#### ■ TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 560

#### **VIA, VAS E AIA – AIA – Art. 5 d.lgs. n. 59/2005 – Procedimento – Conferenza di servizi – Pubblicazione dell'annuncio su un quotidiano – Soggetti interessati - Presentazione di osservazioni – Comune limitrofo a quello in cui è localizzato l'impianto – Omesso esercizio della facoltà di presentare osservazioni - Mancata partecipazione al procedimento.**

L'art.5 del D.Lgs.n.59/2005, che disciplina il rilascio dell'AIA, prevede che l'autorità competente a convocare la Conferenza di servizi inviti soltanto le previste amministrazioni, competenti in materia ambientale, nonché il comune nel cui territorio insiste l'impianto da autorizzare. Stabilisce inoltre che il gestore provveda alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo, individuato ai sensi del comma 6, ove è possibile prendere visione

degli atti e trasmettere le osservazioni e precisa che "tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.241". Il successivo comma 8 prevede, infine, che "entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda". Pertanto, dopo la pubblicazione dell'annuncio, un Comune limitrofo a quello in cui è localizzato l'impianto per il quale è richiesta l'AIA (o, come in specie, la modifica sostanziale dell'AIA), se e in quanto soggetto interessato che aveva facoltà di trasmettere le proprie osservazioni entro i termini stabiliti dal richiamato comma 8, non avendo esercitato tale facoltà non può successivamente dolersi della sua mancata partecipazione al procedimento.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 560**

**VIA, VAS E AIA – Verifica di assoggettabilità a VIA – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.**

L'attività, mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a VIA, è connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere "macroscopiche" e "manifeste".

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 560**

**INQUINAMENTO – Principio di precauzione – Art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006 – Applicazione.**

Per la corretta applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3 ter, c. 1, del D.Lgs.n.152/2006, occorre che le misure di prevenzione siano adottate in conformità alla migliore tecnica disponibile e che venga esattamente definito il livello di "esposizione", ossia della misura della tollerabilità dell'inquinamento e del canone di intervento dei pubblici poteri. In altri termini, il principio di precauzione, non può essere invocato come pretesto per fini meramente protezionistici perché invece implica la necessità di una accurata e calcolata gestione del rischio in tutti quei casi in cui i dati scientifici disponibili non ne consentono una preventiva completa valutazione. Sul piano strettamente giuridico, ciò comporta, in pratica, la necessità di considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell'adozione di determinate misure di cautela e di studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 2149**

**INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Obblighi di bonifica – Soggetti responsabili – Proprietari dei suoli – Siti di interesse nazionale – Art. 252, c. 5 - Imposizione dell'obbligo di elaborare un progetto di bonifica – Mancato accertamento delle indicate situazioni fattuali/giuridiche – Illegittimità.**

Le previsioni di cui agli artt. 242-250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) prevedono una struttura complessiva che attribuisce gli obblighi di bonifica di siti contaminati ai soggetti responsabili della contaminazione (in questo caso, in sostanziale applicazione del principio di origine comunitaria "chi inquina paga") o, in alternativa, ai proprietari dei suoli, prevedendo, per l'ipotesi di mancata attivazione dei soggetti onerati, l'intervento sostitutivo del comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, della regione (art. 250, 1° comma d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); la strutturazione normativa è poi sostanzialmente recepita, per i cd. siti di interesse nazionale, dall'art. 252, 5° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce l'obbligo di bonifica al responsabile dell'inquinamento e al proprietario, prevedendo solo, in via di evidente eccezione, l'intervento sostitutivo del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, in luogo degli enti locali. E' pertanto illegittima l'imposizione dell'obbligo di elaborare un progetto di bonifica, che non sia preceduta dall'accertamento, nel dovuto contraddittorio tra le parti, della sussistenza di una delle due indicate situazioni fattuali/giuridiche (quella di responsabile dell'inquinamento o di proprietario delle aree inquinate).  
(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 2149**  
**INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imposizione dell'obbligo di bonifica – Autonomia giustificazione nella previsione di cui all'art. 245, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Esclusione – Misure di prevenzione.**

L'imposizione dell'obbligo di bonifica non può trovare autonoma giustificazione nella previsione dell'art. 245, 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la previsione dell'obbligo, per il gestore dell'area, di attivarsi e di disporre le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242 appare, infatti, essere riferita alle sole misure di prevenzione previste dal secondo comma dell'art. 242 (caratterizzate, per così dire, dal carattere cautelare) e non investe le misure finali di bonifica che continuano a trovare imputazione sulla base della dialettica tesa ad individuare il responsabile dell'abuso e il proprietario.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 2147**  
**BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. n. 42/2004 – Estensione – Valutazione caso per caso – Ordinari canoni di legittimità amministrativa.**

La problematica dell'estensione della tutela cd. indiretta del bene storico-artistico non è questione che possa essere risolta in termini puramente quantitativi, dovendo, al contrario, essere valutata caso per caso, in ragione delle caratteristiche proprie del bene da tutelare, della sua importanza storico-artistica e delle caratteristiche dei luoghi. Un bene storico-artistico caratterizzato da una particolare importanza e da un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza di edificazioni ben potrebbe, infatti, essere assistito da un vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 anche di notevole estensione in un contesto in cui appaia indiscutibile, in termini fattuali, l'effettiva rispondenza del vincolo ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le condizioni di ambiente e di decoro dell'area circostante il bene tutelato. Appare però del tutto ovvio come il detto potere di imposizione debba essere esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa, cioè nell'equilibrata considerazione dell'interesse pubblico insito nel rilievo storico artistico del bene e degli interessi dei proprietari sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2011 n. 1581).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup>, 4/11/2011, Sentenza n. 40015**  
**INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CAVE - Attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti - Emissioni diffuse in atmosfera - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Configurabilità dei reati di cui al art. 279, c. 2 e 4 D.L.vo n. 152/2006 - Fattispecie.**

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa per le emissioni diffuse in atmosfera in relazione all'attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti configura i reati di cui all'articolo 279, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. In specie erano state violate le seguenti prescrizioni; a) non era stato istituito il registro previsto nell'autorizzazione; b) non era stato comunicato alla Provincia il risultato delle analisi effettuate dall'azienda de quo.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 Energia■ **TAR VENETO, Sez. 2<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 1827****DIRITTO DELL'ENERGIA – Regione Veneto – Art. 4 l.r. n. 10/2010 – Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti con potenza non superiore a 20kW - Esclusione dalla VIA – Presunzione di marginalità – Previsione di piano – Divieto di installazione in aree z.t.o. agricole – Ambiti puntuali e puntuale giustificazione – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.**

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. Veneto 22 gennaio 2010, n. 10, gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti, con potenza di picco non superiore a 20 kW, non sono normalmente soggetti a valutazione d'impatto ambientale e richiedono soltanto una denuncia di inizio attività (attualmente una s.c.i.a.). Ciò determina così una presunzione di marginalità di tali opere, quanto alla loro incidenza sul territorio: sicché una previsione di piano che li vieti potrà riguardare solo ambiti puntuali e dovrà avere una puntuale giustificazione, particolarmente penetrante qualora coinvolga aree in z.t.o. agricole e non sottoposte a vincoli ambientali. Infatti, ex art. 12, VII comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti in questione "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", così determinando una presunzione di legittimità per tale collocazione, che spetterà all'Amministrazione superare.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1<sup>^</sup> - 13 dicembre 2011, n. 1726****DIRITTO DELL'ENERGIA – Art.- 12 d.lgs. n. 387/2003 – Autorizzazione unica - Valutazioni di carattere paesaggistico – Conferenza di servizi.**

L'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 22 febbraio 2010 n. 1020).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1<sup>^</sup> - 13 dicembre 2011, n. 1726****DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valore di principio fondamentale .**

L'art. 12 del D. Lgs. N. 387/03 rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica) e che a tale norma va riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 3, Cost., vincolante per le regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nella quale rientra la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 32; Corte Cost. nn. 44 e 192 del 2011; 119, 124, 168, 332 344 e 366 del 2010).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1<sup>^</sup> - 13 dicembre 2011, n. 1726****DIRITTO DELL'ENERGIA – Titolo autorizzatorio ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Legittimazione – Qualificata aspettativa di potere esercitare le prerogative del proprietario – Promissario acquirente.**

La legittimazione a richiedere il permesso di costruire compete, oltre che al proprietario, a chi abbia una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata

aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario su di un'area, come nella ipotesi del promissario acquirente di un suolo (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 29 luglio 2010 n. 1834; Cons. St., Sez. IV 27.10.2009 n. 6545; Sez. VI, n. 7847/04). Analogo principio trova applicazione ai fini della legittimazione a richiedere titolo autorizzativo ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con la conseguenza che deve reputarsi sufficiente ad integrare il requisito della disponibilità del suolo, richiesta dal comma 4 bis, la copia della promessa di vendita condizionata del terreno su cui realizzare l'impianto.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8<sup>^</sup>, 21/12/2011 Sentenza n. C-503/10**

**DIRITTO DELL'ENERGIA - Biocarburante e biomassa - Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato - Art. 2, n. 2, lett. a) Dir. 2003/30/CE.**

La definizione del bioetanolo, che figura all'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev'essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8<sup>^</sup>, 21/12/2011 Sentenza n. C-503/10**

**DIRITTO DELL'ENERGIA - Biocarburante - Promozione dell'uso dei biocarburanti - Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato – Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise – Prodotti energetici – Nozione di alcole etilico – Esenzione dall'accisa armonizzata – Denaturazione– Reg. (CEE) n. 2658/87 – Direttiva 2003/96/CE – Artt. 20, 1° trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) Dir. 92/83/CEE.**

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo bioetanolo carburanti rinnovabili nei trasporti, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev'essere applicata l'accisa prevista all'art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 2156**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Diniego all'installazione in aree qualificate non idonee – Motivazione specifica – Linee guida della Regione Puglia n- Divieto di ubicazione nelle aree non idonee – Illegittimità.**

Il provvedimento di diniego all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida nazionali o della Regione Puglia, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione, le seconde (Regolamento regionale 30/12/2010, n. 24), nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione di siffatti impianti nelle

aree qualificate come non idonee, sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali.  
(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.2<sup>^</sup>, 21/12/2011 Sentenza n. C-242/10**

**DIRITTO DELL'ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico - Direttiva 2003/54/CE.**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell'energia elettrica nell'interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall'autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l'obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell'energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1<sup>^</sup> - 21 dicembre 2011, n. 1781**

**DIRITTO DELL'ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Pannelli fotovoltaici – Giudizio di compatibilità paesaggistica – Formulazione caso per caso.**

Qualsiasi giudizio di compatibilità paesaggistica relativo all'installazione di pannelli fotovoltaici deve essere formulato caso per caso, avuto riguardo alla concreta tipologia dello stesso in rapporto allo stato dei luoghi, non già in modo apodittico asseritamente valido per ogni apparato similare. Il legislatore, infatti, con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n°387, ha espresso un atteggiamento di favore per impianti di tal tipo, che fanno parte della più ampia categoria delle fonti energetiche rinnovabili, utili per risolvere i ben noti problemi creati dall'inquinamento atmosferico; se ne deve dedurre che la loro installazione, se non può considerarsi consentita a priori, nemmeno può ritenersi preclusa senza necessità di una congrua motivazione.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Edilizia e urbanistica**

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 1<sup>^</sup> quater – 9 dicembre 2011, n.9645**

**DIRITTO URBANISTICO – Ingiunzione di demolizione – Acquisizione gratuita – Sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza – Responsabilità del proprietario.**

L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto (TAR Lazio, sezione I quater, 7 ottobre 2011, n. 7819 e 22 dicembre 2010, n. 38200 e TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup> 24/11/2011 (Ud. 12.10.2011) Sentenza n. 43481**

**DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Natura permanente del reato - Momento consumativo.**

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, la cui consumazione si protrae finché vengono posti in essere atti di frazionamento o la attività edificatoria e nella lottizzazione mista l'una o l'altra di tali condotte (Cass. sez. 3<sup>^</sup>, 26.4.2007 n. 19732, Monacelli con riferimento alla protrazione dell'attività per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole costruzioni; Cass. sez. III, 23.11.1999 n. 3703, P.M. in proc. Scala e altro; Cass. sez. III, 15.10.1997 n. 11436, che si riferiscono alla lottizzazione mista).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup> 24/11/2011 (Ud. 12.10.2011) Sentenza n. 43481**

**DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva mista - Attività negoziale - Effetti.**

Nella lottizzazione mista l'attività negoziale può precedere o seguire quella edificatoria, come nell'ipotesi del successivo frazionamento di un complesso immobiliare già edificato (ad esempio alberghiero).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/11/2011 (Ud. 10/11/2011) n. 44051**  
**BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico - Qualificazione giuridica del reato - Artt. 32 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001.**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 380/2001, per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l'opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell'art. 44, lett. c), dello stesso T.U. (Cassazione Sezione III 23.5.1997, Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo; n. 16392/2010). Sicché, è indifferente, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è proprio D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, comma 2, a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/11/2011 (Ud. 10/11/2011) n. 44051**  
**DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi ed urbanistici - Direttore dei lavori - Responsabilità - Ipotesi d'esonero - Art. 29 d.P.R. n. 380/2001.**

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori é penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (Cass. Sez. III n.14504/2009).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup>, 5 Dicembre 2011 (Ud. 16/11/2011) Sentenza n. 45068**

**DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali – Disciplina applicabile - Realizzazione di parcheggi ad opera di terzi in aree non limitrofe agli immobili – Presupposti - Relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità - Art.9 L. n.122/1989 – L. n.765/1967 - Art.44, lett.b) d.P.R. n.380/2001.**

In materia urbanistica, la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall'art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l'esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia. Pertanto, il vincolo di pertinenza deve essere ritenuto non esistente anche per i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge n.765 del 1967, ancorché costruiti dallo stesso proprietario dell'immobile. Concludendo, il soggetto privato che intenda dare risposta all'esigenza di spazi destinati a parcheggio rappresentata dalla collettività che grava su un'area cittadina può avviare iniziative commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e secondo l'ordinario regime del permesso di costruire, così sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste sul tessuto urbano.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup>, 12/12/2011 (Ud. 27/10/2011), Sentenza n. 45969**

**DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria – Requisito della cd."doppia conformità" - Art.36 DPR 380/2001.**

L'art.36 DPR 380/2001 prevede, espressamente che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd."doppia conformità").

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup>, 7/10/2011, Sentenza n. 36413**

**DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia e convenzione edilizia – Natura di atti distinti - Risoluzione della convenzione per inadempimento – Effetti – Validità del titolo abilitativo.**

La concessione edilizia e la convenzione sono due atti distinti, anche se la convenzione trova il suo presupposto logico nel provvedimento concessorio. Pertanto, anche nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento, il titolo abilitativo edilizio resterà valido ed efficace ed il costruttore sarà soltanto obbligato a corrispondere per intero il contributo.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3<sup>^</sup> 16/11/2011 Sentenza n. 42049**

**BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Interventi in zona soggetta a vincolo - Assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale - Trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi - Reato di pericolo - Configurabilità - Fattispecie: lavori realizzati in una sede stradale sita in zona vincolata - Art. 181, c.1 D. L.vo n. 42/2004 - Art 44, let.c) D.P.R. n. 380/2001.**

Integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 - che costituisce tipica figura di reato di pericolo - la mera realizzazione di lavori, attività o interventi in zona soggetta a vincolo, senza il permesso di costruire e la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità preposta

alla tutela ambientale, con la conseguenza che è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello per cui esso è destinato, prescindendosi da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione (Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 3.4.2006 n. 19733, Petrucelli). Pertanto, anche laddove i lavori realizzati riguardino una sede stradale sita in zona vincolata, è sempre necessario il provvedimento concessorio e la autorizzazione rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo quando tali lavori implicino una trasformazione urbanistica permanente dello stato dei luoghi (Cass. Sez. 3<sup>^</sup> 3.6.2004 n. 33186, Spano).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



## Rifiuti e bonifiche

### ■ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2<sup>^</sup>, 15.11.2011, Sentenza n. 23864

**RIFIUTI - Stoccaggio di oli usati - Attività di rivendita al dettaglio di oli fluidi lubrificanti per motori - Installazione di un impianto per lo stoccaggio – Obbligo dei rivenditori anche se non effettuano il cambio - Consorzio Obbligatorio Oli Usati (C.O.O.U.) - Compiti - Art. 3 d.lgs. n. 95/92.**

Il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 95/92, lettera c) non è derogatorio rispetto a quello della lettera a), laddove è previsto, per "chiunque" eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori, l'adempimento a tutti gli obblighi contenuti nei paragrafi a), b), c) del co. 3°, consistenti: a) nel mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione di pubblico. Pertanto, il termine "consentire", non esclude l'obbligo del rivenditore di oli usati di installare un impianto per il loro stoccaggio, nel caso in cui il consorzio non vi provveda, sia perché la lettera a) dell'art. 6 cit., estende detto obbligo a "chiunque", senza distinguere fra i rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell'olio e quelli che non vi provvedono e sia perché il co. 4 dell' art. 2 del D.M. 392/96, nel prevedere per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, l'esposizione di una targa ben visibile, "che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio", non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l'attività di rivendita e cioè "presso i detentori di cui all'art. 6 del d.lgs. 95/92", come precisato nell'art. 1 del citato art. 2 del D.M. 392/96, facendovi, quindi, rientrare anche i detentori che non effettuano il cambio dell'olio. Un ulteriore riscontro alla interpretazione in tal senso dell'art. 6 d.lgs. n. 95/92, è costituito dall'art. 3 co. 11 del d.lgs. 11.2.98, n. 32, ove è chiarito che " i soggetti di cui all'art. 2, co. 4, del decreto 16.5.1996, n. 392 (ovvero i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio) "sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

### ■ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 15/11/2011, Ordinanza n. 23900

**RIFIUTI - Tributi locali - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti ordinari urbani - Poteri del Comune - Assoggettabilità alla TARSU – Riscossione dell'Ente a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento - Art. 62 c. 3, D. L.vo n. 507/1993 – Art. 21, c. 1, lett. g) D. L.vo n. 22/2004.**

Il Comune ha titolo ad assimilare ai rifiuti ordinari urbani quelli speciali, avuto riguardo al fatto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e' stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicche' la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento,

attraverso imprese specializzate. (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004; Cass. n. 27057/2007, n. 17932/2004).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 560**  
**RIFIUTI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Utilizzo del CDR-Q – Migliore tecnica disponibile – D.lgs. n. 133/2005.**

La normativa contenuta nel D.Lgs. 133/2005 rappresenta, allo stato attuale, la migliore tecnica disponibile per l'utilizzo del CDR-Q nei co-inceneritori (nella specie, al momento dell'emissione del decreto AIA il CDR-Q risultava essere classificato quale rifiuto speciale, soggetto al campo di applicazione della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006)

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3<sup>^</sup>, 2 Dicembre 2011 (Ud. 06/10/2011)**  
**Sentenza n. 45023**

**RIFIUTI - Rifiuti da demolizione di edifici - Attività di gestione non autorizzata – Preventivi trattamenti e operazioni di recupero - Disciplina applicabile - Normativa sui rifiuti - Artt. 184 c.3 e 183 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 - L. n. 178/2002.**

In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002 (Cass. Sez. 3, n. 7465 del 15/01/2008). Inoltre, il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al d.lgs. n. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione che sul presupposto che i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), richiedendo, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti (Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 1188 del 11/01/2008, Macculi ed altri; Sez. III, sent. n. 7465 del 19-02-2008, Baruzzi).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1<sup>^</sup> - 14 dicembre 2011, n. 2150**  
**RIFIUTI – Attività di recupero – Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Previa diffida – Necessità.**

Ai sensi dell'art. 216, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, l'emanazione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti deve essere preceduto e/o accompagnato da un atto (una sostanziale diffida) che assegni all'interessato un termine per conformare alla normativa vigente l'attività, individuando espressamente gli adempimenti e le prescrizioni da rispettare per renderla conforme a legge. (cfr., con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 33, c. 4 d.lgs. n. 22/97, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 gennaio 2004, n. 593)

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 Lavoro, previdenze e professione

■ **CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO, 2/11/2011, Sentenza n. 22692**  
**DIRITTO DEL LAVORO - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente - Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento irrogato - Criteri di valutazione - Tenuità del danno patrimoniale – Irrilevanza.**

Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (Cass. sez. lav. del 29/9/2003 n. 14507).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 17/10/2011, n. 21437**  
**DIRITTO DEL LAVORO - Sanzioni disciplinari - Fatti costituenti infrazioni disciplinari - Diversi "ulteriori addebiti" - Nuovo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro - Legittimità - Presupposti - Art. 7 u.c., L. n. 300/1970.**

Il principio per cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, u.c. di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, ai fini della recidiva, non si applica all'ipotesi in cui il nuovo esercizio del potere disciplinare riguardi fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto del pregresso procedimento, siano tuttavia diversi per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li contraddistinguono, e come tali siano stati contestati nella loro specifica individualità, fermo restando che la brevità dell'intervallo temporale tra due infrazioni disciplinari della medesima natura commesse con azioni distinte, aventi autonoma individualità, non è sufficiente per attribuire carattere unitario alle due condotte. (Cass. 2/4/1996 n. 3039, Cass. 15/12/1999 n. 14112).

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

 Appalti

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 2185**  
**APPALTI – Cessione o trasformazione di società – Modificazione soggettiva – Art. 51 d.lgs. n. 163/2006 – Fasi dell'offerta, dell'aggiudicazione o della stipulazione del contratto.**

L'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce una deroga al principio dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente durante le operazioni di gara e l'ammissibilità del subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara pubblica in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società. Il citato articolo, in riconoscimento dell'autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla gara, consente la modificazione soggettiva degli stessi, sia con riferimento alla fase dell'offerta, che a quella dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura concorsuale i soggetti subentranti, previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara. Si tratta quindi di modificazioni che devono avvenire nel corso delle diverse fasi di gara.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3<sup>^</sup> - 15 dicembre 2011, n. 2185**

**APPALTI – Regime di qualificazione – Attestazione SOA – Requisito necessario e sufficiente – Potestà dell'amministrazione nell'accertamento di ulteriori elementi – Assenza.**

Nel regime di qualificazione delle imprese, conseguente al D.P.R. 34/00, il possesso della attestazione SOA costituisce l'unico requisito, necessario e sufficiente, per la partecipazione alle gare, facendo conseguentemente venir meno qualsiasi potestà della pubblica amministrazione, sia essa di carattere integrativo che suppletivo, nell'accertamento di elementi ulteriori di capacità tecnica e finanziaria.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1<sup>^</sup> - 19 dicembre 2011, n. 2056**

**APPALTI – Certificazione di qualità aziendale – Riduzione dell'importo cauzionale – Collegamento tra oggetto della certificazione e l'oggetto dell'appalto – Categoria prevalente dei lavori.**

La riduzione dell'importo cauzionale per effetto del possesso della certificazione di qualità aziendale, è, nella sua complessiva ratio, giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa nella attuazione dei divisati impegni negoziali; per tal via, è necessario che il requisito della certificazione sia posseduto con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto; non potendo nondimeno ragionevolmente pretendersi, nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell'indire un appalto, la perfetta coincidenza tra l'attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione dell'oggetto negoziale – il ridotto collegamento va inteso nel senso che debba esservi (quanto meno) corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))



**Chimica e alimentare**

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione feriale 7/11/2011, Sentenza n. 40145**

**DIRITTO ALIMENTARE - Sostanze alimentari - Detenzione per la destinazione alla vendita di alimenti - Sicurezza ed igiene alimentare – Fattispecie: campione di mozzarella di bufala campana D.O.P. - Art. 5, lett. a) L. n. 283/1962.**

Si configura il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera a) nella forma della detenzione per la destinazione alla vendita di sostanze alimentari, trattate in modo di variarne la composizione naturale, si consuma con la semplice detenzione, a nulla rilevando che il prodotto sia entrato nella disponibilità dell'operatore commerciale. Inoltre, il dettato normativo dispone che è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per la vendita o somministrare, come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale. Fattispecie: campione di mozzarella prelevato presso il caseificio, nel quale era presente una percentuale di latte vaccino che, per quanto esigua, era comunque tale da alterare la natura del prodotto caseario, non più qualificabile, come "mozzarella di bufala campana D.O.P.". denominazione con la quale il latticino era invece destinato alla vendita.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione fer. 7/11/2011, Sentenza n. 40145**  
**DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari - Omesso controllo della correttezza della lavorazione - Condotta colposa – Compiti del titolare dell’impresa - Vigilanza ed attuazione di controlli idonei – Fattispecie: percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala - Art. 5 e 6, L. n. 1962/283.**

la Legge n. 283 del 1962, articoli 5 e 6 delineano non un delitto doloso, ma una contravvenzione, la cui consumazione ben può essere integrata anche da una condotta colposa. Tale condotta, avuto riguardo alla tipologia del reato *de quo* (percentuale di latte vaccino nella mozzarella di bufala) ben può consistere sia in un omesso controllo della correttezza della lavorazione eseguita in loco, sia in una *culpa in eligendo*, ovvero nella scelta, non adeguatamente selezionata e verificata del Tornitore della materia prima alla base del prodotto alimentare destinato al confezionamento e alla successiva vendita. Pertanto, è preciso onere del titolare di vigilare, predisporre e attuare i controlli idonei a scongiurare il rischio di mescolare, nella lavorazione delle mozzarelle, un latte qualitativamente inferiore a quello bufalino.

(Massima a cura della rivista giuridica [www.AmbienteDiritto.it](http://www.AmbienteDiritto.it))

## Approfondimenti



### Manovra "salva Italia": più addizionale regionale meno IRAP

*La quarta manovra Governativa del 2011, c.d. "salva Italia", ha aumentato, con decorrenza 2011, l'addizionale regionale all'IRPEF di base (applicabile in tutte le Regioni e province autonome), ha abbattuto la base imponibile IRAP del costo del lavoro ed è intervenuta su alcuni adempimenti documentali.*

Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro n. 49/2011

La quarta manovra economico/finanziaria del 2011 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), denominata "salva Italia, interviene in modo massiccio sul sistema della tassazione diretta e indiretta, centrale e locale, sull'accelerazione dell'innalzamento dell'età e dell'anzianità pensionabile, sulle modalità di calcolo delle pensioni, sulle liberalizzazioni, sulla semplificazione di alcuni adempimenti e sull'adozione di alcuni provvedimenti finalizzati al rilancio della produttività e dell'occupazione delle donne e dei giovani.

In questo intervento ci occuperemo:

- dell'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- dell'abbattimento dal reddito d'impresa dell' IRAP calcolata sul costo del lavoro oltre all'aumento della deducibilità per donne e giovani;
- della tassazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine mandato (TFM) molto elevati;
- del nuovo termine per la stampa e/o dell'archiviazione del libro unico del lavoro.

#### **Addizionale regionale all'IRPEF**

L'art. 28, comma 1, del decreto, modifica l'art. 6 del D. Lgs. 68/2011 (federalismo regionale, regioni a statuto ordinario - addizionale regionale all'IRPEF) individuando nell'1,23% (anziché nello 0,90%), con decorrenza dall'anno d'imposta 2011, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF fino alla sua rideterminazione a norma dell'art. 2 del medesimo decreto 68/2011.

Il comma 2 provvede invece a chiarire che la nuova aliquota base deve essere applicata anche dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome (Trento e Bolzano).

La relazione tecnica allegata al provvedimento si limita soltanto a specificare che l'aumento è destinato alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente che determina un maggior gettito corrispondente alla riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

La norma ha due impatti:

- il primo è quello di dover rivedere le aliquote di addizionale all'IRPEF relative all'anno d'imposta 2011, che i sostituti d'imposta dovranno tenere immediatamente conto, nel calcolo delle addizionali sia in sede di conguaglio di fine rapporto (trattenuta in unica soluzione) sia in sede di conguaglio di fine anno 2011 (trattenuta in massimo 11 rate a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio - trattenuta che si deve concludere in ogni caso a novembre);
- il secondo è quello riservato alle Regioni a statuto ordinario (art. 6, del D. Lgs. 68/2011) che dal 2012 potranno modificare (in aumento o in riduzione) la propria addizionale, massimo 0,5 punti percentuali, partendo dalla predetta aliquota base se non rideterminata, secondo quanto disposto

dall'art. 2 del medesimo decreto 68/2011, in un altro valore (le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno comunque applicare l'aliquota base dell'1,23%). A mio parere le regioni potrebbero ridefinire anche le aliquote vigenti per 2011 assorbendo l'aumento dello 0,33% nell'adeguamento di aliquota disposta a norma della precedente normativa.

Tenendo conto di quanto sopra esposto la disposizione, riguardo all'applicazione dell'adeguamento dell'aliquota per il 2011, si presta in ogni caso a due interpretazioni, in particolare:

- la più semplice (e forse quella effettivamente utilizzabile, vista la finalità di "cassa" del decreto, nonostante la tecnica legislativa utilizzata): il legislatore nazionale ha stabilito che le attuali aliquote fissate dalle Regioni (tutte) e dalle Province autonome debbano essere aumentate di 0,33 punti percentuali (differenza tra la nuova aliquota base 1,23% e la precedente aliquota base 0,90%) senza che le Regioni possano intervenire (tesi che è stata adottata da chi ha fornito le prime interpretazioni della norma e i primi calcolo del maggior prelievo - si veda la stampa specializzata). Tale tesi potrebbe essere sostenuta dal fatto che il maggior gettito di addizionale debba andare a compensare la riduzione della compartecipazione IVA destinata al fabbisogno sanitario (finalità di "Cassa"). La Regione Liguria, sul proprio sito internet, ha aggiornato le aliquote utilizzando detta tesi. Vedere la tabella, al termine riportata, con le nuove aliquote

- la più elaborata (ma secondo il mio parere, vista la tecnica legislativa utilizzata, la più corretta, anche se probabilmente, vista la necessità di "Cassa", la meno percorribile): le aliquote fissate dalle regioni inferiori all'1,23% devono automaticamente essere adeguate a tale valore (nuova aliquota base sotto la quale non è possibile scendere), mentre le aliquote superiori potrebbero assorbire (fatta eccezione, si ritiene, per quelle regioni con piano di rientro del deficit sanitario che dovranno applicare necessariamente le aliquote maggiorate) fino a concorrenza l'adeguamento disposto dal legislatore (in ogni caso si ritiene che le regioni possano deliberare in tale senso), quello che conta è che l'aliquota (anche per il 2011) non risulti inferiore all'1,23% ovvero che l'ammontare dell'addizionale anche nei casi di progressività di tassazione non scenda sotto detto nuovo limite.

La predetta tesi è sostenibile dal fatto che il legislatore ha provveduto a modificare l'art. 6, c. 1, del D. Lgs. 68/2011 (Aliquota di base sulla quale le regioni potranno intervenire dal 2012 - federalismo regionale), specificando che il nuovo valore deve essere applicato anche per il periodo d'imposta 2011, confermando però il comma 2 del citato art. 6 che recita "fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota base". Ciò, a mio parere, significa che per l'anno 2011 le Regioni: possono mantenere le aliquote più elevate dell'1,23%, ovvero ridurle massimo fino al citato valore dell'1,23%; devono automaticamente adeguare all'1,23% le aliquote più basse.

Per risolvere la questione ci si auspica un intervento immediato da parte dell'Agenzia delle entrate per permettere ai sostituti d'imposta di operare, con certezza e senza ulteriori conguagli, secondo le effettive finalità della norma.

**Conguaglio 2011** - Detta modifica legislativa, come sopra menzionato, comporta la sua immediata applicazione da parte dei sostituti d'imposta, in particolare:

- per i lavoratori cessati (per i quali non è ancora stato elaborato l'ultimo cedolino paga) e quelli che cesseranno il rapporto di lavoro l'aumento dell'addizionale deve essere immediatamente applicato e l'ammontare complessivo dell'imposta deve essere trattenuto in un'unica soluzione;

- in sede di conguaglio di fine anno 2011 (termine per il conguaglio 28.2.2012) deve essere calcolata l'addizionale tenendo conto delle nuove aliquote, trattenendo il relativo ammontare in massimo 11 rate a partire dal mese successivo a quello del conguaglio (la trattenuta si deve concludere in ogni caso a novembre 2012);

- per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2011 per i quali l'addizionale è stata calcolata secondo la normativa precedente al decreto 201/2011, il conguaglio dell'addizionale potrà essere effettuato in un eventuale conguaglio complessivo presso altro datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).

**Federalismo regionale** - La modifica in commento, come sopra anticipato, si ripercuote anche sulla gestione del federalismo regionale dal 2012 (regioni a statuto ordinario), in particolare:

- le regioni possono, con propria legge regionale, aumentare o diminuire (onere a totale carico del bilancio della regione) l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF base (1,23% oppure nuova aliquota rideterminata a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 68/2011) nelle seguenti misure massime: 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 2,1 punti percentuali a decorrere dal 2015;
- le regioni possono (dal 2013) individuare aliquote differenziate per scaglioni di reddito ma questi ultimi non possono essere diversi da quelli dell'IRPEF nazionale;
- le regioni (escluse quelle impegnate nei piani di rientro del deficit sanitario) possono (dal 2013) disporre (costi a carico del proprio bilancio) detrazioni in favore della famiglia maggiorando le detrazioni previste dall'art.12 del TUIR ovvero disporre interventi diretti a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni (coefficiente familiare).

### **IRAP, costo del lavoro, donne e giovani**

Tra gli interventi del decreto "Salva Italia", spicca l'art. 2 finalizzato a introdurre disposizioni mirate allo sviluppo, in particolare:

- la deducibilità fiscale dell'IRAP determinata sul costo del lavoro;
- la deducibilità del costo corrispondente alle nuove assunzioni di donne e giovani.

**IRAP corrispondente al costo del lavoro** - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto in esame stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 (in pratica dal prossimo anno), risulta possibile portare in deduzione (principio di cassa) dalla base imponibile utile al calcolo delle imposte - reddito d'impresa - (art. 99, c.1, del TUIR) un importo pari all'IRAP (determinata a norma dell'art. 5 - società di capitali e enti commerciali, 5-bis - società di persone e imprese individuali, 6 - banche enti e società finanziarie, 7 - assicurazioni e 8 - persone fisiche e società semplici) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (quindi anche collaboratori, amministratori, stagisti, ecc.), e non più solo il 10%. L'importo da portare in deduzione deve essere calcolato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a) (contributi obbligatori, cuneo fiscale con gli incrementi disposti dal comma 2 dell'art. 2 in commento, apprendisti, disabili, inserimento, personale addetto alla ricerca -, 1-bis - indennità di trasferte nelle imprese di autotrasporto di merci -, 4-bis - deduzione forfettaria piccole imprese -, 4-bis.1 - deduzione forfettaria fino a un massimo di 5 dipendenti per i soggetti con produzione netta non superiore a Euro 400.000 - del D. Lgs. 446/1997).

In pratica, si deve calcolare il costo del lavoro, sottrarre le deduzioni di cui sopra, calcolare l'ammontare dell'IRAP (3,90%, generalità o 4,20%, società di capitali e enti commerciali concessionarie o 4,65%, banche enti e società finanziarie o 5,90% assicurazioni o 1,90%, settore agricolo) e portare il relativo ammontare in deduzione dalla base imponibile ai fini del calcolo delle imposte.

Il comma 2 del medesimo art. 2, dispone invece un aumento della deduzione c.d. "cuneo fiscale", da applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, per i lavoratori di sesso femminile (senza limiti di età) e giovani di età inferiore a 35 anni, impiegati a tempo indeterminato, in particolare la deduzione è ora così strutturata:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, Euro 4.600, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011) a Euro 10.600 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti);

- detta deduzione è aumentata (in alternativa) a Euro 9.200 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentata (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011) a Euro 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (Sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti).

Le deduzioni sono da ragguagliare ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e per i contratti part time sono da ridurre in misura proporzionale.

### **Trattamento di fine rapporto e di fine mandato**

Il comma 31 dell'art. 24 del decreto stabilisce che ai trattamenti di fine rapporto (TFR), le indennità equipollenti e le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (preavviso, patto di non concorrenza, incentivazioni all'esodo, integrazioni al TFR, somme risarcitorie da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, transazioni, ecc) nonché le indennità (che risultano da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto) percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipica e atipica (esempio co.co.co, co.co.pro) e le somme a titolo risarcitorio (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, transazioni, ecc.) relative alla risoluzione di detti rapporti (art. 17, c. 1, lettera a) e c), del TUIR), erogate in denaro o in natura, di importo complessivamente eccedente a Euro 1.000.000, non si applica il regime della tassazione separata di cui all'art. 19 del TUIR (articolo che regola la tassazione del TFR, delle altre indennità e delle indennità equipollenti).

La tassazione dei TFR, (aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente, con ritenuta d'acconto operata dal sostituto d'imposta del 20% - art. 24, DPR 600/1973), è invece regolamentata dall'art. 21 del TUIR, non menzionato dalla norma in commento, che comunque si ritiene applicabile per i trattamenti entro il predetto limite di un milione di euro.

Detti importi, secondo la nuova disposizione, devono concorrere alla formazione del reddito complessivo, vale a dire devono essere tassati con le aliquote per scaglioni di reddito (tassazione corrente).

Per quanto riguarda invece gli amministratori (collaborazioni tipiche, con previsione di erogazione di un TFR) delle società di capitali, viene precisato che le disposizioni sopra commentate si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualunque titolo erogati. Sarebbe quindi di capire che per tali soggetti non opera la franchigia di 1.000.000 di euro.

Le predette disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° 1.2011. Conseguentemente, può nascere l'obbligo da parte del sostituto d'imposta di applicare immediatamente tale nuovo criterio e da parte del lavoratore di dover effettuare il conguaglio d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi qualora il sostituto d'imposta non abbia più la possibilità di sistemare la tassazione (sempre che non intervenga direttamente l'Agenzia delle entrate in sede di riliquidazione delle imposte).

In ogni caso, vista la formulazione del testo legislativo poco chiara ci si auspica una correzione in sede di conversione in legge del decreto ovvero un chiarimento da parte degli organi competenti.

TFR	TFR	TFR	TFR
IMPORTI FINO A Euro 1.000.00		IMPORTI FINO A Euro 1.000.00	
Tassazione separata (formula specifica per i TFR)	Tassazione separata (aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente - il sostituto trattiene una ritenuta d'acconto del 20%)	Tassazione corrente	

### Libro unico del lavoro

L'art. 40, comma 4, del decreto, ha modificato, in materia di libro unico del lavoro, il comma 3 dell'art. 39 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) spostando il termine, del 16 del mese ivi stabilito per la registrazione dei dati, alla fine del mese successivo a quello di riferimento.

In pratica, già a partire dal libro unico del lavoro relativo al mese di novembre 2011, il datore di lavoro ha l'obbligo di compilare il libro unico del lavoro per la conservazione, con i prescritti dati, entro la fine del mese di dicembre 2011.

Resta fermo il termine del 16 per il versamento dei contributi e delle ritenute.

Con la predetta modifica si ritiene venga meno la precisazione fatta dal Ministero del lavoro (circ. 20/2008) con la quale aveva precisato che la finalità dell'aver individuato il termine di registrazione dei dati nel giorno 16 del mese successivo era stata quella di uniformare il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, con la conseguenza di non considerare tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia differito per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.



## Agevolazioni "prima casa" decadenza e rinuncia

### QUADRO NORMATIVO

La R.M. 31.10.2011, n. 105/E, riconosce al contribuente la facoltà di rinunciare al beneficio "prima casa" qualora non riesca a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto dell'abitazione.

In tale ipotesi, non è dovuta la sanzione del 30% di cui all'art. 1, co. 4, Nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Al contrario, il contribuente non può rinunciare volontariamente al bonus se non sussistono i requisiti che ha dichiarato di possedere al momento della stipula dell'atto di acquisto, in quanto, in tale ipotesi, le dichiarazioni prodotte in sede di rogito risultano mendaci.

Roberta Braga, Il Sole 24 ORE – La Settimana Fiscale, 30 dicembre 2011, n. 48, p. 31

**Benefici "prima casa" - requisiti di accesso:** per il soggetto che acquista a titolo oneroso la proprietà ovvero la nuda proprietà, o i diritti di abitazione, uso e di usufrutto su un immobile e che intende fruire delle agevolazioni "prima casa", devono ricorrere tassativamente alcune condizioni soggettive ed oggettive (CC.MM. 12.8.2005, n. 38/E e 22.1.2008, n. 3/E):

- l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui il compratore ha o si impegna ad acquisire, entro il termine di 18 mesi dall'acquisto, la residenza formale, o in cui esplica la sua attività, anche non lucrativa;
- il fabbricato deve consistere in un'abitazione non di lusso e, quindi, non deve presentare le caratteristiche di cui al D.M. 2.8.1969;
- in sede di atto di acquisto, l'acquirente è tenuto a dichiarare di voler fissare la residenza nel Comune dell'acquisto, sempre che non ve l'abbia già, di non essere titolare esclusivo o in comunione con altri di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un'altra casa idonea ad abitazione nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato e, infine, di non essere titolare neanche per quote di comproprietà o in regime di comunione legale in tutta la nazione di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su un'altra casa di abitazione acquistata dal compratore stesso o dal coniuge avvalendosi dei benefici "prima casa" ex art. 1, L. 22.4.1982, n. 168.

I benefici "prima casa" consistono nell'applicazione dell'Iva al 4% (o dell'imposta di registro al 3%) e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, rispettivamente pari a euro 168.

Si osserva che i benefici competono anche se l'acquisto dell'immobile "prima casa" avviene per successione o donazione, sempre che la volontà di avvalersene emerga da un'apposita dichiarazione (C.M. 7.10.2011, n. 44/E).

**Decadenza degli sconti "prima casa" - cause e conseguenze sanzionatorie:** è previsto il venir meno del bonus "prima casa" nei casi sotto elencati, con l'obbligo di corrispondere, oltre alla differenza di imposta (di registro o Iva, nonché ipotecaria e catastale), gli interessi di mora ed una sanzione amministrativa pari al 30% di tale differenza.

Come ha ribadito la C.M. 38/E/2005, spetta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l'atto, una volta accertata la decadenza dal regime di favore, provvedere al recupero delle somme dovute (artt. 16 e 17, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).

La decadenza si produce, in particolare, qualora il contribuente:

- non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto;
- abbia reso una dichiarazione falsa;
- venda o doni l'abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, sempre che non provveda al riacquisto, entro 1 anno dalla cessione, di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Nell'ultima ipotesi citata, si ricorda che l'intenzione di adibire il nuovo fabbricato a propria abitazione principale non deve necessariamente essere soddisfatta immediatamente dopo la stipula del contratto di compravendita, purché sia espressa entro un periodo non superiore a 3 mesi in concomitanza con circostanze particolari (esigenze di trasloco, lavori di ristrutturazione e via dicendo).

Inoltre, nella stessa ipotesi, il contribuente gode anche del credito di imposta per il riacquisto della "prima casa" ed entro l'anno indicato deve stipulare un atto di trasferimento con effetti reali, non essendo sufficiente un contratto preliminare di vendita; inoltre, se il nuovo immobile acquistato consta di un terreno, per non far decadere l'agevolazione occorre che esista almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura (R.M. 16.3.2004, n. 44/E).

Va rilevato che la decadenza si produce anche quando il mancato riacquisto entro l'anno è imputabile a causa di forza maggiore come, ad esempio, la necessità di definire i rapporti economici tra i coniugi in seguito a separazione personale.

Qualora la dichiarazione mendace espressa nel preliminare di vendita sia dovuta ad eventi successivi indipendenti dalla volontà del compratore, come l'acquisizione di un fabbricato idoneo ad abitazione per donazione o successione mortis causa, non si perde lo sconto "prima casa".

La decadenza è parziale e si limita alla quota parte e al box ceduti, se il contribuente rivende, entro 5 anni dall'acquisto, una quota parte dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" ed il relativo box, con la conseguente applicazione delle imposte ordinarie e della sanzione del 30% sulla quota parte e sul box oggetto di cessione.

Come ha chiarito la R.M. 8.8.2007, n. 213/E, la cessione della nuda proprietà di un immobile prima del decorso del quinquennio dalla data dell'acquisto implica la perdita del beneficio per la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto e, pertanto, l'applicazione al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto dei coefficienti di determinazione dei diritti di usufrutto di cui al prospetto dei coefficienti allegato al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito.

**R.M. 31.10.2011, n. 105/E:** l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 105/E/2011, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di revoca dell'agevolazione "prima casa", considerando il caso di un contribuente che, pur avendo assunto in atto l'impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo Comune, aveva deciso in epoca successiva di non adempiere a tale impegno per motivi personali.

**Requisito della residenza:** come accennato in precedenza, per l'accesso al bonus "prima casa", occorre, tra l'altro, che l'acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel Comune in cui intende acquistare l'immobile abitativo e che, in tale ultimo caso, renda la dichiarazione di impegno nell'atto di acquisto.

A sua volta, la C.M. 38/E/2005, par. 2.4, ha chiarito a buon diritto che, per la corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l'interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento in base all'art. 18, co. 1 e 2, D.P.R. 30.5.1989, n. 223.

La dichiarazione dell'acquirente di voler stabilire la residenza nei 18 mesi è prevista dalla legge a pena di decadenza dall'agevolazione.

La decadenza si verifica alla scadenza del 18° mese dalla data dell'atto e, di conseguenza, prima di tale scadenza, il contribuente risulta ancora nei termini per adempiere all'impegno preso.

**Rinuncia volontaria agli sconti "prima casa":** non è stabilita dal Legislatore la possibilità di rinunciare di propria spontanea volontà all'agevolazione de quo, pagando semplicemente la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata e senza l'applicazione di sanzioni.

Secondo la Cass., Sent. 28.6.2000 n. 8784, non è possibile conseguire l'agevolazione prevista per l'acquisto della "prima casa" attraverso la rinuncia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della stessa disciplina, in quanto la dichiarazione di voler fruire del beneficio non è revocabile per definizione, a maggior ragione in vista di un successivo atto di acquisto.

Tuttavia, per l'Amministrazione finanziaria, quando la dichiarazione resa in atto dal contribuente non concerne la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici (impossidenza di una abitazione sita nel medesimo Comune dell'immobile che si intende acquistare, novità nella fruizione dell'agevolazione e residenza nel Comune in cui è situato l'immobile), ma l'impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data dell'atto, è chiaro che, perché sia soddisfatto il requisito della residenza, il contribuente deve adottare un determinato comportamento in un momento successivo alla stipula dell'atto.

Ne deriva che la dichiarazione resa risulterà mendace, e si realizzerà la decadenza dall'agevolazione, solo qualora, decorsi i 18 mesi, contribuente non abbia effettuato il cambio di residenza.

Trattandosi di una situazione particolare, legata alla condotta del contribuente, qualora sia ancora pendente il termine di 18 mesi per trasferimento della residenza, se l'acquirente impossibilitato ad osservare l'impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile.

<b>DECADENZA dalle AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" REGOLE di UTILIZZO del RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	
Presupposti di utilizzo	La violazione non è stata già constatata o non sono iniziati ispezioni, accessi e verifiche od altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione o i soggetti per cui ha agito abbiano avuto formale conoscenza
Procedura operativa	Il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto, con cui dichiara l'avvenuta decadenza dall'agevolazione, richiede la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Dopo la presentazione dell'istanza, l'Ufficio procede alla riliquidazione dell'atto presentato alla registrazione e notifica uno specifico avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi calcolati a partire dalla data di stipula dell'atto di compravendita
Effetti dell'utilizzo	La procedura si perfeziona a seguito del versamento da parte del contribuente della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi liquidati dall'Ufficio entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione

**Modalità di presentazione della rinuncia volontaria:** quando l'acquirente non intende adempiere all'impegno assunto in sede di stipula dell'atto, deve presentare un'apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato contenente, da un lato, la revoca della dichiarazione d'intenti espressa in atto di voler trasferire la propria residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall'acquisto e, dall'altro, la richiesta di riliquidazione dell'imposta assolta in fase di registrazione.

L'istanza va presentata sia nel caso in cui l'atto per il quale si sia fruito delle agevolazioni "prima casa" sia stato assoggettato ad imposta di registro sia per quelli assoggettati ad Iva.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio riliquiderà l'atto di compravendita e notificherà un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta, nonché degli interessi conteggiati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

**Applicazione della sanzione del 30%:** in caso di rinuncia ai benefici "prima casa" per impossibilità a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi, non è dovuta la sanzione pari al 30% ex art. 1, co. 4, Nota II-bis), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986.

Infatti, entro il termine di 18 mesi dalla data dell'atto, non è imputabile al contribuente l'inadempimento dell'impegno assunto con il conseguente venir meno dall'agevolazione.

Per contro, una volta decorso il termine di 18 mesi dalla data dell'atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all'ufficio dell'agenzia un'istanza con la quale revochi la dichiarazione di intenti, si verifica ipso iure la decadenza dall'agevolazione goduta in sede di registrazione dell'atto.

**Utilizzabilità del meccanismo del ravvedimento operoso:** in caso di decadenza della sanzione del 30% per decorso del termine di 18 mesi utile per l'acquisizione della residenza, il contribuente potrà in ogni caso accedere, qualora ne sussistano i presupposti, allo strumento del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, sanando spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito, beneficiando di sanzioni contenute.

A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto, con cui dichiara l'avvenuta perdita del beneficio per decadenza dall'agevolazione, chiedendo la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio procederà alla riliquidazione dell'atto presentato alla registrazione e notificherà uno specifico avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

In ultima istanza, sulla base della liquidazione operata dall'Ufficio, il contribuente perfezionerà il ravvedimento, assolvendo la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

I diversi termini cui si ricollegano, in base all'art. 13, D.Lgs. 472/1997, differenti riduzioni delle sanzioni decorrono dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto e, quindi, dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione.

La procedura in parola si rende applicabile sia agli atti assoggettati ad imposta di registro sia a quelli soggetti ad Iva.



## Ristrutturazioni edilizie, sconto del 36% senza scadenze e un altro anno per il 55%

*Il Dl 201 ha stabilizzato le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi. Dal 2013 l'incentivo del 55% confluirà in quello del 36% che riguarderà anche interventi per il risparmio energetico, inclusa l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili.*

Stefano Setti, Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio, 19-24 dicembre 2011, n. 49/50, p. 12

Niente più scadenze per lo sconto del 36% e proroga di un anno per la detrazione del 55 per cento. Dal primo gennaio 2013 anche l'incentivo alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico diventerà strutturale passando però dal 55 al 36 per cento.

### Il 36% diventa strutturale

Il decreto legge 201/2011 (pubblicato sulla Gu del 6 dicembre 2011) ha stabilito che la detrazione Irpef del 36% prevista per le ristrutturazioni, dal 1° gennaio 2012 sarà a regime. Ne consegue che non vi sarà più la necessità delle consuete proroghe alle quali i contribuenti normalmente erano abituati. Il beneficio diviene strutturale in conseguenza del fatto che il Dl in esame è intervenuto modificando direttamente il Tuir (Dpr 917/1986).

### Altri 12 mesi per il 55%

Il decreto legge, così come auspicato dagli operatori, è intervenuto anche in merito alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e più precisamente sulla detrazione fiscale del 55 per cento. Più nel dettaglio il Dl in commento è intervenuto sulla legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) spostando dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la scadenza della detrazione del 55% così come disciplinata dalla normativa vigente (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006). Inoltre, dalla lettura dell'articolo 4 del Dl in esame si evince che a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le spese destinate alla realizzazione di opere per il risparmio energetico saranno messe a regime, ma in tal caso la detrazione passerà dal 55 al 36 per cento. Va da sé che fino al 31 dicembre 2012 gli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino a tale data potranno beneficiare di una detrazione pari al 55%, invece, per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2013 la detrazione sarà messa a regime e assorbita dalla detrazione del 36 per cento. L'articolo 4, comma 1, lettera h), inserisce infatti nell'elenco degli interventi che possono beneficiare del 36% anche quelli «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia». Sempre la lettera h) precisa inoltre che tali interventi «possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

### Gli interventi ammessi

La detrazione Irpef del 36% attiene alle spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Tra le spese per le quali compete la detrazione, il decreto salva Italia ha chiarito, incrementando rispetto al passato gli interventi agevolati, che rientrano:

- la ricostruzione e ripristino di unità danneggiate da eventi calamitosi (esondazioni, alluvioni, terremoti e quant'altro);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale (le parti comuni sono: suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all'uso comune, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature eccetera);
- la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze;
- gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
- l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- gli interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell'inquinamento acustico;
- la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti da fonti rinnovabili;
- l'adozione di misure antisismiche;
- la bonifica dall'amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici.

È stata confermata l'estensione dell'agevolazione fiscale anche per le spese riguardanti la progettazione e le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. Inoltre, è stato confermato il beneficio alla detrazione, nel limite del 25% del prezzo dell'unità immobiliare acquistato (ovvero assegnato), in presenza di interventi eseguiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i 6 mesi successivi, procedono alla cessione dell'unità. La norma detta, inoltre, regole anche per il caso in cui l'intervento edilizio assoggettabile al beneficio costituisca nei fatti il continuo di un'attività edilizia già avviata negli anni precedenti. In tale fattispecie, per il calcolo delle spese detraibili si dovranno tenere in considerazione anche le spese sostenute negli anni precedenti. Si mettono in evidenza, inoltre, altre disposizioni di dettaglio:

- a) per gli interventi eseguiti su beni immobili a servizio dell'attività professionale (*rectius* su beni adibiti all'esercizio dell'arte, della professione o dell'attività commerciale) la detrazione dovrà essere ridotta del 50%;
- b) in caso di interventi su beni immobili culturali o comunque vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 la detrazione sarà cumulabile con le agevolazioni già previste per tali beni che saranno tuttavia ridotte del 50%;
- c) inoltre, qualora l'immobile sia venduto, la detrazione utilizzata si trasmette all'acquirente persona fisica dell'immobile, ma resta ferma la possibilità che le parti si accordino diversamente;
- d) infine, in caso di decesso dell'avente diritto, il beneficio si trasmette per intero all'erede che mantenga la detenzione materiale e diretta del bene.

## Le spese escluse

Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione:

- gli interessi passivi pagati per mutui, anticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio;
- i costi di trasloco o di custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

### Le altre novità del 2011

Si ricorda che il DI 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2011, n. 110 (c.d. Decreto Sviluppo - in vigore dal 14 maggio 2011) ha apportato delle semplificazioni «operative» allo scopo di poter beneficiare, ai fini delle ristrutturazioni edilizie, della detrazione Irpef del 36% e più precisamente:

- a far data dal 14 maggio 2011, il decreto sviluppo ha abrogato il comma 19 dell'art. 1 della legge 244/2007. Con l'abrogazione di tale comma è venuto meno, anche per l'agevolazione Irpef del 36% (infatti, per beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% non sussisteva più tale obbligo già a decorrere dal 1° gennaio 2008), l'obbligo di distinta indicazione nella fattura del costo della manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi agevolati;

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Dm 41/1998 a far data dal 14 maggio 2011, sostituendo la precedente formulazione, stabilisce che al fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale Irpef del 36% il contribuente dovrà «indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Sulla base di quanto sopra si evince che per i lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef del 36%, viene meno l'obbligo di preventivo invio della «Comunicazione di inizio lavori» all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Il soggetto che vorrà fruire della detrazione fiscale del 36% (per i lavori iniziati dopo il 14 maggio 2011, quindi, fino a tale data valgono le regole ordinarie previste prima del decreto sviluppo) dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si sono effettuati i lavori (a puro titolo esemplificativo: Unico/2012 ovvero nel 730/2012 per l'anno d'imposta 2011), le seguenti informazioni:

- dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;

- estremi di registrazione dell'atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione) nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell'immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario);

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, infine, essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all'interno del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Più precisamente, oltre alla comunicazione alla Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento, il contribuente dovrà essere in possesso:

- della domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito);

- delle ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta;

- della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- della dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;

- delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Infine, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2010, in seguito all'obbligo introdotto dall'art. 25 del DI 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», le banche e le Poste Italiane SpA devono operare una ritenuta del 10% sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 55% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici. La Manovra correttiva ha modificato, per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, la misura della ritenuta d'acconto da applicare, infatti si è passati dal 10 al 4 per cento.

## Appalti



## Dietrofront sulle gare per gli incarichi di progettazione Costo del lavoro nelle offerte

*Il DI 201/2011 ha cancellato l'innalzamento da 100mila a 193mila euro per il ricorso della procedura negoziata per affidare gli incarichi di progettazione introdotto dalla legge 180/2011 meno di un mese fa. Sopra i 100mila torna quindi l'obbligo di gara.*

Roberto Mangani, Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio, 19-24 dicembre 2011, n. 49/50, p. 6

Oltre che con le nuove disposizioni in materia di infrastrutture strategiche e project financing, il decreto legge 201/2011 interviene anche nella materia più generale degli appalti pubblici, attraverso alcune modifiche e innovazioni al Dlgs 163/2006, contenute principalmente all'articolo 44.

### Centrali di committenza

Una prima novità è contenuta in realtà nell'articolo 23, comma 4, in quanto ricompresa nelle misure dirette alla riduzione dei costi. Attraverso l'introduzione di un comma 3-bis all'articolo 33 del Dlgs 163 viene sancito un vero e proprio obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di servirsi di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. A tal fine possono ricorrere sia allo strumento dell'unione dei Comuni, previsto dall'articolo 32 del Testo unico degli enti locali, sia a un apposito accordo consortile. Questo obbligo non ha tuttavia applicazione immediata, essendo stabilito che riguardi tutti gli affidamenti da effettuare a decorrere dal 1° aprile 2012.

### Costo del lavoro

Venendo alle novità contenute nell'articolo 44, la prima riguarda l'abrogazione della disposizione – che era stata introdotta dal DI 70/2011 (c.d. decreto sviluppo) – secondo cui l'offerta migliore doveva essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale. In realtà la norma – introdotta attraverso l'inserimento del comma 3-bis dell'articolo 81, che viene appunto abrogato – si era rivelata fin da subito di difficile applicazione. Non era chiaro, infatti, attraverso quale meccanismo si dovessero sterilizzare nell'ambito dell'offerta le spese relative al costo del personale, giacché queste rappresentano un costo interno di cui l'impresa concorrente tiene conto, insieme evidentemente alle altre componenti, per definire l'entità della sua offerta. Opportunamente il DI 201/2011 elimina quest'obbligo. Viene peraltro ribadito, attraverso il richiamo a norme già contenute nel Dlgs 163, che l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e dalle misure in materia di sicurezza viene comunque assicurata dalle disposizioni che:

- a) impongono alle stazioni appaltanti di valutare che il valore economico dell'importo a base d'asta e dell'offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza;
- b) stabiliscono che il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta;
- c) prevedono che in sede di verifica dell'anomalia non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza.

### Le varianti

Precisazioni di ordine meramente temporale riguardano invece le innovazioni in tema di varianti introdotte dal DI 70/2011. La prima innovazione riguardava le varianti da apportare nell'esclusivo

interesse dell'amministrazione – disciplinate dall'articolo 132, comma 3, del Dlgs 163 – finalizzate al miglioramento dell'opera, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve comunque trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; il DI 70/2011 ha stabilito che tale somma vada calcolata al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. La seconda novità in tema di varianti riguardava le infrastrutture strategiche. In base all'articolo 169, comma 3, del Dlgs 163, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Cipe in sede di redazione del progetto definitivo o in fase di realizzazione sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore – senza necessità di un nuovo passaggio al Cipe – ove non comportino una diversa localizzazione o sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti. Il DI 70/2011 ha aggiunto, oltre a queste condizioni, che le varianti non devono comportare l'utilizzo di una quota superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Il DI 201/2011 delimita l'applicazione temporale delle due novità introdotte dal DI 70/2011, stabilendo che esse riguardano solo i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, cioè dopo il 14 maggio 2011. Per i contratti stipulati anteriormente, quindi, la disciplina sulle varianti non incontra le condizioni ulteriormente restrittive introdotte dal DI 70/2011.

### **La progettazione**

Il comma 5 dell'articolo 44 elimina la novità recentemente introdotta dall'articolo 12 della legge 180/2011 (c.d. statuto delle imprese) in materia di affidamento degli incarichi di progettazione, nonché degli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori e di collaudo. Tale innovazione prevedeva che la soglia per l'affidamento di questa tipologia di incarichi tramite una procedura negoziata a inviti – da svolgere invitando almeno cinque soggetti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza – venisse innalzata da 100.000 euro all'importo corrispondente alle soglie comunitarie (a oggi pari a 125.000 euro o 193.000 euro a seconda della natura dell'ente committente). Questo innalzamento viene eliminato dal DI 201/2011. Di conseguenza la soglia per ricorrere all'affidamento tramite procedura negoziata semplificata è riportata a 100.000 euro, mentre sopra tale importo riprendono vigore le regole canoniche che prevedono lo svolgimento di una procedura di gara di tipo tradizionale anche per gli incarichi sottosoglia. In sostanza viene ripristinata la situazione previgente che, nell'ambito degli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevede una prima fascia di incarichi, ricompresa tra 100.000 euro e la soglia comunitaria, per i quali trovano applicazione le regole che impongono il ricorso alle ordinarie procedure di gara; e una seconda fascia di incarichi, fino a 100.000 euro, per i quali è consentito l'affidamento tramite procedura negoziata.

### **I lotti funzionali**

Il concetto di lotto funzionale trova la sua consacrazione nell'ambito dei principi generali che presidono all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici. Attraverso l'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 2 del Dlgs 163 – operato dall'articolo 44, comma 7 del DI 201/2011 – viene infatti stabilito che, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese nel mercato dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, purché ciò sia possibile ed economicamente conveniente e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. Quest'ultimo riferimento, in particolare, sembra volersi riferire al divieto di frazionamento artificioso degli appalti – peraltro riprodotto all'articolo 29, comma 4, del Dlgs 163 – che ricorre nell'ipotesi di suddivisione di un appalto di maggiori dimensioni in più appalti di minori dimensioni che non trova alcuna giustificazione economica e funzionale, ma ha l'unico scopo di sottrarre l'affidamento alle regole più rigorose che sarebbero state applicate se la suddivisione non vi fosse stata. L'obbligo imposto alle stazioni appaltanti di suddividere l'appalto in più lotti funzionali è comunque sottoposto ad alcune condizioni indicate dallo stesso legislatore, il cui rispetto sta proprio a evidenziare che non siamo di fronte a un'ipotesi di frazionamento

artificioso, come tale vietato dalle norme comunitarie e nazionali. Le condizioni sono sostanzialmente tre. La prima attiene alla materiale possibilità di operare la suddivisione in lotti, il che sembra far riferimento alla fattibilità dell'operazione da un punto di vista strettamente tecnico. La seconda condizione è che la suddivisione sia economicamente conveniente, cioè che, almeno secondo una previsione ragionevole, si possano ottenere risparmi maggiori rispetto all'ipotesi di appalto unitario. Condizione il cui accertamento appare peraltro estremamente difficoltoso, essendo tutt'altro che agevole stabilire a priori se sia più conveniente far luogo a un affidamento unitario o a più affidamenti separati. La terza condizione è insita nello stesso concetto di lotto funzionale. La suddivisione in più lotti deve comunque garantire che il singolo lotto oggetto di affidamento separato abbia di per sé una sua funzionalità, cioè consenta una utilizzazione compiuta. Non è invece possibile procedere alla suddivisione in lotti quando le singole parti del lavoro, del servizio o della fornitura siano inserite nell'ambito di una prestazione complessiva che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Va rilevato che la norma si sovrappone – e, si deve ritenere, sostituisce – a una disposizione analoga, anche se non coincidente, recentemente introdotta dalla legge 180/2011 (Statuto delle imprese), che peraltro non conteneva un riferimento esplicito alla nozione di lotto funzionale. Sempre nell'ottica di favorire le piccole e medie imprese viene inserito un ulteriore comma 1-ter all'articolo 2 del Dlgs 163. Esso contiene una previsione in realtà generica che vuole garantire il coinvolgimento di tali imprese nella realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative. Si tratta più che altro di un'affermazione di principio, non essendo specificato attraverso quali modalità tale coinvolgimento debba essere assicurato, il che lascia ai singoli enti committenti l'onere della relativa individuazione.

#### **La consultazione preliminare**

Attraverso l'inserimento dell'articolo 112-bis al Dlgs 163 – operato dal comma 8 dell'articolo 44 – viene introdotto il nuovo istituto della consultazione preliminare – applicabile solo alle gare bandite dopo il 6 dicembre 2011 – sul progetto posto a base di gara, che viene peraltro limitata ai lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro affidati tramite procedura ristretta. Viene esplicitamente previsto che tale istituto trovi applicazione anche nei settori speciali. La norma appare alquanto generica, limitandosi a stabilire che in sede di consultazione deve essere garantito il contraddittorio tra le parti. Non viene invece dettata alcuna prescrizione specifica né in merito alle modalità di svolgimento, né relativamente all'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla consultazione, che si deve ritenere debbano comprendere il/i progettista/i e i concorrenti che hanno chiesto di essere invitati alla procedura. Ma soprattutto manca qualunque indicazione normativa sui possibili effetti di tale consultazione, cosicché quest'ultima rischia di risolversi in un ulteriore appesantimento procedurale da cui non deriva alcuna conseguenza concreta. In alternativa, si potrebbe ipotizzare che dagli esiti di questa consultazione la stazione appaltante possa trarre elementi per eventuali modifiche del progetto, il che presuppone tuttavia che la consultazione si svolga dopo le richieste di invito ma prima dell'invio delle lettere di invito.

#### **Le opere di urbanizzazione**

L'articolo 45, comma 1, attraverso una riscrittura dell'articolo 16 del Dpr 380/2001, stabilisce che la realizzazione delle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria sia sottratta alle regole del Dlgs 163. Viene quindi meno l'obbligo di selezionare l'esecutore di tali opere attraverso una procedura negoziata a inviti, fino a oggi previsto dall'articolo 122, comma 7 del Dlgs 163.

## Energia



## Più attenzione alla normativa tecnica tra le novità del quarto conto energia

Il "quarto conto energia", di cui al D.M. 5 maggio 2011, apporta importanti novità alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica. Il provvedimento ridefinisce le categorie di impianti, specificando particolari criteri di posizionamento per gli impianti su edifici. Oltre alle tariffe incentivanti, sono previsti premi per impianti abbinati a un miglioramento dell'efficienza energetica a edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche, sostituzione di coperture in *eternit* o contenenti amianto, ma anche per impianti in piccoli comuni in regime di scambio sul posto, per "altri impianti", ovvero non su edifici ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite e per impianti realizzati con materiale realizzato all'interno dell'Ue. Significativi i richiami alla normativa tecnica sia per i moduli sia per le aziende produttrici degli stessi.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 40

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 [1] ha introdotto nuovi criteri di "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", operativi dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2016.

Analogamente ai precedenti decreti potranno beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici:

- di potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- che utilizzano moduli certificati in accordo con la norma CEI EN 61215, se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con *film* sottili;
- realizzati con componenti di nuova costruzione o, comunque, non già impiegati in altri impianti (si veda il D.M. 2 marzo 2009) e connessi alla rete

### Nuove categorie di impianti

Una lettura attenta e integrata del quarto conto energia mette in evidenza che, nei confronti dei valori delle tariffe incentivanti, le tipologie di impianti fotovoltaici vengono ridefinite rispetto alle categorie introdotte dai precedenti provvedimenti; in particolare, per gli impianti realizzati su edifici sono stati seguiti particolari criteri di posizionamento contenuti e descritti nell'Allegato II al D.M. 5 maggio 2011:

- moduli installati su coperture con pendenza fino a 5°;
- moduli installati complanarmente ai tetti a falda, con o senza sostituzione del materiale di rivestimento della copertura;
- moduli installati su tetti, aventi caratteristiche diverse dalle precedenti in modo complanare al piano tangente, con una tolleranza di  $\pm 10^\circ$ ;
- moduli installati in qualità di frangisole, collegati a superfici trasparenti;
- impianti su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline;
- impianti integrati con caratteristiche innovative;
- impianti a concentrazione e impianti con innovazione tecnologica;
- altri impianti (tutti le altre possibili soluzioni compresi gli impianti a terra).

## PICCOLI E GRANDI IMPIANTI

Rispetto ai decreti precedenti è stata introdotta una suddivisione in "piccoli" e "grandi" impianti.

Sono "piccoli impianti":

- quelli inferiori a 1 MW su edifici;
- quelli inferiori 200 kW non su edificio operanti in regime di scambio sul posto;
- quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche.

Sono "grandi impianti" tutte le altre tipologie.

### Nuove tariffe

I valori assoluti delle nuove tariffe risultano ridotti rispetto ai precedenti, ma tenuta in debito conto la riduzione di costo dei principali componenti fotovoltaici di questi anni, è possibile affermare che:

- in media - e in valore relativo - le nuove tariffe sono, salvo casi particolari, allineate con il passato;
- il costo dell'energia elettrica in Italia è tra i più alti dell'Unione europea e gli incentivi non pesano sui conti dello Stato, ma sulla componente tariffaria (A3) della bolletta;
- per impianti su edificio o altri, di potenza minore di 200 kW, la riduzione percentuale media delle tariffe a fine 2011 è compresa fra il 23% e il 27% rispetto a quelle di giugno 2011;
- per impianti di potenza superiore a 200 kW, la riduzione percentuale media delle tariffe a fine 2011 è compresa fra il 24% e il 35% e dello stesso ordine di grandezza saranno le riduzioni dell'anno successivo;
- a decorrere dal primo semestre 2013, le tariffe assumono valore omnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico;
- sulla quota di energia autoconsumata, è attribuita una tariffa premio.

### Impianti su edificio e altri impianti

Le tariffe incentivanti, applicabili agli impianti su edificio e agli altri impianti, sono riportate in *tabella 1*.

Il nuovo schema prevede riduzioni mensili delle tariffe incentivanti fino alla fine del 2011 e successivamente riduzioni semestrali.

Gli impianti, i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante a impianti realizzati su edifici e quella spettante agli altri impianti.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), se il soggetto responsabile è un ente locale o una regione, si applica, indipendentemente dalla effettiva tipologia di installazione, la tariffa incentivante relativa agli impianti su edifici.

### Impianti integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione

Le tariffe incentivanti, applicabili agli impianti integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione, sono uguali e sono state riportate nelle *tabelle 5, 6, 7, 8*.

A decorrere dal 2015, questi impianti accedono alle tariffe previste per gli impianti solari fotovoltaici, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi di potenza.

### Caratteristiche innovative e integrazione

Affinché un impianto possa essere considerato integrato e avente caratteristiche innovative, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, le seguenti caratteristiche:

- moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali coperture degli edifici, superfici opache verticali, superfici trasparenti o semitrasparenti, superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;

- moduli e componenti che introducano significative innovazioni di carattere tecnologico e prestazionale;
  - moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali come la protezione o regolazione termica dell'edificio. In particolare, il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito
  - moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
  - moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
- I componenti dovranno essere installati perlomeno secondo le seguenti modalità:
- i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
  - i moduli devono, comunque, svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
  - da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve, comunque, inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

**Tabella 1**

TARIFE INCENTIVANTI SU EDIFICIO E ALTRI IMPIANTI DEL QUARTO CONTO ENERGIA NEL 2011														
[kW]	Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Impianti sugli edifici (Euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (Euro/kWh)	Impianti sugli edifici (Euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (Euro/kWh)	Impianti sugli edifici (Euro/kWh)	Altri impianti fotovoltaici (Euro/kWh)								
1 ≤ P ≤ 3	0,387	0,344	0,379	0,361	0,345	0,320	0,298	0,261	0,281	0,302	0,316	0,337	0,368	0,327
3 ≤ P ≤ 20	0,356	0,319	0,349	0,325	0,310	0,288	0,268	0,238	0,256	0,276	0,289	0,312	0,339	0,303
20 ≤ P ≤ 200	0,338	0,306	0,331	0,307	0,293	0,272	0,253	0,224	0,240	0,258	0,271	0,300	0,321	0,291

$200 \leq P \leq 1.000$	0,325	0,291	0,315	0,298	0,285	0,265	0,246	0,189	0,210	0,233	0,245	0,276	0,303	0,263
$1.000 \leq P \leq 5.000$	0,314	0,277	0,298	0,278	0,256	0,233	0,212	0,181	0,201	0,233	0,243	0,264	0,280	0,250
$P \geq 5.000$	0,299	0,264	0,284	0,264	0,243	0,221	0,199	0,172	0,191	0,212	0,231	0,251	0,269	0,238

**Tabella 2**

**TARIFE INCENTIVANTI SU EDIFICIO E ALTRI IMPIANTI DEL QUARTO CONTO ENERGIA NEL 2012**

[kW]	1° semestre 2012		2° semestre 2012	
	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	Altri impianti fotovoltaici
	(Euro/kWh)	(Euro/kWh)	(Euro/kWh)	(Euro/kWh)
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 \leq P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 \leq P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 \leq P \leq 1.000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1.000 \leq P \leq 5.000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P \geq 5.000$	0,171	0,148	0,154	0,133

**Impianti con innovazione tecnologica**

Le caratteristiche di questa categoria di impianti verranno definite da un futuro decreto.

**Premi**

Analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti, il D.M. 5 maggio 2011 riconosce, oltre alla tariffa incentivante, premi per impianti abbinati a un miglioramento dell'efficienza energetica a edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche.

La maggiorazione percentuale è pari alla metà della percentuale di riduzione (di almeno il 10%) degli indici di prestazione energetica, con un limite massimo del 30%, a patto che le opere siano effettuate dopo l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Per gli edifici di nuova costruzione, la maggiorazione percentuale è pari al 30%, a fronte di una riduzione del 50% della prestazione energetica dell'involucro edilizio.

Il D.M. 5 maggio 2011 ha modificato gli indici rispetto ai quali calcolare il miglioramento della prestazione energetica. Per edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche si utilizzano gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio. Per gli edifici di nuova costruzione, è previsto il confronto con gli indici di raffrescamento estivo e climatizzazione invernale del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" (in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 59).

Saranno ammessi al premio solo i piccoli impianti ubicati sugli edifici.

L'accesso al premio esclude l'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio, come il 55% o incentivi che lo sostituiranno.

Altri premi sono previsti per:

- sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
- impianti in piccoli comuni in regime di scambio sul posto;
- altri impianti ovvero non su edifici ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite;
- impianti realizzati con materia- le realizzato all'interno dell'Unione europea.

Per gli impianti classificati su edifici installati in sostituzione di coperture in *eternit*, le tariffe sono incrementate in misura fissa di 5 cEuro/kW.

Per gli impianti classificati nella tipologia "su edifici", operanti in regime di scambio sul posto, il cui soggetto responsabile siano comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le tariffe sono incrementate del 5%.

Per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia "su edifici", ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, D.Lgs. n. 152/2006), le tariffe sono incrementate del 5%.

Per gli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia, per non meno del 60%, riconducibile a produzione realizzata all'interno dell'Unione europea, è prevista una maggiorazione del 10% dell'incentivo.

I premi, per specifiche tipologie e applicazioni di impianti, ivi incluso il premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia, non sono tra loro cumulabili.

**Tabella 3**

<b>TARIFE INCENTIVANTI SU EDIFICIO E ALTRI IMPIANTI DEL QUARTO CONTO ENERGIA NEL 2013</b>				
[kW]	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
	Tariffa onnicomprensiva (Euro/kWh)	Tariffa premio sull'autoconsumo (Euro/kWh)	Tariffa onnicomprensiva (Euro/kWh)	Tariffa premio sull'autoconsumo (Euro/kWh)
1 ≤ P ≤ 3	0,375	0,23	0,346	0,201

$3 \leq P \leq 20$	0,352	0,207	0,329	0,184
$20 \leq P \leq 200$	0,299	0,195	0,276	0,172
$200 \leq P \leq 1.000$	0,281	0,183	0,239	0,141
$1.000 \leq P \leq 5.000$	0,227	0,149	0,205	0,127
$P \geq 5.000$	0,218	0,140	0,199	0,121

**Tabella 4**

**TARIFE INCENTIVANTI SU EDIFICIO E ALTRI IMPIANTI DEL QUARTO CONTO ENERGIA DAL SECONDO SEMESTRE 2013**

	1° semestre	2° semestre
2013		9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%

**Tabella 5**

**TARIFE INCENTIVANTI PER IL 2011**

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[Euro/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,427

$20 \leq P \leq 200$	0,388
$P \geq 200$	0,359

**Tabella 6**

<b>TARIFFE INCENTIVANTI PER IL 2012</b>		
<b>Intervallo di potenza [kW]</b>	<b>1° semestre [Euro/kWh]</b>	<b>2° semestre [Euro/kWh]</b>
$1 \leq P \leq 20$	0,418	0,41
$20 \leq P \leq 200$	0,380	0,373
$P \geq 200$	0,352	0,345

**Tabella 7**

<b>TARIFFE INCENTIVANTI PER IL PRIMO SEMESTRE 2013</b>		
<b>Intervallo di potenza [kW]</b>	<b>Tariffa onnicomprensiva [kWh]</b>	<b>Tariffa premio sull'autoconsumo [Euro/kWh]</b>
$1 \leq P \leq 20$	0,543	0,398
$20 \leq P \leq 200$	0,464	0,361
$P \geq 200$	0,432	0,334

**Tabella 8**

<b>TARIFFE INCENTIVANTI PER I SEMESTRI SUCCESSIVI</b>		
	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>
2013		3%
2014	4%	4%

**NOVITA' NELLA DIREZIONE DELLA QUALITA'**

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 "attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (in S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71), è richiesto che, dal 29 marzo 2012, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto richiedente trasmetta al GSE il certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

Inoltre, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, sarà necessario produrre al GSE anche:

- il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile;
- un certificato attestante che l'azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale);
- un certificato di ispezione di fabbrica, relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo, notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Gli *inverter* utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 dovranno rispettare requisiti più stringenti rispetto a ora, per tener conto delle esigenze della rete elettrica, in particolare:

- mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
- aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
- consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
- limitare la potenza immessa in rete, per ridurre le variazioni di tensione della rete;
- evitare la possibilità che gli *inverter* possano alimentare i carichi elettrici della rete, in assenza di tensione sulla cabina della rete.

Nuovi requisiti prestazionali dell'impianto e relative modalità di collaudo sono infine allo studio in sede del GdI4 del CT 82 del CEI e saranno pubblicati nella forma di una variante della Guida n. 82-25, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del "quarto conto energia".

**AREE AGRICOLE**

Un caso particolare è quello delle aree agricole. Qualora vi sia unico proprietario, l'impianto non deve avere una taglia superiore a 1 MW e, in caso di vicinanza ad altro impianto, la distanza tra i due non può essere inferiore a 2 km. Sono fatti salvi gli impianti nel caso in cui i terreni siano abbandonati da almeno cinque anni e con titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto (oppure con titolo abilitativo richiesto entro il 1° gennaio 2011 e in esercizio entro un anno dal 28 marzo 2011). Le costruzioni rurali già accatastate, prima della data di entrata in esercizio dell'impianto, sono equiparate agli edifici.

[1] In Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2011, n. 109. Si veda il commento a pag. 74 di Ambiente&Sicurezza n. 13/2011.

## Energia

**Risparmio energetico - Certificazione energetica degli edifici, uno studio dal CNN**

*Pubblichiamo lo studio n. 342-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilisti dell'8 giugno 2011, sulla certificazione energetica degli edifici. Delle nuove disposizioni normative introdotte, dal D.Lgs. 28/2011, nel D.Lgs. 192/2005 quella che maggiormente interessa l'attività notarile è contenuta nella prima parte del comma 2-ter dell'art. 6.*

Consiglio Nazionale del Notariato, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 dicembre 2011, n. 897, p. 2160

L'art. 13 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto il comma 2-ter all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (portante attuazione a livello statale della dir. n. 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia), in base al quale nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita «apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».

La ripartizione di competenza legislativa sulla materia è operata dalla Costituzione con l'art. 117, che stabilisce:

- al comma 2: che la materia "ordinamento civile" (e quindi il dettare regole di forma e contenuto dei contratti) è riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
- al comma 3: che la materia "rendimento energetico nell'edilizia" è riservata alla competenza regionale (cosiddetta "legislazione concorrente"), nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, e ciò per effetto della connessione delle materie "governo del territorio" (e quindi edilizia ed urbanistica) e "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";
- nell'ambito delle materie di competenza regionale è riservata alle regioni, salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia regionale. Dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della dir. n. 2002/91/CE, non trovano più applicazione - nei rispettivi territori di competenza - le relative disposizioni statali.

Il principio da porre a base dell'interpretazione della norma si può riassumere come segue:

- la consegna della certificazione energetica dovrà aver luogo, evidentemente, solo qualora vi sia obbligo di dotazione della certificazione energetica;
- il comma 2-ter non troverà applicazione, pertanto, ogni qualvolta le norme ( statali o regionali) che siano vigenti in base al territorio in cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo di dotazione.

Pur considerando che il comma 2-ter parla di "compravendita" e che quindi l'applicazione potrebbe essere limitata solo a compravendita e fattispecie analoghe, si consiglia una interpretazione più "sistematica" applicando la disposizione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso per i quali è vigente l'obbligo di dotazione della certificazione energetica. La violazione degli obblighi inderogabili di dotazione, informazione e consegna non potrà avere riflessi sul piano della validità ed efficacia dei contratti, ma sarà fonte di responsabilità a carico dell'alienante/locatore inadempiente, con le conseguenze all'uopo previste dall'ordinamento (risarcimento danni, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).

### La norma

Il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 recante " Attuazione della dir. n. 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle dir. n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE" ha portato (anche) alcune modifiche significative alla normativa in materia di certificazione energetica.

Il decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 71 del 28 marzo 2011, s.o. 81/L, con entrata in vigore prevista, dal comma 1 dell'art. 47, per "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*" e quindi il 29 marzo 2011.

Il decreto trae origine dalla legge 96 del 4 giugno 2010, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009" e, in particolare, dall'art. 17, comma 1, con il quale sono stati dettati criteri direttivi per l'attuazione della dir. n. 2009/28/CE, in materia di energia da fonti rinnovabili. Il decreto si occupa di certificazione energetica degli edifici all'art. 13, che è del seguente letterale tenore: "1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione»;

b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica». Delle nuove disposizioni normative introdotte nel D.Lgs. 192/2005 quella che maggiormente interessa l'attività notarile è contenuta nella prima parte del comma 2-ter dell'art. 6.

### La competenza legislativa in materia

Prima di commentare la disposizione occorre una breve premessa sulla ripartizione di competenze legislative dettata, sulle materie in argomento, dall'art. 117 della Costituzione, che dispone quanto segue: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- da "a)" a "i)" omissis -

l) *giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;*

- da "m)" a "r)" omissis -

s) *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.*

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: - omissis - **governo del territorio;** - omissis - **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;** omissis - *Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.*

*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.*

*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. - omissis -".*

La materia della "certificazione energetica degli edifici" (o del "rendimento energetico nell'edilizia") non è espressamente indicata nella Costituzione; si tratta quindi di individuare quale sia la materia che comprenda o, meglio, quali siano le materie che, nel loro interagire, individuino il campo di interesse in cui il "rendimento energetico nell'edilizia" possa essere collocato.

Ci pare che si debbano prendere in considerazione due materie, entrambe richiamate al comma 3 dell'art. 117, e precisamente: - la materia "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia", e - la materia "governo del territorio", nell'ambito del quale, per consolidata interpretazione costituzionale, rientrano le materie dell'urbanistica e dell'edilizia, e quindi la disciplina degli "usi ammissibili sul territorio". La connessione di tali materie permette, senza particolari difficoltà interpretative, di collocare il "rendimento energetico nell'edilizia" nell'ambito della competenza legislativa regionale (cosiddette materie di " legislazione concorrente"), nel rispetto dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale (art. 117 Cost., comma 3).

Il comma 5 dell'art. 117 Cost., poi, attribuisce alle regioni la potestà di dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione Europea nell'ambito delle materie di competenza regionale (e quindi la competenza di dare attuazione alla dir. n. 2002/91/CE sul " Rendimento energetico nell'edilizia" spetta alle regioni) nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che deve disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Al riguardo è intervenuta la legge 11 del 4 febbraio 2005 ("Norme sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), che ha disciplinato le modalità di uso del potere di intervento sostitutivo e preventivo statale in caso di inerzia o ritardo delle regioni nel dare attuazione agli atti comunitari.

Lo Stato si è avvalso di tale potere (" sostitutivo") emanando il D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 ("Attuazione della dir. n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."), successivamente modificato - principalmente - dal D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006 ("Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, recante attuazione della dir. n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), che all'art. 17 contiene la prescritta "clausola di cedevolezza", disponendo quanto segue: *"In relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 11 del 4 febbraio 2005, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della dir. n. 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa dir. n. 2002/91/CE."* -. Pertanto, dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della dir. n. 2002/91/CE, non trovano più applicazione - nei rispettivi territori di competenza - le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 e le disposizioni statali attuative (beninteso limitatamente alle sole "materie di legislazione concorrente"), restando riservata all'ordinamento comunitario e alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.

Resta in ogni caso, invece, riservato alla competenza "esclusiva" dello Stato il potere di dettare norme sul contenuto e sulla forma dei contratti, anche quando i contratti siano riferiti a fattispecie per le quali si applichino le norme regionali in materia di certificazione energetica; il secondo comma dell'art. 117 Cost. riserva, infatti, alla competenza " esclusiva" dello Stato la materia "ordinamento civile".

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il rapporto tra normativa statale e normative regionali, in relazione all'attuazione della dir. n. 2002/91/CE, in estrema sintesi, si può risolvere come segue: - *è di competenza dello Stato*:

1. stabilire principi fondamentali in materia di certificazione energetica;
  2. emanare norme che regolano la forma e la struttura dei contratti in connessione con gli obblighi di dotazione della certificazione energetica;
  3. stabilire le sanzioni civilistiche applicabili in caso di violazione dei relativi obblighi;
- *è di competenza delle regioni (nel rispetto dei principi fondamentali espressi dalla normativa statale e dalla dir. n. 2002/91/CE)*:

1. stabilire le fattispecie in relazione alle quali si espliciti l'obbligo di dotazione della certificazione energetica (cioè stabilire quando e quale tipo di edificio debba essere dotato di certificazione energetica);
2. determinare quali siano i requisiti (di forma e di contenuto) dell'attestato di certificazione energetica e quali siano i soggetti abilitati alla redazione del documento.

In ogni caso, restando fermo per il notaio il dovere di rispettare la legge, dovranno essere rispettate, fino a che siano in vigore, anche quelle norme regionali che prescrivono obblighi per la redazione dei contratti, con ciò invadendo un campo riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

### **La prevalenza dell'obbligo di dotazione**

Il comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 detta una regola per il contenuto di contratti e pertanto rientra nella materia "ordinamento civile" che, per effetto del disposto del comma 2 dell'art. 117 Cost., è di competenza esclusiva dello Stato; essa trova quindi applicazione su tutto il territorio nazionale. Si riferisce però a una (o entra in connessione con una) fattispecie (l'obbligo di dotare un edificio di certificazione energetica), di competenza regionale, che è disciplinata: - da norme regionali nei territori di quelle regioni che hanno dato attuazione alla dir. n. 2002/91/CE; - da altre norme dello stesso D.Lgs. 192/2005 e da altre disposizioni statali di attuazione nei territori delle regioni che non hanno dato autonoma attuazione alla direttiva. Considerato che l'art. 13 del D.Lgs. 28/2011 ha altresì modificato l'art. 1 del D.Lgs. 192/2005, stabilendo espressamente che il D.Lgs. 192/2005 disciplina i "criteri generali" per "il trasferimento delle relative informazioni (n.d.r. in ordine alla certificazione energetica degli edifici) in sede di compravendita e locazione", si può dedurre, abbastanza agevolmente, che il D.Lgs. 192/2005 non è chiamato a disciplinare, in modo compiuto e definitivo, il trasferimento delle informazioni relative alla certificazione energetica in sede di compravendita e di locazione, ma lascia aperto uno spazio alla normazione di dettaglio che è dichiaratamente e principalmente devoluto alla competenza delle regioni e delle province autonome.

È pertanto necessario regolare il rapporto fra il comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (che disciplina il contenuto dei contratti), oltre che con le norme statali che disciplinano l'obbligo di dotazione della certificazione energetica, anche, e soprattutto, con le norme regionali, vigenti per territorio, che disciplinano la medesima materia, in modo che, comunque, su tutto il territorio nazionale, vengano attuati il trasferimento delle informazioni "energetiche" e la consegna della documentazione in ordine alla certificazione energetica ad acquirenti e locatari.

La prima considerazione da prospettare, e dalla quale ci pare non si possa prescindere, è che si può essere obbligati a consegnare un documento solo quando si è obbligati a predisporlo; l'obbligo di fornire informazioni e di consegnare la documentazione in ordine alla certificazione energetica, di cui al comma 2-ter e che peraltro rinvia da tale disposizione in modo indiretto, può trovare applicazione solo quando è vigente l'obbligo di dotare l'edificio *de quo* di certificazione energetica. Se così non fosse, sarebbe sempre la norma statale a stabilire quando sussiste l'obbligo di dotazione della certificazione energetica, mentre tale competenza, abbiamo visto, non spetta allo Stato quando le regioni hanno dato attuazione alla dir. n. 2002/91/CE.

Le norme che stabiliscono l'obbligo di dotazione devono pertanto avere prevalenza sul comma 2-ter, nel senso che quest'ultimo trova applicazione solo quando sia vigente l'obbligo di dotazione (quanto meno nella maggioranza dei casi; diremo in seguito di come si atteggino in relazione al

comma 2-ter l' " autodichiarazione del proprietario" prevista dalle Linee Guida Nazionali, la quasi analoga "Dichiarazione" prevista dalla normativa della Valle d'Aosta e la norma toscana che, in assenza di ACE, stabilisce che l'edificio deve essere automaticamente considerato in classe G).

Alla luce di quanto detto, il significato da attribuire al comma 2-ter è il seguente: *"Allorquando trovino applicazione le norme (statali o regionali) sull'obbligo di dotazione della certificazione energetica, nei contratti di compravendita (per l'esatta individuazione dei quali si rimanda al commento che segue) o di locazione deve essere inserita apposita clausola del contenuto indicato".*

La norma non detta una prescrizione assoluta e cioè che essa si debba applicare a ogni contratto "di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari", indipendentemente dall'assoggettamento o meno della fattispecie (per la tipologia contrattuale o per il tipo di edificio) all'obbligo di dotazione della certificazione energetica. Il comma 2-ter non regola in alcun modo l'obbligo di dotazione; stabilisce unicamente che si deve dare atto che sono stati adempiuti gli obblighi di informazione e consegna, che sono necessariamente "a valle" dell'obbligo di dotazione. Conseguentemente:

- in riferimento agli edifici siti nei territori delle regioni che non hanno dato autonoma attuazione alla dir. n. 2002/91/CE: l'ambito applicativo del comma 2-ter è delineato dalle altre disposizioni del medesimo D.Lgs. 192/2005 e dalle relative disposizioni statali di attuazione (in *primis* le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che disciplinano l'obbligo di dotazione;
- in riferimento agli edifici siti nei territori di quelle regioni che hanno invece dato attuazione alla direttiva: l'ambito applicativo del comma 2-ter è delineato dalle singole norme regionali che disciplinano l'obbligo di dotazione, in quanto trova applicazione la "clausola di cedevolezza" di cui all'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 (e pertanto le norme statali in materia di dotazione non sono vigenti, in quanto "sostituite" dalle relative disposizioni regionali);
- peraltro il comma 2-ter, pur se contenuto all'interno del D.Lgs. 192/2005, non è soggetto alla clausola di cedevolezza (in quanto trattasi di norma di diritto privato, che stabilisce una regola da osservare nella redazione dei contratti di compravendita e locazione) e pertanto è vigente in tutto il territorio nazionale.

In conclusione si può affermare quanto segue:

- in presenza di obbligo di dotazione della certificazione energetica sono presenti gli obblighi di informazione e consegna rivenienti indirettamente dal comma 2-ter;
- di conseguenza nei relativi contratti deve essere inserita l'apposita clausola prevista dal comma 2-ter;
- detti obblighi possono trovare, però, applicazione diversificata sul territorio nazionale in relazione alle diverse fattispecie di norme regionali e ciò con riferimento sia a ipotesi di esclusione dall'obbligo di dotazione o ad ampliamenti dello stesso, sia a diverse modalità stabilite dalle singole norme regionali per rendere effettiva l'informazione "energetica" che acquirente e locatario devono ricevere.

### **L'abrogato obbligo (statale) di allegazione**

Il D.Lgs. 192/2005 disponeva che l'attestato di certificazione energetica dovesse essere allegato in originale o in copia autentica all'atto di trasferimento e che la mancata allegazione determinava la nullità (relativa) dell'atto; le relative disposizioni, come ben noto, sono state abrogate dal D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008. L'abrogazione delle norme che disponevano l'obbligo di allegazione dell'ACE in caso di atto di trasferimento (e, in caso di locazione, l'obbligo di messa a disposizione del conduttore o di consegna allo stesso) ha portato l'Unione Europea ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per non puntuale attuazione della dir. n. 2002/91/CE, che, all'art. 7, stabilisce che l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario in caso di nuova costruzione e che il proprietario lo deve mettere a disposizione del futuro acquirente in caso di compravendita o del conduttore in caso di locazione.

Il comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 sembra quindi diretto ad adeguare la normativa interna alla disposizione dell'art. 7 della dir. n. 2002/91/CE, anche se tale ricostruzione "storica" non è particolarmente significativa ai fini dell'interpretazione della norma.

Per la verità, il nostro ordinamento conteneva - già e comunque - un obbligo di consegna di tale documento; infatti l'art. 1477, comma 3, cod. civ., stabilisce che "Il venditore deve pure consegnare... i documenti relativi... all'uso della cosa venduta" e fra tali documenti deve intendersi probabilmente compresa anche la documentazione relativa alla certificazione energetica (e quindi l'ACE). La disposizione codicistica è però certamente derogabile dalle parti, mentre la disposizione del comma 2-ter, come vedremo, ha carattere di inderogabilità.

Inoltre, il disposto dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 192/2005 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata consegna dell'ACE e quindi determina un obbligo di consegna di tale documento, obbligo però ristretto solo ad alcune (quali richiamate dall'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 192/2005) delle fattispecie soggette a obbligo di dotazione.

### I contratti compresi nel perimetro normativo

Il comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 prevede l'inserimento dell'apposita clausola nei soli contratti di compravendita e di locazione e non ad altre fattispecie - diverse da compravendita e locazione - che la normativa statale o singole normative regionali fanno rientrare nel perimetro applicativo delle disposizioni in materia di certificazione energetica. Ci si deve porre quindi la domanda di quale sia l'interpretazione da dare a tale disposizione, avendo presente che il legislatore nel D.Lgs. 192/2005 parla di "compravendita" o "vendita" per tre volte:

- nel comma 2-ter dell'art. 6 (*"Nei contratti di compravendita... è inserita apposita clausola..."*);
- alla lett. "c" del comma 2 dell'art. 1 (così modificata dal medesimo art. 13 del D.Lgs. 28/2011) dove, nell'individuare il campo operativo del decreto legislativo (*"Il decreto disciplina..."*), si enunciano espressamente *"i criteri generali... per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione"*;
- al comma 2-quater dell'art. 6 (dove peraltro vengono utilizzati entrambi i termini di "trasferimento a titolo oneroso" e "vendita", in modo quindi abbastanza confuso) prescrive che «Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica».

Le risposte possibili sono tre:

- a. il comma 2-ter si applica alle sole ipotesi di compravendita (e permuta, alla quale si applicano in quanto compatibili le norme sulla compravendita) e locazione;
- b. il comma 2-ter si applica, oltre che a compravendita, permuta e locazione, anche a fattispecie analoghe alla compravendita, quali assegnazioni, cessioni di azienda, vendite di eredità, trasferimenti fra coniugi in sede di separazione personale o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ecc.; rimarrebbero escluse quindi alcune fattispecie di trasferimento a titolo oneroso, quali, principalmente, i decreti di trasferimento da parte dell'Autorità giudiziaria e i conferimenti societari (altre operazioni societarie, quali fusioni, scissioni e trasformazioni, sono escluse *ab origine* dagli obblighi in materia di certificazione energetica);
- c. il comma 2-ter si applica a tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, che è la tipologia cui sia la norma statale (6, comma 1-bis, del D.Lgs. 192/2005) sia la maggior parte delle norme regionali fanno riferimento ai fini del sorgere dell'obbligo di dotazione della certificazione energetica (solo le normative del Piemonte e della Liguria fanno riferimento alla compravendita).

La soluzione "a", che è sorretta dal dato letterale, non trova però alcun altro argomento a sostegno (se non quello, per la verità non particolarmente significativo, della - probabile - motivazione "storica" e cioè la necessità di adeguare la normativa interna allo stretto dato letterale dell'art. 7 della direttiva, ove si parla esclusivamente di compravendita e locazione) ed è comunque in contrasto con la "ratio legis", perché porterebbe a escludere alcune tipologie contrattuali (per esempio l'assegnazione di immobili da società cooperativa) in ordine alle quali gli obblighi di informazione e consegna trovano, invece, ampia giustificazione.

La soluzione "b" sembra essere la più corretta sotto il profilo interpretativo del testo letterale del comma 2-ter, ma non sotto l'aspetto sistematico se confrontata con l'intero testo del D.Lgs. 192/2005.

La soluzione "c" è preferibile, appunto, sotto il profilo sistematico (in ogni altra parte del D.Lgs. 192/2005 - fatta eccezione per le tre ipotesi sopra indicate - si parla di "trasferimento a titolo oneroso"). Inoltre, l'utilizzo di entrambi i termini "trasferimento a titolo oneroso" e "vendita" nel comma 2-quater dell'art. 6 è indice che per il legislatore essi hanno sostanziale equivalenza e ciò è senz'altro argomento a sostegno della tesi "c". È questa quindi la soluzione che si consiglia di seguire, anche considerando che quando l'edificio è soggetto a obbligo di dotazione, e quindi è dotato di ACE, l'applicazione del comma 2-ter non costituisce certo un gravoso adempimento.

Per le regioni ove è previsto l'obbligo di dotazione solo in caso di "compravendita" (Piemonte e Liguria), la soluzione deve essere la medesima che viene data a quali sono, in tali regioni, le tipologie contrattuali soggette a obbligo di dotazione.

Per quanto riguarda le locazioni, è opportuno fare presente quanto segue:

a. le disposizioni in materia di certificazione energetica trovano applicazione (oltre che in caso di contratto di locazione):

- in caso di autonomo contratto di sublocazione;
- in caso di sub-locazione ai sensi dell'art.

36, legge 392/1978;

- in caso di contratto di locazione finanziaria;

- in caso di cessione di azienda o di affitto di azienda contenente anche contratto di locazione dei locali in cui viene svolta l'attività aziendale, quando detti locali siano di proprietà del cedente o dell'affittante l'azienda;

b. le disposizioni in materia di certificazione energetica non trovano invece applicazione:

- in caso di autonoma cessione di contratto di locazione;

- in caso di cessione di contratto di locazione ai sensi dell' art. 36 della legge 392 del 27 luglio 1978;

- in caso di cessione di contratto di locazione finanziaria.

A norma dell'art. 36 della legge 392/1978 (" *Sublocazione e cessione del contratto di locazione: Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante...*"), in caso di cessione o affitto di azienda, il "subentro" nel contratto di locazione dipende da autonoma volontà negoziale di sub-locare l'immobile ovvero di cedere il contratto di locazione, con la conseguenza che: - in caso di sub-locazione si avrà un contratto (sia pure derivato) fra cedente/ affittante e cessionario/affittuario avente a oggetto la locazione dell'immobile " aziendale" e, come tale, soggetto alle prescrizioni in materia di certificazione energetica; - in caso di cessione si avrà un contratto avente per oggetto la cessione del contratto di locazione e quindi non soggetto alle prescrizioni in materia energetica.

Le considerazioni sopra riportate vanno coordinate con le norme della Lombardia e del Friuli (per questa quando saranno in vigore), che prevedono espressamente il contratto di affitto di azienda come fattispecie che determina il sorgere dell'obbligo di dotazione.

### Tipologie contrattuali escluse

Si potrebbe sostenere che una norma regionale che escluda dalle ipotesi di obbligatoria dotazione di ACE un certo tipo di compravendita (si pensi alle ipotesi di vendita al comproprietario previste dalla normativa della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) rimane in ambito di competenza regionale - e quindi è dotata di piena efficacia - solo quando si tratta di valutare il solo obbligo di dotazione, ma non quando diventa rilevante per derogare a norma statale in materia di diritto privato (il comma 2-ter); la norma regionale verrebbe a invadere un campo (quello dei contratti) che è di competenza esclusiva statale. Così argomentando, si potrebbe dedurre che le norme regionali, che escludono alcune tipologie di compravendita dall'ambito applicativo della certificazione energetica, non possono costituire ipotesi di esclusione dell'applicabilità del comma 2-ter.

Ed è - invece - proprio in ipotesi di tal fatta, che il principio precedentemente esposto ("vi possono essere obblighi di informazione e consegna solo quando esiste obbligo di dotazione") trova piena attuazione, quando cioè norme regionali escludono dall'ambito applicativo dell'obbligo di dotazione alcune tipologie contrattuali.

Alla obiezione di alcuni, che ci si potrebbe trovare in presenza di esclusioni operate dalla normativa regionale in maniera "irragionevole" (e quindi "incoerente" con i principi comunitari e statali in materia di certificazione energetica), si deve rispondere, come già detto, che una norma regionale, anche se "irragionevole" o "incoerente", è in vigore e deve essere rispettata e la sua "irragionevolezza" o "incoerenza" va risolta secondo gli ordinari strumenti predisposti in via generale dall'ordinamento, e pertanto declaratoria di illegittimità costituzionale, ove si tratti di norme di rango legislativo, annullamento in sede giurisdizionale o disapplicazione da parte del giudice civile, ove si tratti di norme di grado inferiore.

Si può quindi confermare che, trovando il comma 2-ter applicazione solo allorquando è vigente l'obbligo di dotazione, tale disposizione non si applica a quelle ipotesi di compravendita che alcune normative regionali escludono dall'obbligo di dotazione della certificazione energetica.

Naturalmente tale considerazione vale anche nel caso contrario, nel senso che il comma 2-ter troverà applicazione quando una norma regionale assoggetta all'obbligo di dotazione una fattispecie che secondo la normativa statale è esclusa da tale obbligo. Si pensi all'ipotesi della normativa della regione Toscana, che esclude dall'obbligo di dotazione i fabbricati isolati di superficie inferiore a 25 mq, mentre il D.Lgs. 192/2005 esclude l'obbligo quando detti edifici hanno superficie inferiore a 50 mq.

### Le locazioni

Il comma 2-ter non prevede che gli obblighi di consegna e informazione debbano essere attuati in occasione di ogni contratto di locazione, ma solo allorquando oggetto della locazione sia un edificio già dotato "di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater".

La norma deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di fornire informazioni e di consegna esiste non solo allorquando l'edificio sia già dotato di ACE, ma anche quando ne "avrebbe dovuto essere dotato".

Diversamente, la violazione dell'obbligo di dotazione in occasione di compravendita o di nuova costruzione legittimerebbe - e non pare proprio che così possa essere - la "non consegna" in caso di successiva locazione.

La limitazione dell'obbligo alle sole ipotesi di "edificio già dotato di ACE" è in contrasto con il precetto contenuto nella dir. n. 2002/91/CE (che non pone tale limitazione) e quindi non dà a essa puntuale applicazione.

La disposizione è, comunque, perfettamente in sintonia con quanto già previsto nel D.Lgs. 192/2005 con il comma 4 dell'art. 6 (comma poi abrogato dal D.L. 112/2008), che stabiliva che "nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso".

Si può notare che, a seguito del detto D.L. 112/2008, non esisteva più una disposizione statale che stabilisse alcun obbligo in ordine alla certificazione energetica in materia di locazioni.

Prima dell'entrata in vigore del comma 2-ter, nei territori delle regioni che non hanno dato autonoma attuazione alla dir. n. 2002/91/CE (per i territori siti nelle altre regioni si deve avere riguardo, ovviamente, alla relativa normativa regionale), i contratti di locazione erano completamente esclusi dall'ambito applicativo delle norme in materia di certificazione energetica.

Ora, nei territori soggetti alla normativa statale, in caso di locazione, il locatore è tenuto a fornire informazioni e consegnare la documentazione in ordine alla certificazione energetica, quando l'edificio debba essere dotato di ACE in quanto:

- sia di nuova costruzione, intendendosi per tale l'edificio costruito o ristrutturato come stabilito all'art. 3, comma 2, lettera "a" del D.Lgs. 192/2005 in forza di permesso di costruire richiesto dal 9 ottobre 2005 in avanti (comma 1);
- sia stato oggetto di precedente atto di trasferimento a titolo oneroso (comma 1-bis); - abbia avuto accesso a incentivi e agevolazioni fiscali finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche (comma 1-ter);

- sia interessato da contratto, nuovo o rinnovato, relativo alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione se di proprietà pubblica ovvero anche se di proprietà privata, ma in tal caso solo qualora figure come committente un soggetto pubblico (comma 1-quater).

Il legislatore del D.Lgs. 28/2011, nel prevedere che gli obblighi in materia di locazione debbono intendersi vigenti solo quando l'edificio sia già dotato di ACE, ha evidentemente fatto riferimento alle relative disposizioni statali. Ciò non significa che anche per gli edifici siti nei territori delle regioni che hanno dato autonoma attuazione alla dir. n. 2002/91/CE il riferimento debba sempre essere operato ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005. La preesistenza dell'obbligo di dotazione deve essere valutata, per gli edifici situati in detti territori, con riferimento alle rispettive norme regionali. La disposizione va quindi letta *"nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater per gli edifici siti nei territori di quelle regioni e province autonome che non hanno dato autonoma attuazione alla dir. n. 2002/91/CE ed in base alle rispettive norme regionali o provinciali per gli edifici che si trovano nei territori delle regioni e delle province autonome che, invece, hanno dato autonoma attuazione alla direttiva, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso"*.

Pertanto in presenza di norme regionali, si pensi all'Emilia-Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria ecc., che stabiliscono che, in occasione di ogni contratto di locazione, l'immobile deve sempre essere dotato di Attestato di certificazione energetica, il comma 2-ter va letto senza la condizione "se già dotati".

Il comma 2-ter ha portata innovativa in relazione all'obbligo di dotazione in caso di locazione, oltre che nei territori delle regioni che non hanno dato attuazione alla direttiva, nella regione della Valle d'Aosta dove, dopo la L.R. 8 del 2 marzo 2010, non esiste (esisteva) obbligo di dotazione in caso di locazione. La mancata previsione della certificazione energetica in ogni caso di locazione, da parte della normativa della Valle d'Aosta, costituisce infatti una mancata attuazione (parziale, ma sempre mancata) della direttiva e pertanto nella materia della locazione trova piena attuazione la normativa statale, anche in ordine all'obbligo di dotazione. Pertanto, se l'edificio è già dotato (o deve essere dotato) di ACE (in forza della normativa regionale) al locatario devono essere fornite le informazioni e deve essere consegnata la documentazione in ordine alla certificazione energetica.

### **Le tipologie di edificio**

Abbiamo detto che la locazione contenuta nel comma 2-ter "edifici o di singole unità immobiliari" va letta nel senso che deve trattarsi di edificio o di singola unità immobiliare che siano soggetti all'obbligo di dotazione della certificazione energetica secondo le rispettive norme, regionali o statali, vigenti per territorio.

Nessun problema sussiste ovviamente per quanto riguarda le esclusioni portate dallo stesso D.Lgs. 192/2005, ma ugualmente nessun problema deve sussistere per quanto riguarda esclusioni portate dalle norme statali regolamentari di attuazione. Ci riferiamo ovviamente al D.M. 26 giugno 2009 e, in particolare, all'art. 2 dell'Allegato "A" ("Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici") secondo il cui disposto non rientrano fra le categorie di edifici soggette alle disposizioni in materia di certificazione energetica box, cantine, autorimesse, depositi ecc. Ci si potrebbe domandare se tali esclusioni vigono anche in relazione agli obblighi portati dal comma 2-ter in quanto trattasi di norma di rango superiore.

La risposta da dare è senz'altro affermativa per più di una ragione, la prima delle quali è portata dal principio che già più volte abbiamo affermato e cioè che vi può essere applicazione del comma 2-ter solo se esiste obbligo di dotazione. Inoltre, si può rilevare che le esclusioni di cui all'art. 2 delle Linee Guida Nazionali non sono operate direttamente da tale disposizione, che è meramente ricognitiva (infatti usa il verbo "sottolinea") di un principio già presente nella legislazione statale (e peraltro pienamente condiviso dalla dir. n. 2002/91/CE). Il principio è quello che si ritrae:

- dalla definizione di "prestazione energetica" data dall'art. 2, comma 1, lett. "c", del D.Lgs. 192/2005 (*"la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio"*);

- dalla definizione di "attestato di certificazione energetica" data dall'art. 2, comma 1, lett. "d", del decreto legislativo ("il documento... attestante la prestazione energetica").

Un edificio, il cui "uso normale secondo la sua destinazione tipologica" non prevede l'impiego di energia (locali adibiti al ricovero di cose, automezzi e merci, senza permanenza stabile di persone), non deve essere valutato ai fini del suo rendimento energetico, in quanto il suo utilizzo "normale" non richiede consumo di energia, né termica, né illuminante; l'impiego è solo sporadico ed eventuale, non dipendente dall'uso "standard" dell'edificio. Non essendoci consumo di energia, non occorre determinare la prestazione energetica dell'edificio (cioè la quantità annua di energia consumata o consumabile) e quindi non occorre che sia dotato di attestato di certificazione energetica.

Ugualmente preminenti saranno esclusioni o ampliamenti operati da norme regionali con riguardo alle tipologie di edifici che sono soggette a obbligo di dotazione. La valutazione, che la norma regionale dà alla idoneità di un edificio a generare obbligo di dotazione, agisce nell'ambito di competenza legislativa regionale e pertanto le "esclusioni regionali" in materia di tipologia degli edifici non possano essere oggetto di sindacato da parte dello Stato.

Le tipologie di edificio che per norma statale o regionale sono escluse dall'obbligo di dotazione sono pertanto fuori dal perimetro applicativo del comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005.

### **L'autodichiarazione del proprietario**

L'art. 9 - "Autodichiarazione del proprietario" - dell'Allegato "A" ("Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici") al D.M. 26 giugno 2009 prevede quanto segue: *"Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m<sup>2</sup> e ai soli fini di cui al comma 1-bis, dell'art. 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:*

- *l'edificio è di classe energetica G;*
- *i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti;*".

Ci si può domandare se tale disposizione continui a essere in vigore e come vada coordinata con il comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Si potrebbe sostenere che l'" autodichiarazione del proprietario", dopo il comma 2-ter, non sia più applicabile sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art. 9 dell'Allegato A al D.M. è norma di rango minore rispetto a quella in commento (decreto ministeriale da un lato e atto equiparato alla legge dall'altro);
- il comma 2-ter prevede l'obbligo della consegna della "documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici" e quindi dell'attestato di certificazione energetica, che non può certo essere sostituito dalla "autodichiarazione del proprietario" (che non provenendo da soggetto indipendente e qualificato di "certificazione" non ha nulla), anche per la mancanza dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. Riteniamo, invece, si debba dare alla domanda risposta affermativa, in quanto:
  - se manca obbligo di dotazione il comma 2-ter non può trovare applicazione;
  - il comma 2-ter non ha abrogato l'art. 9 delle Linee Guida, in quanto trattasi di disposizioni operanti in settori intersecanti, ma diversi (la legge statale in materia di obblighi connessi alla stipulazione di un contratto e il decreto ministeriale in materia di obbligo di dotazione o, meglio, di "non dotazione");
  - l'art. 13-bis della legge 400 del 23 agosto 1988 (introdotto dalla legge 69 del 18 giugno 2009) stabilisce che *"il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede che... ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate"*, anche se trattandosi di norme di rango diverso la disposizione del detto art. 13-bis potrebbe non essere applicabile all'ipotesi in esame;

- a ben vedere il comma 2-ter può comunque trovare applicazione, sia pure con alcuni correttivi, anche in caso di "autodichiarazione del proprietario" in quanto:

- a. la "documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici" che deve essere consegnata all'acquirente e al conduttore può essere la stessa "autodichiarazione del proprietario", con la precisazione che si potrà considerare "consegnata" anche l'"autodichiarazione" che sia contenuta nello stesso atto, come il più delle volte accade;
- b. l'obbligo di informazione previsto dal comma 2-ter trova già esplicitazione nelle previsioni dell'art. 9 delle Linee Guida (*"mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente"*).

La procedura dell'"autodichiarazione del proprietario" è quindi ancora in vigore e la documentazione da consegnare all'acquirente sarà la stessa "autodichiarazione" e la consegna si intenderà ugualmente eseguita anche in caso di "autodichiarazione" contenuta in atto.

### **La classe "G" della Toscana**

La normativa vigente in Toscana in materia di certificazione energetica (L.R. 39 del 4 novembre 2005, modificata con L.R. 71 del 23 novembre 2009) stabilisce che la mancata dotazione della certificazione energetica, in vigenza del relativo obbligo, determina automaticamente l'inquadramento dell'edificio in classe energetica "G".

Occorre coordinare tale disposizione con il comma 2-ter. Ci si deve domandare cioè se tale disposizione costituisce una ipotesi di mancanza di obbligo di dotazione, che conseguentemente determina l'inapplicabilità del comma 2-ter.

Ci pare che la questione non debba però porsi su tale piano. La mancata dotazione della certificazione energetica con automatico inquadramento in classe "G" non è una ipotesi di esonero dall'obbligo di dotazione, ma è, come è stato acutamente osservato, dotazione essa stessa. Il comma 2-ter trova quindi applicazione, ma tale applicazione deve essere coordinata con la specificità della fattispecie in esame.

L'acquirente non dovrà pertanto dare atto di aver ricevuto la documentazione (che non esiste), ma solo le informazioni in ordine alla certificazione energetica. In tal senso il comma 2-ter innova sulla "norma toscana" imponendo un obbligo di informazione a carico del venditore (analogo a quello previsto in caso di "autodichiarazione del proprietario").

### **La dichiarazione della Valle d'Aosta**

La normativa vigente in Valle d'Aosta contiene una disposizione sostanzialmente analoga a quella dell'"autodichiarazione del proprietario" di cui all'art. 9 delle Linee Guida Nazionali. Infatti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 7 della L.R. 21 del 21 aprile 2008, come introdotti dalla L.R. 8 del 2 marzo 2010, consentono che in luogo della messa a disposizione dell'acquirente dell'attestato di certificazione energetica in caso di trasferimento a titolo oneroso, il proprietario può rilasciare all'acquirente una "dichiarazione" attestante la scadente qualità energetica dell'edificio, gli elevati costi per la gestione energetica dello stesso e l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.

Valgono pertanto le medesime considerazioni già formulate per l'"autodichiarazione del proprietario" e per la classe G della Toscana, con l'avvertenza che, in Valle d'Aosta il documento da consegnare all'acquirente (la legge regionale parla di "dichiarazione da rilasciare all'acquirente") sarà la stessa "dichiarazione" (come per l'ipotesi di cui all'art. 9 delle Linee Guida Nazionali). Ci pare che l'obbligo di fornire informazioni sia già previsto dal contenuto della "dichiarazione", con il ricevimento della quale (anche se riportata in atto) l'acquirente potrà dare atto di avere ricevuto «le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».

### **Il ruolo del notaio**

Fermo restando che l'adempimento dell'obbligo imposto dal comma 2-ter si raggiunge riportando in atto la menzione che "l'acquirente o il locatario dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici", lo scopo che la norma si prefigge è che in occasione di ogni compravendita ("trasferimento a titolo oneroso", per quanto

sopra detto) e locazione l'acquirente e il conduttore ricevano adeguate informazioni sul rendimento energetico dell'edificio, siano messi a conoscenza della classe energetica di appartenenza, ricevano in consegna l'ACE e siano così forniti dei dati necessari per valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio e ricevano i suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Il notaio deve accingersi a dare applicazione alla norma senza dimenticare tale ottica e quindi, per quanto di sua competenza, si dovrà adoperare per un'applicazione sostanziale (e non solo formale) della norma. Sarà pertanto opportuno che il notaio ponga in essere le cautele che riterrà necessarie per rendere effettiva e consapevole l'informazione che ogni acquirente deve ricevere in ordine al rendimento energetico dell'edificio che va ad acquistare e ciò non solo con menzioni in atto, ma anche con i consigli e le informazioni che, di volta in volta, la sensibilità del notaio riterrà opportuni; probabilmente potrà essere sufficiente invitare a una lettura "informata" (e guidata) dell'ACE. A partire dal 1° gennaio 2012, in caso di contratto preliminare di vendita di edificio che è stato oggetto di annunci commerciali, sarà buona regola far sì che l'ACE sia consegnato all'acquirente, quanto meno in copia, già al momento della sottoscrizione del preliminare stesso; infatti il comma 2-quater dell'art. 6, di cui si dirà in seguito, prevede che nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica. Per concludere:

- dal punto di vista formale, il notaio nulla dovrà fare se non inserire negli atti la clausola richiesta dal comma 2-ter;
- dal punto di vista sostanziale, il notaio, invece e quanto meno, dovrà informare l'acquirente dei diritti che la legge gli attribuisce e cioè il diritto ad avere una corretta e consapevole informazione sul rendimento energetico dell'edificio che va ad acquistare;
- sarà in ogni caso opportuno che, ove l'ACE non sia allegato all'atto, vengano riportati in atto i dati necessari per individuare il documento (nominativo del tecnico che l'ha redatto, data del rilascio, eventuale numero identificativo ecc.).

### **Il contenuto degli obblighi**

La norma è confezionata in modo abbastanza "grezzo", in quanto non indica il soggetto obbligato (che peraltro non può che essere il venditore/locatore), non stabilisce il contenuto preciso dell'obbligo di informazione e dà gli obblighi come già preesistenti nell'ordinamento.

L'oggetto dell'obbligo di consegna è "la documentazione in ordine alla certificazione energetica" che non può che essere l'attestato di certificazione energetica, salva l'ipotesi dell'"autodichiarazione del proprietario" prevista dalle Linee Guida Nazionali e dell'analogo "dichiarazione" prevista in Valle d'Aosta e salvi i diversi documenti che alcune normative regionali prevedono in sostituzione della certificazione energetica. L'obbligo di consegna sarà comunque assolto anche con l'allegazione dell'ACE all'atto, senza necessità che ne venga materialmente consegnata all'acquirente una copia. Pertanto, in ordine all'obbligo di consegna, il comma 2-ter: - ha portata innovativa relativamente alla normativa statale (che non prevede espressamente obbligo di consegna, se non per quanto in precedenza detto) e a quelle normative regionali che non prevedono né obbligo di consegna, né obbligo di allegazione; - non ha invece portata innovativa relativamente a quelle normative regionali che già prevedono obbligo di consegna od obbligo analogo o sostitutivo (allegazione). La dichiarazione dell'acquirente di avere ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica si riferirà quindi (e sarà opportuno che di ciò si faccia menzione in atto):

- il più delle volte all'attestato di certificazione energetica;
- al diverso documento che alcune normative regionali prevedono come sostitutivo dell'ACE;
- all'"autodichiarazione del proprietario" nell'ipotesi prevista dall'art. 9 delle Linee Guida Nazionali;
- alla "dichiarazione" prevista dalla normativa della Valle d'Aosta nell'ipotesi di cui abbiamo detto al paragrafo "

L'autodichiarazione della Valle d'Aosta". Nell'ipotesi di cui abbiamo detto al paragrafo "La classe G della Toscana", l'acquirente non potrà dare atto di avere ricevuto documentazione, in quanto non è

previsto alcun documento «in ordine alla certificazione energetica»; la dichiarazione prevista dal comma 2-ter dovrà riguardare solo le "informazioni energetiche".

L'obbligo indiscriminato di fornire informazioni a carico di un soggetto (venditore o locatore) che non sia un professionista abilitato e indipendente non sembra sorretto da alcuna logica sistematica e pertanto va coordinato con l'intera normativa, anche comunitaria.

Certamente lo scopo della normativa in materia di certificazione energetica è che ad acquirente e locatario vengano fornite le informazioni "energetiche" dell'edificio; ricordiamo infatti: - l'art. 7 della dir. n. 2002/91/CE che stabilisce che *"l'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni"*;

- l'art. 12 della dir. n. 2002/91/CE che impone *"l'adozione di misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico"*; - l'art. 1 comma 2, lett. "g", e comma 3, lett. "d", del D.Lgs. 192/2005 ove si legge: *"la promozione dell'uso razionale dell'energia... anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali"*;

- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 192/2005 che stabilisce che *"l'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti, a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato dai suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione"*.

L'informazione è affidata principalmente all'attestato di certificazione energetica che deve essere redatto da esperti qualificati e indipendenti; al riguardo si ricordano:

- l'art. 10 della dir. n. 2002/91/CE che prevede che *"Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano ... vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati"*;

- l'art. 1, comma 2, lett. "e" del D.Lgs. 192/2005 che stabilisce che devono essere previsti *"i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica"*;

- l'art. 4, comma 1, lett. "c", del D.Lgs. 192/2005 che parla dei *"requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici"*.

La dichiarazione dell'acquirente di avere ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica avrà per oggetto:

- il più delle volte le informazioni ricavate dall'attestato di certificazione energetica o dal diverso documento che alcune normative regionali prevedono come sostitutivo dell'ACE;

- le informazioni ricevute dall'alienante nell'ipotesi di "autodichiarazione del proprietario" prevista dall'art. 9 delle Linee Guida Nazionali;

- le informazioni contenute nella "dichiarazione" prevista dalla normativa della Valle d'Aosta nell'ipotesi di cui abbiamo detto al paragrafo "L'autodichiarazione della Valle d'Aosta";

- le informazioni ricevute dall'alienante nell'ipotesi di cui abbiamo detto al paragrafo "La classe 'G' della Toscana";

- dal 1° gennaio 2012 anche l'indice di prestazione energetica riportato negli eventuali annunci commerciali di vendita dell'edificio.

In merito a tale ultimo argomento, si fa infatti presente che il comma 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, anch'esso introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 28/2011, prescrive che *"Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica"*. Nel caso in cui la vendita non sia stata preceduta da annunci commerciali, l'indice di prestazione energetica verrà conosciuto dall'acquirente al momento della consegna dell'ACE.

Con tale disposizione lo Stato italiano si è "messo avanti", ha cioè iniziato a dare attuazione alla nuova direttiva in materia di rendimento energetico degli edifici (la dir. n. 2010/31/UE), che stabilisce:

- all'art. 12, punto 3: che gli Stati membri possono disporre che in caso di vendita o locazione di alcune tipologie di edifici prima della sua costruzione il venditore *"fornisca una valutazione della futura prestazione energetica"*;
- all'art. 12, punto 4: che in caso di offerta in vendita o in locazione di alcune tipologie di edifici (già dotati di ACE, che nella dir. n. 2010/31/UE viene denominato "attestato di prestazione energetica") *"in caso di offerta in vendita o in locazione... l'indicatore di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ... sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali"*.

In ogni caso non si può dimenticare che una delle finalità del D.Lgs. 192/2005 è "il trasferimento delle informazioni 'energetiche' in sede di compravendita e locazione", di cui il decreto legislativo contiene i "criteri generali" (art. 1, comma 2, lett. "c"). È quindi chiara volontà del legislatore che in sede di trasferimento a titolo oneroso e locazione debba già essere avvenuto il "trasferimento delle informazioni in ordine alla certificazione energetica all'acquirente e al locatario".

### **Nullità: sì o no?**

Occorre ora domandarsi quale sia la sorte di un contratto di compravendita o di locazione che non contenga la menzione richiesta. Dopo aver fatto presente che il legislatore non ha previsto sanzione espressa in caso di violazione della norma, ci si deve domandare se la mancanza dell'apposita clausola possa determinare la "nullità virtuale" di cui al primo comma dell'art. 1418 cod. civ. (*"Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative"*). È stato osservato da importante dottrina che, comunque, si tratterebbe di sanzione certamente "eccessiva", sia considerando la formulazione della norma sia la funzione che essa intende assolvere. La preoccupazione che può sorgere è che la nullità dell'atto per violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica, già stabilita dal legislatore statale e dallo stesso poi abrogata, possa, per così dire, "rientrare dalla finestra" del comma 1 dell'art. 1418 per effetto del disposto del comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 in caso di mancato inserimento della "apposita clausola".

Ricordiamo che la Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 26724 del 19 dicembre 2007), escludendo che la violazione di norme di comportamento degli intermediari finanziari determini nullità del contratto, ha individuato: - norme imperative che si riferiscono alla struttura e al regolamento contrattuale (cosiddette regole di validità), la cui inosservanza produce nullità, e - norme imperative che impongono un comportamento alle parti (cosiddette regole comportamentali), la cui inosservanza si riflette sul piano risarcitorio e non su quello della nullità, con la differenza che violazioni a norme comportamentali realizzate nella fase antecedente la conclusione del contratto danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di solo risarcimento del danno, mentre se compiute nella fase di conclusione del contratto danno luogo a responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, con possibilità di determinare oltre a obblighi risarcitori, anche la risoluzione del contratto.

A una prima analisi, la norma parrebbe essere, invero, una norma in ordine alla struttura e al regolamento contrattuale (l'inserimento dell'apposita clausola), ma, individuato il contenuto sottostante e sostanziale, pare evidente come l'obbligo si riferisca a un comportamento (cioè all'obbligo di informazione e consegna), la cui violazione non si può riflettere sulla validità e sull'efficacia del contratto.

In maniera analoga si deve ragionare in ordine all'obbligo di dotazione e agli obblighi di consegna e informazione sottostanti al comma 2-ter: la loro violazione in caso di trasferimento a titolo oneroso non può comportare nullità del relativo contratto. Si tratta di obblighi che riguardano un comportamento (la dotazione della certificazione energetica a carico del venditore/locatore, la consegna della stessa e il trasferimento delle relative informazioni) e non la struttura negoziale; pertanto la mancata dotazione sarà fonte di responsabilità a carico del venditore/locatore inadempiente e non si rifletterà sulla validità ed efficacia del negozio.

Ricordiamo inoltre che alcune disposizioni regionali (vedi Lombardia, Piemonte, Liguria) stabiliscono delle sanzioni pecuniarie in caso di mancata dotazione e tale previsione è probabilmente di per sé già sufficiente a escludere la nullità virtuale (il comma 1 dell'art. 1418, infatti, finisce con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente").

Un altro argomento aiuta a confermare la tesi che qui si sostiene: il legislatore, allorché aveva previsto la nullità per mancata allegazione, aveva espressamente stabilito che si dovesse trattare di "nullità relativa", cioè di nullità che solo l'acquirente potesse far valere. Le motivazioni di tale scelta sono evidenti e non ci sembra che debbano essere qui ribadite. Ora, se il mancato inserimento della clausola determinasse, ex art. 1418, comma 1, la nullità, non potrebbe certo trattarsi di "nullità relativa", in quanto, perché così sia, deve essere espressamente stabilito. Il legislatore, che prima aveva stabilito che la mancata allegazione dell'ACE determinasse sì nullità, ma che tale effetto non poteva tradursi in un ulteriore danno per l'acquirente e quindi aveva previsto la "nullità relativa", e che poi ha ritenuto di abolire tale sanzione, avrebbe ora posto in essere un meccanismo tale per cui la mancata dotazione o la mancata menzione di un comportamento (sia che il comportamento sia stato eseguito sia che non lo sia stato) determina la nullità anche in danno dell'acquirente?

Ciò non pare ammissibile e costituisce ulteriore argomento per sostenere che la violazione degli obblighi di dotazione, consegna e informazione e conseguentemente la mancanza dell'attestazione da parte dell'acquirente che tali obblighi sono stati adempiuti non possono produrre nullità del contratto, rimanendo in facoltà dell'acquirente avvalersidei rimedi perequativi forniti dall'ordinamento (risarcimento danni, riduzione del prezzo ecc.), mantenendo fermi gli effetti positivi della conclusione del contratto.

La mancanza dell'"apposita clausola", sia che dipenda dalla mancanza dell'assolvimento degli obblighi sottostanti, sia che sia frutto di mera omissione, non può quindi produrre nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, cod. civ.

### **Applicabilità dell'art. 28 L.N.**

Occorre ora chiedersi se all'atto che non contenga l'apposita clausola sia applicabile il disposto dell'art. 28, comma 1, n. 1), legge not., che vieta al notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico". In primo luogo si rileva che la formula usata ("è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto...") non pare proprio voler significare che l'atto compiuto in violazione del disposto sia un atto "espressamente proibito" dal comma 2-ter (né, certamente e vieppiù, "manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico").

Tale considerazione potrebbe già essere sufficiente per escludere, nell'ipotesi considerata, l'applicabilità dell'art. 28, comma 1, n. 1), legge not.

La Cassazione, dopo ampissimo dibattito giurisprudenziale, ha tradotto l'avverbio "espressamente" in "inequivocamente" intendendo con ciò che il divieto posto al notaio è di ricevere atti che la legge proibisce espressamente ("è vietato...") o, quando la proibizione non sia espressa, che siano ritenuti proibiti "inequivocamente" e cioè sulla base di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali consolidate; il disposto dell'art. 28 della legge not. non trova quindi applicazione in caso di interpretazioni incerte e non pienamente condivise.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno oramai chiarito che, per atto proibito ex art. 28 legge not., debba intendersi solo l'atto nullo.

L'atto portante violazione del comma 2-ter, cioè privo dell'apposita clausola:

- non produce nullità per quanto detto al precedente capitolo;
- non è espressamente né inequivocamente proibito dalla legge;

e pertanto il notaio che lo riceva non incorrerà nel divieto di cui all'art. 28, comma 1, n. 1), legge not., salva comunque l'eventuale responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 135 legge not. (che prevede l'applicazione di pene disciplinari ai notai "che mancano ai propri doveri").

La dottrina ha ulteriormente approfondito l'analisi per valutare se vi sia completa identità fra nullità ex comma 1, art. 1418 cod. civ. e nullità rilevante ai fini dell'art. 28, comma 1, n. 1), legge not. Ricordiamo come Giovanni Casu ("Funzione notarile e controllo di legalità", *Rivista del Notariato*,

1998, n. 4) sottolinei che il "Notaio latino" è investito di un compito di consulenza che può spingerlo a consigliare alle parti, in vista del raggiungimento dell'interesse che intendono perseguire, di addivenire ugualmente alla stipulazione di un atto, anche se affetto da vizi, purché siano dalla legge qualificati di non particolare gravità in quanto relativi a diritti disponibili.

Una prima opinione dottrinale (in particolare Tondo, *Responsabilità notarile nel controllo di legittimità degli atti*, Milano, 1998) sostiene che il disposto dell'art. 28 legge not. (comma 1, n. 1) si riferisce alla categoria degli atti illeciti, cioè ai negozi a causa illecita (art. 1343 cod. civ.: «La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume»); l'art. 28 legge not. si collegherebbe quindi all'art. 1343 cod. civ. piuttosto che all'art. 1418 cod. civ. Tale orientamento dottrinale è però contraddetto dalla Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. 11 novembre 1997, n. 11128), la quale ha stabilito chiaramente che la violazione dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. è sufficiente a integrare la fattispecie di cui al n. 1) del comma 1 dell'art. 28 legge not. Una seconda opinione (Angeloni, *Responsabilità del notaio e clausole abusive*, Giuffrè, 1999) ritiene che l'art. 28 debba applicarsi alle sole ipotesi in cui il notaio abbia violato norme che stabiliscono, in modo espresso, la nullità in caso di mancata osservanza del precetto normativo. Anche tale orientamento è contraddetto dalla Cassazione con la medesima citata sent. n. 11128/1997.

Un'ulteriore tendenza dottrinale tende a distinguere fra nullità sostanziale e nullità formale, ritenendo quest'ultima non idonea a rappresentare la fattispecie di cui all'art. 28 legge not. Su tale argomento si rinviene il primo scostamento della Corte di Cassazione rispetto al precedente orientamento: infatti la Corte (Sez. III, sent. n. 3526 del 14 febbraio 2008, in materia di "Responsabilità disciplinare del Notaio ex art. 28 Legge Notarile - Violazione del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge"), stabilisce, per un caso di mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, che l'ambito di applicazione dell'art. 28 legge notarile deve ritenersi circoscritto ai soli atti viziati da nullità assoluta e non agli atti inefficaci, meramente annullabili o inficiati da nullità relativa. Ricordiamo che una successiva pronuncia (Sez. III, sent. n. 24867 del 9 dicembre 2010) ha - incidentalmente - precisato che l'ambito di applicazione dell'art. 28 ricomprende gli atti viziati da nullità relativa, ma solo quando la nullità sia rilevabile dal giudice. Trattandosi di argomento oggetto di bibliografia sterminata e di amplissimo dibattito giurisprudenziale, le osservazioni sopra riportate non vogliono che essere un breve spunto.

### **Derogabilità o inderogabilità**

La più frequente delle domande che molti si pongono sull'argomento e, particolarmente, dopo l'introduzione del comma 2-ter, è in ordine alla derogabilità o inderogabilità delle relative disposizioni.

L'obbligo di dotazione è derogabile? Il comma 2-ter è derogabile? L'obbligo di fornire informazioni e di consegna è derogabile?

Si può osservare, preliminarmente, che l'inderogabilità di una norma può derivare:

- dalla formulazione stessa della norma;
- dalla previsione della nullità dell'atto compiuto senza l'osservanza della norma;
- dalla ricostruzione dell'intenzione del legislatore;
- dalla funzione della norma e quindi dall'interesse che la norma tutela.

In ordine all'obbligo di dotare l'edificio di certificazione energetica, si può affermare che le norme che disciplinano tale obbligo abbiano carattere inderogabile per le seguenti considerazioni:

- a. la funzione che le norme mirano ad assolvere è di interesse pubblico (far sì che tutti gli edifici siano, prima o poi, muniti di certificazione energetica e che quindi di ciascun edificio si possa conoscere il rendimento energetico e quindi sollecitare nei cittadini, che devono entrare in possesso di tutte le informazioni relative, il formarsi di una consapevole coscienza sulla necessità di contenere i consumi energetici);
- b. la formulazione della norma non pare consentire diversa interpretazione; la legge statale (art. 6 del D.Lgs. 192/2005) infatti stabilisce:
  - al comma 1 che "... gli edifici di nuova costruzione... sono dotati... al termine della costruzione...";

- al comma 1-bis che *“le disposizioni del presente articolo si applicano... nel caso di trasferimento a titolo oneroso”*.

In maniera analoga si esprimono le norme regionali; anzi la maggioranza di esse usa locuzioni che contengono la parola “obbligatorio” e che quindi hanno una formulazione ancor maggiormente indice di inderogabilità. In relazione al comma 2-ter le domande da porsi sono due:

- è inderogabile l'obbligo di inserire l'“ apposita clausola”?
- sono inderogabili gli obblighi di informazione e consegna sottostanti?

In ordine alla prima domanda (si può derogare dall'inserire l'apposita clausola?) la risposta è agevole: il contenuto letterale del comma 2-ter (*“... è inserita apposita clausola...”*) non lascia margine alla derogabilità: se informazione e consegna sono avvenuti la clausola “deve” essere inserita. Peraltro non si vede il motivo per non inserirla quando gli obblighi cui la menzione fa riferimento sono stati adempiuti. La risposta alla seconda domanda (sono derogabili gli obblighi di informazione e consegna?) va data con riguardo:

- alla formulazione del comma 2, lett. “c”, dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2005 ove si legge espressamente che il decreto disciplina *“i criteri generali... per il trasferimento delle relative (n.d.r.: in ordine alla certificazione energetica) informazioni in sede di compravendita e locazione”*, formulazione che non lascia spazio alla possibilità che le informazioni non vengano trasferite;
- ai principi generali della normativa comunitaria e statale dai quali si evince chiaramente che obiettivo principale delle disposizioni in materia di certificazione energetica è quello di informare l'acquirente e il locatario sul rendimento energetico dell'edificio che vanno, rispettivamente, ad acquistare o ricevere in locazione;
- alla funzione che la consegna della certificazione energetica mira ad assolvere, funzione che si connette ai principi generali di cui sopra si è detto; si tratta di funzione caratterizzata, quindi, da interesse pubblico. Si ricordi, al riguardo, l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 192/2005 che stabilisce che l'ACE deve contenere i dati necessari per consentire *“ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio”*.

È di tutta evidenza, quindi, che gli obblighi di informazione e consegna non possono essere derogati.

La novità portata dal comma 2-ter è che ora non è più possibile dilazionare l'adempimento dell'obbligo di dotazione, come a volte in precedenza avveniva, a un momento successivo alla stipulazione dell'atto. Dal comma 2-ter emerge chiaramente che al momento della stipulazione dell'atto l'acquirente e il locatario devono avere già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica; non è quindi possibile che ciò avvenga in un momento successivo.

L'unico spazio di derogabilità dell'obbligo di dotazione (con conseguente inapplicabilità dell'obbligo di informazione e consegna e quindi senza che debba essere fatta la menzione di cui al comma 2-ter) può esistere (nei territori di quelle regioni che hanno dato attuazione alla dir. n. 2002/91/CE, escluse Valle d'Aosta e Toscana) quando vi sia un affievolimento dell'interesse pubblico; si pensi a quelle ipotesi, da valutare comunque con estrema prudenza, di edifici collabenti o fatiscenti o comunque in pessimo stato di conservazione che l'acquirente abbia in animo, in tempi brevi, di demolire o ristrutturare integralmente, in relazione ai quali non si può non vedere lo scarso interesse pubblico a che ne sia classificato il rendimento energetico. Tali ipotesi sono già “coperte” normativamente:

- nei territori delle regioni che non hanno dato attuazione alla direttiva dalla “autodichiarazione del proprietario” di cui all'art. 9 delle Linee Guida Nazionali;
- in Toscana dalla possibilità di non dotare l'immobile di ACE, con automatico inserimento in classe “G”;
- in Valle d'Aosta dalla “dichiarazione” che il proprietario può rilasciare all'acquirente. È quindi da escludere la possibilità di ricevere dichiarazioni non conformi a quella prevista dal comma 2-ter; non sono ammesse pertanto dichiarazioni del tipo:
- la parte acquirente dà atto di non aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica;

- la parte acquirente rinuncia a ricevere le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica;
- la parte alienante è esonerata dal fornire informazioni in ordine alla certificazione energetica e alla consegna di tale documentazione;
- le parti convengono che gli obblighi in materia di certificazione energetica vengano adempiuti dopo la stipulazione del presente atto;
- le parti convengono di derogare agli obblighi in materia di certificazione energetica. In estrema sintesi, si può affermare:
  - che l'obbligo di dotazione, in quanto diretto a realizzare un interesse pubblico, è da considerare inderogabile, essendo sottratta alle parti la valutazione sulla " opportunità" di dotare l'edificio di ACE, valutazione demandata esclusivamente alla legge;
  - che gli obblighi in materia di certificazione energetica non possono essere neppure posticipati a un momento successivo alla stipulazione dell'atto di trasferimento o della locazione;
  - che, quando è vigente l'obbligo di dotazione, sono vigenti gli obblighi di informazione e consegna;
  - che è obbligatorio riportare negli atti l'apposita clausola di cui al comma 2-ter; - che la violazione degli obblighi in materia di certificazione energetica non può incidere sulla validità ed efficacia del contratto, ma può generare responsabilità a carico del soggetto inadempiente;
  - che il notaio ha l'obbligo di applicare la legge ed è tenuto a informare le parti delle disposizioni di legge che li riguardano, potendo rimanere soggetto, in caso contrario e vieppiù se il comportamento dovesse essere reiterato, a responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 135 della legge notarile (che prevede l'applicazione di pene disciplinari ai notai "*che mancano ai propri doveri*").

## Sicurezza ed igiene del lavoro

**Incidenti - Responsabilità penale: la sentenza di Torino ridisegna lo scenario**

Con la sentenza della Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 14 novembre 2011, la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è indirizzata verso una direzione assolutamente innovativa, certamente epocale se paragonata all'orientamento pacificamente finora accolto sulla responsabilità penale nella fattispecie dell'infortunio mortale. Infatti, con questa importante pronuncia è stato chiuso il primo grado del giudizio relativo al tragico incendio del 6 dicembre 2007 che era costato la vita a sette operai dello stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino. Questa vicenda aveva avuto un forte impatto sull'opinione pubblica e aveva contribuito all'accelerazione dell'*iter* legislativo dal quale ha preso vita il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il quale è stata data attuazione ai principi riformatori contenuti nella legge 3 agosto 2007, n. 123.

Mario Gallo, Luigi Imperato, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 16

Prima della sentenza della Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011 non era mai stata accolta l'ipotesi dell'omicidio volontario con dolo eventuale ma era affermato, pacificamente, quella dell'omicidio colposo. Invece, grazie all'intenso lavoro investigativo del *pool* diretto dal Procuratore aggiunto di Torino, questo teorema ha lasciato spazio alla ricerca delle responsabilità penali a tutto campo, indagando su molteplici aspetti che riguardano anche la politica aziendale e che hanno consentito di mettere a fuoco alcune condotte caratterizzate, secondo i giudici, da particolari elementi di gravità sul piano omissivo per quanto riguarda sia i profili strutturali che organizzativi. Ma la sentenza ha messo in luce anche un altro aspetto di grande importanza, la cosiddetta responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha determinato effetti particolarmente negativi che possono compromettere anche irreparabilmente la capacità operativa dell'impresa.

**Riquadro1****Le tappe fondamentali della vicenda**

**6 dicembre 2007** - Un violento rogo divampa all'interno di un'acciaieria di Torino. La linea Apl5, durante la lavorazione di un metallo, ha preso fuoco a causa di alcune scintille prima delle chiazze d'olio e, quindi, dell'olio riversatosi da una tubazione. All'incendio era seguita un'esplosione e le fiamme avevano investito gli operai provocando la morte di sette di loro.

**17 novembre 2008** - Il giudice dell'udienza preliminare ha deciso il rinvio a giudizio dell'amministratore delegato della società con l'ipotesi di reato di omicidio volontario con dolo eventuale e omicidio colposo con colpa cosciente a carico degli altri cinque imputati, dirigenti e dipendenti a vario titolo della società stessa. A carico di tutti è contestata la violazione dell'art. 437, c.p., relativo all'omissione dolosa di presidi antincendio necessari per prevenire e per spegnere l'incendio.

**15 gennaio 2009** - Si apre il processo davanti alla Corte d'Assise di Torino. Per la prima volta in Italia una Corte d'Assise si occupa di un procedimento in materia d'infortunio mortale sul lavoro.  
**15 aprile 2011** - Arriva in tempi rapidissimi, dopo 88 udienze, la sentenza della Corte d'Assise di Torino che ha riconosciuto per la prima volta il reato di omicidio volontario con dolo eventuale in materia di sicurezza sul lavoro.

### La dinamica dell'incendio e le condizioni lavorative

La vicenda processuale (si veda il *riquadro 1*) che ha portato alla sentenza della Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011 ha tratto origine dalla terribile sorte toccata a sette operai di uno stabilimento di produzione di acciai speciali di Torino, deceduti a seguito delle gravi ustioni riportate e per la quale sono stati imputati l'amministratore delegato, i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio.

Secondo la Corte d'Assise, dagli accertamenti compiuti è risultato che l'incendio accaduto a una linea dello stabilimento è stato causato dallo *"sfregamento del nastro contro la carpenteria - con formazione di scintille - ovvero o anche - da uno sfregamento del nastro contro la carta oleata - con infiammazione della stessa"*; il focolaio ha avuto origine nella sezione di entrata della linea 5. I giudici hanno anche sottolineato come *"dallo sfregamento, in quella notte come molte altre volte in precedenza, si sviluppassero focolai ovvero incendi causati dal ricadere - delle scintille, della carta oleata infiammata - sul pavimento sotto e lungo la linea, dove era presente "combustibile": ovvero ingenti quantità di carta oleata, di olio di laminazione gocciolato dai nastri in lavorazione, di olio idraulico da perdite dei circuiti dell'impianto oleodinamico peraltro distribuito ovunque sotto e lungo la linea 5 (ma non solo)"*. Pertanto, l'incendio che si è sviluppato non è stato occasionale ma già si erano verificati nei mesi precedenti frequenti episodi del genere e, come è possibile riscontrare nel testo, erano presenti ingenti quantità di materiali combustibili. Sotto questo profilo nella sentenza sono rimarcate in vari punti le carenze manutentive delle attrezzature (sono citate, per esempio, le diffuse perdite dai circuiti oleodinamici) e di pulizia che contribuivano a creare una situazione di grave pericolo con gli addetti che dovevano intervenire con gli estintori portatili non solo nei casi di principio d'incendio ma anche di veri e propri incendi.

Quindi, hanno sostenuto i giudici di primo grado, lo stabilimento di Torino era in una situazione di degrado, peraltro del tutto anomala rispetto agli *standard* degli altri stabilimenti delle *sub holding* della stessa società in Germania, in particolare a Krefeld, e a Terni, dove anche dall'esame delle prove testimoniali ha trovato conferma dell'esistenza di condizioni strutturali e organizzative non presenti nel sito torinese.

### Eccezionalità dell'evento e omissione delle misure antincendio strutturali

Questa realtà, per la Corte, era ben nota ai vertici aziendali come dimostrato anche dalla copiosa documentazione aziendale acquisita e dagli incontri svolti e della conseguente urgenza d'intervenire investendo in sicurezza e, in particolare, mettendo in servizio un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico degli incendi che, peraltro, avrebbe comportato una spesa contenuta. Su questo punto è stato fatto osservare che secondo i difensori degli imputati, invece, a fronte dell'eccezionalità dell'evento accaduto neppure l'installazione di un impianto di questo tipo sarebbe "servito", ossia *"avrebbe cioè potuto evitare drammatiche conseguenze che sarebbero forse state simili a quelle che si sono verificate"*.

Tuttavia, i giudici nella sentenza hanno fermamente respinto questa obiezione difensiva sottolineando, invece, che non si trattava di condizioni eccezionali anche sulla base delle conoscenze scientifiche rilevabili dalle norme tecniche come l'UNI ISO 7745, punto 4, *"Sistemi oleodinamici"* [1], e dagli orientamenti del SUVA. Inoltre, nelle relazioni tecniche prodotte ai fini assicurativi era chiaramente descritto il grave rischio di produzione di uno *spray* di olio infiammabile, quindi altamente pericoloso, e della conseguente necessità di mettere in servizio l'impianto di rilevazione di spegnimento automatico. Peraltro, secondo la Corte d'Assise questa

misura di sicurezza antincendio era già stata adottata nello stabilimento in Germania a seguito dell'incendio del 22 giugno 2006 su due linee di ricottura e decapaggio. Inoltre, la messa in servizio di questo impianto avrebbe avvisato gli operai sin dal "focolaio di incendio" e avrebbe impedito loro di avvicinarsi con gli estintori, preservando così la loro incolumità e la loro vita. Inoltre, hanno sottolineato ancora i giudici, *"un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico con ogni probabilità avrebbe anche impedito il formarsi del flash fire, intervenendo sull'incendio prima che determinasse il collasso dei flessibili: così ci indicano le norme tecniche, ma anche le norme giuridiche, entrambe basate sull'esperienza"*.

### **Inadeguatezza della formazione antincendio**

Accanto a questa omissione di carattere strutturale per i giudici ne sono state accertate anche altre di natura organizzativa tra le quali una carente formazione antincendio. Sotto questo profilo la sentenza ha evidenziato che, per esempio, *"l'azienda aveva affidato il compito di coordinare la squadra di emergenza (che doveva operare anche in caso di incendio) a R.M. investendolo di tale ruolo senza alcun percorso formativo e senza neppure il tempo materiale necessario ad acquisire le nozioni minime indispensabili per svolgere tale compito"*. Anche altri lavoratori non avevano mai frequentato alcun corso antincendio.

### **Il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza**

Accanto a queste carenze la Corte d'Assise si è soffermata anche sui contenuti del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza. In relazione al primo, nella parte specifica relativa al rischio d'incendio, è stato evidenziato che *"in tutto lo stabilimento di Torino tale rischio era stato valutato come medio per tutti gli impianti produttivi su cui si svolgevano le lavorazioni (anche sulla Linea 4 che, secondo i difensori, era più "rischiosa" della 5, v. capitolo 12); basso in altre zone non legate alle linee (come il piazzale; alcuni depositi); alto solo in alcuni locali sotterranei e in alcuni tratti delle gallerie"*. Tuttavia, secondo i giudici la valutazione deve essere ritenuta coscientemente errata, ossia nelle risposte fornite nella scheda di analisi *"rispondendo correttamente "sì" a queste due domande, si sarebbe ottenuta, con lo stesso grafico, una classe di rischio incendio "alto" che evidentemente l'azienda non voleva che risultasse; perché l'avrebbe obbligata a prendere quei provvedimenti che, in particolare su Torino, non era intenzionata a prendere"*.

Anche il piano di emergenza, che doveva essere considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi, come ha rilevato la Corte, ha denotato ambiguità e genericità terminologiche risultando di per sé inadeguato e, in sostanza, aveva imposto a tutti i lavoratori addetti agli impianti di *"intervenire in prima battuta, con grave e inevitabile loro esposizione al rischio incendio"*.

### **Lo stabilimento di Torino e i controlli**

Un capitolo specifico nella corposa sentenza, composta da circa cinquecento pagine, è dedicato ad alcune criticità legate allo stabilimento e ai controlli [2]. Dall'indagine è emersa la mancanza del certificato di prevenzione incendi ed erano in corso nel tempo lavori di adeguamento che si erano prolungati e nel frattempo la società aveva operato, pertanto, con un "nullaosta" provvisorio. Proprio sotto questo profilo è stato sottolineato che *"Non vi sono dubbi quindi che, al dicembre 2007, lo stabilimento si trovasse con "richiesta di proroga" rispetto agli interventi individuati nel lontano dicembre 2003"*. Tutto questo all'interno di uno stabilimento rientrante, per altro, nell'art. 8, D.Lgs. n. 334/1999, in materia di attività a rischio d'incidente rilevante, e con il conseguente obbligo, come hanno precisato i giudici, di un regime di controlli più stringente. Proprio a quest'ultimo profilo è dedicata nelle motivazioni una particolare attenzione rimarcando che, dagli accertamenti condotti, emergerebbe che i controlli da parte degli organi di vigilanza sarebbero stati "allentati"; infatti, la sentenza ha evidenziato che alcuni testi hanno riferito in merito *"come in azienda fosse conosciuta in anticipo di qualche giorno la data in cui si sarebbero svolti i controlli"*.

### La politica della sicurezza e le vicende societarie

Accanto a questi elementi nelle motivazioni un ampio spazio è dedicato alla ricostruzione della politica della sicurezza e le vicende societarie rilevanti ai fini del caso. Le indagini sono state concentrate anche sulla documentazione aziendale, le relazioni tecniche e lo scambio di *mail*. Il quadro che ne è emerso, secondo i giudici di primo grado, è una politica della sicurezza svilita e posta in secondo piano rispetto al fattore economico determinato dalla decisione di dismettere le attività nello stabilimento torinese. Infatti, è stato sottolineato che *"a partire dal giugno 2006 (è del 22 l'incendio della linea di ricottura e decapaggio nello stabilimento TK NI. a Krefeld, con distruzione completa della linea), il tema della "sicurezza antincendio" ("fire prevention"), soprattutto sulle linee di trattamento come la linea 5, fosse divenuto, a livello di "gruppo" ST., una vera e propria "priorità" ed "emergenza", all'ordine del giorno sotto vari aspetti e, principalmente - ma non solo - quello del danno economico che i frequenti incendi avevano comportato e potevano comportare al "gruppo" ST., del quale la AC. SP. TE. era indubbiamente parte integrante".* In controtendenza, invece, secondo i giudici sono andati i vertici e la dirigenza italiana che *"invece, hanno dimostrato - nei fatti - un'assoluta refrattarietà a "occuparsi" di tale questione, in particolare per lo stabilimento di Torino".* Infatti, dagli accertamenti è risultato che le loro azioni non andavano nella direzione di tutelare il diritto alla salute dei lavoratori, come loro imposto dalla legge *"nonostante i precisi "input" da parte della capogruppo anche in questa direzione",* ma erano mosse dall'obiettivo della conservazione degli impianti, dimostrando così non solo superficialità e negligenza di fronte ad alcune condizioni di lavoro particolarmente pericolose ma anche una *"complessiva miopia progettuale di chi, a fronte di un allarme preciso e documentato, quale quello proveniente dalla ST, sceglie di continuare ad agire ovvero a non intraprendere alcuna azione, a non prevedere né installare alcuna misura come se l'allarme non ci fosse, o come se riguardasse "altro", marginale e trascurabile rispetto agli obiettivi - anche economici - già prefissati".* Insomma, per i giudici i *manager*, pur essendo a piena conoscenza dei gravi rischi e dell'estrema urgenza d'intervenire, poiché era stato deciso di dismettere lo stabilimento di Torino, hanno deciso di continuare ugualmente l'attività produttiva senza effettuare gli investimenti di adeguamento necessario.

### Riquadro 2

#### Le principali sanzioni inflitte con la sentenza del Tribunale di Torino - Corte d'Assise 15 aprile 2011

- **amministratore delegato** - condanna a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi;
- **membri del comitato esecutivo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile dello stabilimento** - sono stati tutti condannati a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato della previsione dell'evento, disastro e incendio;
- **responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio** - condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato;
- **società** - applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, con in capo alla stessa la sanzione pecuniaria di 1 milione di euro, l'addebito a titolo di confisca di euro 800.000, oltre che l'applicazione di sanzioni interdittive tra le quali:
  - il divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 mesi;
  - l'esclusione per 6 mesi da contributi e sovvenzioni pubbliche;
- **risarcimenti alle parti civili** - tra quelli riconosciuti occorre segnalare, in particolare, quello a favore del Comune di Torino (1 milione di euro), alla Regione Piemonte (973.300 euro) e alla Provincia di Torino (500.000 euro). Inoltre, ulteriori risarcimenti sono stati riconosciuti, per esempio, ai sindacati (FIMCISL, FIOMCGIL, UILMUIL, FLMCUB) e agli ex colleghi delle vittime che lavoravano nello stabilimento di Torino. Una provvisionale è stata riconosciuta all'unico sopravvissuto della squadra di cui facevano parte i 7 lavoratori deceduti.

A supporto di questa tesi nella sentenza sono riportati anche gli esiti delle relazioni redatte pochi mesi prima del tragico evento dai consulenti della compagnia assicuratrice, che avevano sottolineato la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti e, in particolare, la priorità di dotare la linea di un impianto di protezione antincendio; la Corte ha osservato che anche sulla base di questi documenti *"i vertici e i dirigenti Th. Kr. AS. potevano - dovevano - trarre, agevolmente, i "rischi" incendio presenti su quelle linee, anche nelle zone di entrata ed uscita, in cui si trovano gli aspi svolgitori ed avvolgitori: doverosamente, prendere le necessarie contromisure, installare gli idonei dispositivi"*. Inoltre, una delle prove decisive è la richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi del 5 ottobre 2007, che *"descrive l'APL 5 di Torino come linea non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del WGS"*; questo documento, ha precisato la Corte, è il programma di investimenti antincendio, rientranti nel *budget* straordinario relativi al secondo *"step"* per l'anno 2007/2008. Quindi, per i giudici di primo grado *"non vi sono dubbi che, pur nella sua genericità, rappresenti un ulteriore, importante tassello della piena consapevolezza, da parte dei responsabili di Th. Kr. AS. - nell'ottobre 2007 sul grave "rischio" incendio che veniva ogni giorno corso continuando a lavorare su di una linea di trattamento in quelle condizioni - " non adeguata" a nessuna delle indicazioni - senza che nessun tipo di misure fosse, nel frattempo, stato adottato"*.

### **L'obbligazione di sicurezza e il progresso tecnologico**

Quindi, la Corte d'Assise di Torino ha ricostruito un complesso quadro (grazie anche all'applicazione di tecniche investigative nuove per l'ambito degli infortuni sul lavoro) caratterizzato da gravi condotte omissive sia del datore di lavoro che dei dirigenti. Sotto questo profilo ha richiamato i principi dell'art. 2087, c.c., che hanno imposto al datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione in base all'esperienza, la particolarità del lavoro e il progresso tecnico al fine di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Indubbiamente, una delle maggiori criticità applicative di questa norma riguarda la nozione di "progresso" e i suoi limiti sui quali, invero, già in passato aveva espresso il suo parere, in senso restrittivo, la Corte Costituzionale [3].

Ebbene, i giudici di primo grado, pur riconoscendo che non è facile "tenere il passo" alla continua evoluzione tecnologia così come ha imposto questa norma, nel caso di specie si trattava, invece, di "tecnologia" molto risalente nel tempo e *"anche - tra l'altro- di investimenti economicamente limitati (lo si deve qui accennare, solo per ricordare che la "misura" dell'investimento non è considerata, dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "esimente")*, non solo considerate le dimensioni dell'impresa ma anche in assoluto: *semplici "rilevatori" con dispositivi di "spegnimento" automatico, c.d. sprinkler" [4].*

### **Il rapporto tra dolo eventuale e la colpa cosciente**

La sussistenza di questi numerosi e significativi elementi hanno indotto i giudici di primo grado ad accogliere la tesi della pubblica accusa che, come accennato, ha addebitato all'amministratore delegato l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (e incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente addebitata agli altri imputati (si veda il *riquadro 2*). Pertanto, sono state comminate nei confronti delle persone fisiche, oltre che della stessa società, delle pene variabili:

- l'amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza del lavoro, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi;

- i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dello stabilimento sono stati tutti condannati a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato della previsione dell'evento, disastro e incendio.

Per gli stessi reati è stato condannato a 10 anni e 10 mesi il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio. La sentenza *de qua* ha affrontato approfonditamente il delicato problema del rapporto tra il dolo eventuale e la colpa cosciente o con previsione.

In entrambi gli stati soggettivi il soggetto agente si rappresenta la possibilità che con la sua condotta si possa realizzare il fatto tipico, mentre quello che diverge è il momento volitivo presente soltanto nel dolo indiretto. Nel tempo, per cercare di spiegare il dolo eventuale e, soprattutto, la sua differenza rispetto alla colpa cosciente, sono state elaborate diverse teorie come, per esempio, quella della possibilità e quella del consenso accompagnata, quest'ultima, a sua volta dalla cosiddetta "prima formula di Frank", ma quella maggiormente seguita, sia in dottrina che in giurisprudenza, è senza dubbio la "teoria dell'accettazione del rischio", in forza della quale mentre nel dolo eventuale è presente non solo la rappresentazione della possibilità della realizzazione del fatto costituente reato ma, appunto, anche l'accettazione del rischio che lo stesso possa verificarsi, viceversa, nella colpa cosciente, pur sussistendo il momento rappresentativo della probabile verificazione del fatto, manca del tutto la volontà, in quanto il soggetto agisce con la fiducia che lo stesso comunque non accada. Appare evidente che il criterio distintivo tra i due stati soggettivi, se, da un lato, risulta chiaro e agevole da intendere sul piano meramente teorico, appare, invece, oltremodo problematico sul piano strettamente probatorio e, dunque, processuale, soprattutto quando dinanzi a rilevanti oggettive probabilità del verificarsi dell'evento se ne accompagnino altrettante che l'agente, il quale pure se lo sia rappresentato, non ne abbia soggettivamente accettato il concreto rischio [5]. Proprio per questi motivi e soprattutto per le rilevanti conseguenze che in termini edittali può comportare l'opzione nell'uno o nell'altro senso, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che *"Si impone al giudice un'acuta e penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica"* [6]. Orbene, in questo caso la Corte di Assise di Torino, condividendo l'impostazione della pubblica accusa, ha ritenuto sussistente nei confronti dell'amministratore delegato sia di essersi rappresentato la *"concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL 5 di Torino"* (capo B) e la *"concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL 5 di Torino"* (capo C), sia di averne accettato i relativi rischi (capo C), condannando il predetto per la più grave fattispecie di omicidio (e incendio) volontario con dolo eventuale.

### **La posizione del RSPP - dirigente di fatto**

Per quanto riguarda, invece, la posizione del RSPP, la Corte d'Assise ha ritenuto che l'imputato, responsabile anche dell'area ecologia ambiente e sicurezza, operasse, di fatto, come dirigente con *"poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti"*. Pertanto, la Corte d'Assise ha applicato il "principio di effettività", attualmente consacrato nell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, configurando le relative responsabilità in funzione della posizione di garanzia di dirigente.

Alcune precisazioni, comunque, sono compiute anche in relazione al ruolo di RSPP che, viceversa, non sarebbe stato svolto così come previsto dalla legge; per i giudici, infatti, il RSPP ha *"funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione del RSPP in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente"*. Viceversa, secondo i giudici, l'imputato *"ha completamente abdicato ai compiti che erano a lui stati affidati come R.S.P.P."* in quanto era quasi completamente assorbito dalla sua attività di dirigente di fatto, non prestando così ausilio al datore di lavoro nell'individuazione e nella segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nell'elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori [7].

### **Pluralità di datori di lavoro e sistema delle deleghe**

Altro profilo d'indubbio interesse che è emerso dalla sentenza di primo grado e che deve essere brevemente richiamato è l'accertamento, da parte dei giudici, dell'esistenza di più datori di lavoro ai fini della sicurezza. Infatti, considerata la definizione contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 626/1994, ora art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, e tenuto conto anche degli orientamenti espressi in passato dalla giurisprudenza di legittimità nella fattispecie delle cosiddette "organizzazioni complesse" (in particolare, società di capitali, cooperative ed enti in genere) i

giudici hanno approfondito i rapporti societari per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e il sistema delle deleghe. Inoltre, dopo aver con dotto un interessante *excursus* sui principi in questo ambito e sulla posizione di garanzia dei membri del cosiddetto *board* [8] e richiamati gli insegnamenti della S.C. di Cassazione[9], [10], la Corte d'Assise di Torino ha affermato che il verbale del CdA del 23 gennaio 2007 ha dimostrato che una delega gestoria in materia di sicurezza sul lavoro era stata conferita anche agli altri due imputati, oltre che all'amministratore delegato, con il risultato che i datori di lavoro ai fini della sicurezza erano tre. Occorre osservare anche che la Corte ha respinto la tesi difensiva del "datore di lavoro parziale", ossia del datore di lavoro responsabile solo di alcuni settori dell'azienda, sottolineando che *"la funzione di datore di lavoro, come definita normativamente, non può essere, all'interno della stessa azienda, "compartimentata" per settori o permaterie; con l'unica eccezione relativa alla "unità produttiva": e certamente i "settori", le "materie" di cui "esclusivamente" ovvero "principalmente": v. infra si occupavano E., P. e P. non rispondevano ai requisiti dell'unità produttiva come definita dalla legge"*. In altri termini, i giudici di primo grado hanno ritenuto che possano sussistere più datori di lavoro per una stessa unità produttiva o più datori di lavoro per più unità produttive ma non in una stessa unità produttiva responsabili limitatamente a singoli settori quali potrebbero essere, per esempio, i reparti [11].

### **Il ruolo dei sindacati, delle rappresentanze per la sicurezza e dei lavoratori**

Nel complesso mosaico ricostruito dalla Corte d'Assise di Torino non sono mancate alcune precisazioni sul ruolo che nella vicenda hanno assunto i sindacati, le rappresentanze per la sicurezza e i lavoratori, che hanno condotto a ulteriori riflessioni. Infatti, i giudici hanno rilevato che è possibile *"affermare - con certezza - che la relativa inazione da parte" dei lavoratori "e dei loro rappresentanti non è dipesa né da condizioni di lavoro diverse da quelle accertate nel corso del presente dibattito, né da una sottovalutazione, da parte loro, della pericolosità che le stesse condizioni rappresentavano"*. Le ragioni di questa inazione *"si possono agevolmente individuare in una "concentrazione", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulla questione della loro futura occupazione, considerata la annunciata, prossima "dismissione" dello stabilimento di Torino"*. La Corte non è andata oltre e si è limitata a *"sottolineare che il mancato, concreto e pressante "stimolo" nei confronti dell'azienda sul tema della "sicurezza", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in particolare nel periodo qui considerato, non è, comunque, sotto alcun profilo, idoneo ad attenuare la responsabilità dei vertici aziendali, cui è legislativamente imposto (come già indicato sopra e v. anche infra) il preciso dovere di valutare i rischi dei complessi economico-produttivi che dirigono e gestiscono e di apprestare le relative cautele e prevenzioni; preciso dovere del tutto indipendente (nel senso che deve comunque essere assolto) dalle più o meno puntuali o pressanti "sollecitazioni" da parte dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti"*.

### **La responsabilità amministrativa della società e il modello di organizzazione**

Infine, un ultimo profilo di pregevole interesse è contenuto nel capitolo dedicato alla posizione della società che è stata destinataria della pesante condanna inflitta ai sensi dell'art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001, in materia di cosiddetta "responsabilità amministrativa". Occorre preliminarmente fare due brevi osservazioni in merito; la prima è che la stessa è stata estesa dall'art. 9, legge n. 123/2007, entrata in vigore proprio pochi mesi prima del tragico accadimento, anche ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro. La seconda è che il suo regime è stato ulteriormente modificato per effetto, in particolare, dell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, che ha introdotto il principio in base al quale, ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve essere adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione che garantisca un sistema aziendale della sicurezza per l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza richiamati nello stesso articolo.

Secondo la Corte d'Assise di Torino è fondata, quindi, una responsabilità amministrativa anche per l'acciaieria ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2001, dipendente dai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti, figure apicali del sistema organizzativo aziendale [12], con la conseguente applicazione a carico della medesima società della sanzione pecuniaria di un milione di euro [art. 9, comma 1, lettera a)], dell'addebito a titolo di confisca (prezzo del profitto basato sul risparmio derivante dalle omissioni di misure antinfortunistiche) di euro 800.000 [art. 9, comma 1, lettera c)], oltre che l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive (art. 9, comma 2), tra le quali il divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 mesi e l'esclusione per 6 mesi da contributi e sovvenzioni pubbliche. E' stata disposta anche la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali.

I giudici hanno anche ritenuto che non sia stato adottato il prescritto modello di organizzazione e respinto le sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 che, tuttavia, al di là di questa vicenda continuano a suscitare molte perplessità in tal senso.

### **Il risarcimento delle parti civili**

La sentenza della Corte d'Assise di Torino ha previsto anche una lunga lista di risarcimenti alle parti civili. In particolare, occorre rilevare che alcuni indennizzi sono stati riconosciuti al Comune di Torino, per un importo pari a un milione di euro (fatte salve le somme ulteriori stabilite nella causa civile), alla Regione Piemonte, per un importo pari a 973.300 euro, e alla provincia di Torino per un importo pari a 500.000 euro. Inoltre, ulteriori risarcimenti sono stati riconosciuti, per esempio, ai sindacati (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FLM-CUB) e a diversi ex colleghi delle vittime.

### **Conclusioni**

La Corte d'Assise di Torino ha pronunciato il 15 aprile 2011 una decisione storica per la giurisprudenza italiana in materia di responsabilità penale per infortunio sul lavoro. Da più parti, infatti, è stato sottolineato il carattere "epocale" in quanto non era mai accaduto che fosse riconosciuto l'omicidio volontario. Si tratta, quindi, di una pronuncia diromponente che darà certamente origine a un acceso dibattito, dalla quale emergono anche due dati sui quali occorre riflettere attentamente. Il primo è che costituisce un precedente fondamentale che, a prescindere dal caso specifico, deve servire da forte monito alle imprese ad affrontare con un approccio diverso la sicurezza sul lavoro con una logica aziendale diversa, passare dall'idea (errata) della sicurezza come mero costo a quella di sicurezza come investimento produttivo idoneo a tutelare effettivamente i lavoratori e a evitare, al tempo stesso, le pesanti responsabilità conseguenti.

Il secondo, infine, è che è nata una nuova frontiera della responsabilità penale per infortunio sul lavoro, che non è circoscritta più dai limiti dell'omicidio colposo ma che può spingersi anche nella zona dell'omicidio volontario qualora sussistano gli elementi del dolo. Si tratta, tuttavia, di un'area nuova che potrebbe trovare ulteriori elementi di definizione negli eventuali gradi successivi di giudizio, comunque complicata dalla presenza di fattori complessi che devono essere accertati caso per caso e che per questa ragione si spera non determinino in futuro un approccio di tipo meccanicistico-seriale.

[1] *La norma UNI ISO 7745 che è stata richiamata nella sentenza 15 aprile 2011 ha previsto che "un qualsiasi cedimento nelle tubazioni o anche una piccola perdita possono comportare una proiezione di fluido a notevole distanza. Nel caso il fluido sia infiammabile, questo può, in molti casi, comportare un serio rischio di incendio"; al punto 4.2 ha sottolineato che "La fuoriuscita di fluido in pressione in presenza di un possibile innesco di fiamma (per esempio, metallo fuso, bruciatori a gas, candele di accensione, apparecchiature elettriche o superfici metalliche calde) è stata spesso la causa di incendi di fluido oleoidraulico. Perfino il calore dovuto ad attrito può generare temperature sufficienti a innescare la combustione spontanea (autoaccensione) di un fluido".*

[2] *Si veda per maggiori informazioni sul punto la sentenza della Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011 alla pag. 178.*

[3] *La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 312, al fine di salvaguardare "l'indifendibile principio costituzionale di necessaria determinatezza delle previsioni della legge penale", ha precisato che al criterio di doverosità della massima sicurezza disponibile sul mercato deve essere sostituito il più ragionevole principio del livello di sicurezza generalmente praticato nel settore o derivante da specifiche prescrizioni di legge.*

[4] *Nella sentenza è stato sottolineato che il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall'art. 2087, c.c., ha funto da elementare, ma altrettanto fondamentale, criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, a cominciare dal D.Lgs. n. 626/1994, e, in particolare, nelle prioritarie enunciazioni di cui all'art. 3, "Misure generali di tutela", passando per i decreti ministeriali per giungere alle norme "tecniche" le quali, riproducendo lo "stato dell'arte" (nel caso de quo relativo alla materia di prevenzione antincendio), hanno costituito il "contenuto" preciso del rinvio alla "tecnica" e alle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" come indicate all'art. 2087, c.c., e all'art. 3, D.Lgs. n. 626/1994.*

[5] *Per maggiori dettagli sul punto si veda, di Mario Romano, Commentario Sistematico del Codice Penale, vol. I, pag. 413, Milano, 1995, il quale tra l'altro ha fornito un esempio per meglio chiarire la questione secondo il quale è difficile che due genitori malati di Aids, che desiderano ugualmente un figlio, accettino la concreta possibilità che il bimbo nasca infetto, ma la probabilità significativa in tal senso, che fosse loro realmente nota, non esclude che possa fondare nel singolo caso la soluzione più severa. Tuttavia, l'autore ha anche aggiunto che "Mai comunque il dolo eventuale, che in quanto dolo esige la volontà dell'agente, può fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo che non si riesca a provare".*

[6] *Si veda Cass. Pen., sez. I, 1° febbraio 2011, n. 10411, in Danno e Resp., 2011, 5, 454. Si veda anche Cass., sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 784, sezioni unite, 15 dicembre 1992, sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 748, sezioni unite, 14 febbraio 1996, n. 3571, sez. I, 12 novembre 1997, n. 6358, sez. I, 11 febbraio 1998, n. 8052, sez. I, 20 novembre 1998, n. 13544, sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168; sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367; sez. I, 24 maggio 2007, n. 27620; sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12954.*

[7] *Si veda in merito la sentenza della Corte di Cassazione n. 2814/2011.*

[8] *In tal senso, la Corte d'Assise ha precisato che i doveri residui di controllo dei membri del Consiglio di Amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato derivano dalla inderogabilità della loro "posizione di garanzia" e sono solo civilisticamente previsti anche dal comma 2, art. 2392, c.c., nella forma attenuata ma non eliminata successiva alla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003).*

[9] *Secondo la sentenza 6 dicembre 2004, n. 4981, nel caso di una società di capitali, originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) deve essere individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Qualora, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo a questi soggetti, non per questo deve essere interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati.*

[10] *Secondo la sentenza n. 38991/2010, nelle imprese gestite da società di capitale gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, n. 6820/2007). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita a uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, questa situazione può ridurre la portata di questa posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.*

[11] *In tal senso è opportuno osservare che per l'individuazione dell'unità produttiva, ai fini della sicurezza del lavoro, occorre fare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008, che la ha identificata con lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.*



## Quali posizioni di garanzia con gli obblighi di legge in capo a due soggetti?

Nel quadro normativo in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza alcuni adempimenti o obblighi sono posti in capo a due soggetti. Per esempio, nel settore delle costruzioni, gli obblighi stabiliti per il committente possono essere trasferiti al responsabile dei lavori. La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, spetta sia al committente che al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Le posizioni di garanzia di datore di lavoro e dirigente sono ben definite grazie all'istituto della delega e, quindi, il datore di lavoro può trasferire al dirigente quasi tutti gli obblighi che la norma gli ha attribuito. Esistono anche altre situazioni più complesse che riguardano le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del preposto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 20 dicembre 2011, n. 23, p. 26

Nella normativa inerente alla sicurezza del lavoro alcuni obblighi fanno capo a due soggetti. In alcuni casi gli obblighi possono essere formalmente trasferiti da un soggetto all'altro con meccanismi di delega associati al conferimento di determinati incarichi, in altri questo non è possibile ed è possibile intravedere, invece, la volontà del legislatore di porre a garanzia dell'adempimento più soggetti contemporaneamente. Nella prima ipotesi il responsabile della irregolarità e delle sue eventuali conseguenze può essere individuato nel soggetto sul quale sono state trasferite in modo formale e legittimo obblighi e incarichi; nel secondo caso, invece, della stessa irregolarità e delle eventuali conseguenze possono essere chiamati a rispondere entrambi i soggetti contemporaneamente.

Nella *tabella 1* sono stati riassunti sinteticamente tutti i casi nei quali alcuni obblighi fanno capo a due soggetti e sono stati suddivisi fra quelli generali, che riguardano tutte le aziende, e quelli riferiti esclusivamente al settore dei cantieri temporanei o mobili.

### I casi più semplici

#### ***Committente e responsabile dei lavori***

Esaminando l'art. 90 sono trattati gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori. La situazione che è possibile dedurre dal testo di legge è immediatamente comprensibile, infatti, il responsabile dei lavori può costituire l'*alter ego* del committente. Infatti, i due soggetti sono stati disgiunti fin dal titolo dell'articolo, "*Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*", e sono rimasti disgiunti nell'elencazione di ognuna delle otto prescrizioni contenute nell'articolo di legge. Inoltre, la possibilità di trasferimento degli obblighi è apparsa ancora più chiara nel successivo art. 93, dove è previsto il committente espressamente esonerato dalle responsabilità in relazione all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

**Tabella 1**

<b>Obblighi attribuiti in capo a due soggetti</b>	
<b>In tutte le aziende</b>	
<b>Obblighi</b>	<b>Soggetti obbligati</b>
Tutti gli obblighi (salvo redigere il DVR e nominare il RSPP)	Datore di lavoro e dirigente
Obblighi di vigilare sui lavoratori	Datore di lavoro e preposto
Redigere il DVR	Datore di lavoro e RSPP
<b>Nei cantieri temporanei o mobili</b>	
Attenersi alle misure generali di tutela; pianificare le fasi di lavoro simultanee; rendere in esame PSC e fascicolo dell'opera; designare i coordinatori; comunicare alle imprese la nomina del coordinatore; verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici; richiedere alle imprese l'organico medio annuo; trasmettere la notifica preliminare	Committente e responsabile dei lavori
Verificare idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici	Committente e datore di lavoro dell'impresa affidataria
Verificare la sicurezza nei lavori delle imprese esecutrici; verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici; verificare l'applicazione delle disposizioni dei PSC	Coordinatore per l'esecuzione e datore di lavoro dell'impresa affidataria

***Committente e datore di lavoro dell'impresa affidataria***

L'altro caso che non ha presentato problemi d'interpretazione è la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi nel settore delle costruzioni. Questo obbligo è vigente per il committente [art. 90, comma 9, lettera a)] e per il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97, comma 2) nei confronti dell'insieme delle imprese subappaltatrici di cui si sono avvalsi per eseguire l'opera [1]. L'obbligo è proveniente da versanti diversi:

- dal Titolo IV cantieri temporanei o mobili quello del committente;
- dall'art. 26, estensibile a qualsiasi contratto d'appalto, quello dell'impresa affidataria.

Poiché, tuttavia, in entrambi i casi occorre fare riferimento all'Allegato XVII, "*Idoneità tecnico professionale*", le modalità di verifica tornano a essere perfettamente eguali per entrambi i soggetti.

In questo caso, la legge non si è pronunciata sulla duplicazione della verifica e, pertanto, il controllo dell'uno non ha esentato l'altro; in caso di irregolarità o di infortuni, entrambi i soggetti sono chiamati a rispondere per responsabilità concorsuale.

### **Datore di lavoro e dirigente**

Infine, occorre trattare brevemente le posizioni di garanzia del datore di lavoro e del dirigente. Queste, regolate per vari lustri da una consolidata giurisprudenza, allo stato attuale possono essere gestite direttamente dagli artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 81/2008, i quali hanno introdotto l'istituto della delega. Anche in questo caso la situazione appare chiara, infatti, con le condizioni e i limiti della delega ammessa dalla legge e salvo la redazione del documento di valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può trasferire tutti i suoi obblighi a un dirigente [2].

### **Gli altri casi**

Le situazioni rimanenti, più complesse, riguardano le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del preposto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli obblighi dei quali caratterizzano per ogni azienda l'organizzazione della sicurezza sul lavoro.

Successivamente sono esaminate le posizioni del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dai quali dipende la cosiddetta "sicurezza generale" dei cantieri.

### **Datore di lavoro e preposto**

La normativa non si è pronunciata sulla duplicazione dei soggetti obbligati né sono state espressamente previste verso il preposto deleghe del datore di lavoro (si veda la *tabella 2*). Tuttavia, è possibile dedurre dal testo normativo che quest'ultimo, nei confronti del primo, si è trovato in condizioni analoghe a quelle nei confronti del dirigente.

E' possibile osservare che, infatti, la designazione di un preposto [3] (ovvero di una "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute*") non è un obbligo ma una facoltà del datore di lavoro. Pertanto, appare ragionevole, sia per la ottimizzazione delle risorse aziendali (divisione dei compiti) sia per la definizione giuridica dell'incarico (garanzia dell'attuazione delle direttive ricevute), ritenere che, organizzati gli ambienti di lavoro nel rispetto della legge e messo il preposto in condizione di svolgere il suo incarico, il datore di lavoro possa considerare trasferiti al preposto stesso tutti i suoi obblighi, quelli di vigilanza e di sovrintendenza, che la legge espressamente ha attribuito anche a quest'ultimo e che sono riportati nella *tabella 2*. E' possibile senz'altro aggiungere, interpretando il testo del comma 3, art. 16, "*Delega di funzioni*", che anche in questo caso:

- la designazione del preposto non può escludere l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del designato delle funzioni trasferite;
- questo obbligo è inteso assolto in caso di adozione e di efficace attuazione del modello di verifica e di controllo di cui all'art. 30, "*Modelli di organizzazione e di gestione*".

### **Datore di lavoro e RSPP**

Il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con obblighi formulati in modo leggermente diverso ma sostanzialmente eguali, devono svolgere e compilare insieme il documento di valutazione dei rischi (si veda la *tabella 3*) e, quindi, insieme sono responsabili di eventuali deficienze o irregolarità del documento. Tuttavia, l'analisi delle loro posizioni è più complessa rispetto alle altre esaminate perché devono essere distinte le situazioni che causano semplicemente sanzioni e quelle, invece, che hanno causato infortuni.

Nel primo caso, ai procedimenti sanzionatori previsti dalla legge dovrà rispondere il solo datore di lavoro, mentre il RSPP dovrà rispondere, se del caso e professionalmente, al datore di lavoro che gli ha conferito l'incarico.

Nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi un infortunio, entrambi potranno essere chiamati a rispondere per il loro comportamento. Sicuramente sarà chiamato il datore di lavoro come titolare della posizione di garanzia nella normativa di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro al quale compete l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento di valutazione dei rischi, ma potrà essere chiamato a rispondere anche il RSPP se omissioni o negligenze riferibili allo stesso possono configurare nella fattispecie integrazione di responsabilità nel reato di lesioni o di omicidio colposi.

**Tabella 2**

<b>Obblighi in comune del preposto e del datore di lavoro</b>	
<b>Obblighi del preposto (art. 19, comma 1)</b>	<b>Obblighi del datore di lavoro (art. 18, comma 1)</b>
<i>a)</i> sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti	<i>f)</i> richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
<i>b)</i> verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;	<i>e)</i> prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
<i>c)</i> richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	<i>h)</i> adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
<i>d)</i> informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	<i>i)</i> informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato	m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
--	---

In una recente sentenza della Cassazione [4], il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo esplicitamente considerato "consulente" del datore di lavoro nella normativa antinfortunistica e pur non essendo titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della materia stessa, è stato ritenuto comunque responsabile di un infortunio sul lavoro per aver dato un suggerimento sbagliato e aver trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo il datore di lavoro, del quale è rimasta indiscussa la responsabilità, a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionistica all'interno dell'ambiente di lavoro.

### **Datore di lavoro dell'impresa affidataria e coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

Certamente più complesso è l'intrecciarsi degli obblighi fra il datore di lavoro dell'impresa affidataria e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se non altro perché alcuni di questi obblighi, pur riducendosi, in pratica, alla vigilanza sulla sicurezza generale del cantiere, sono espressi in termini molto diversi per ciascuno dei due soggetti. Entrambi i soggetti hanno l'obbligo di verificare l'"applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento" e, in questo caso, non ci sono dubbi, l'obbligo è identico.

Quando, invece, la nuova norma ha attribuito al datore di lavoro dell'affidataria l'obbligo di "verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati" è necessario ammettere che semmai, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e, quindi, prima che il datore di lavoro dell'affidataria assumesse una posizione di garanzia, fosse stato fatto riferimento a una figura che avesse questo gravoso compito [5], quella era senz'altro il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In realtà, nell'art. 92, "Obblighi del coordinatore per l'esecuzione", non è stato espresso un compito simile, ma la natura e la quantità gli obblighi attribuiti (verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC, organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione, segnalare al committente le imprese inadempienti alle prescrizioni degli artt. da 94 a 97 e a quelle del PSC e proporre di allontanarle dal cantiere, sospendere i lavori in casi di pericolo grave e imminente) certamente possono essere riassunti proprio nell'obbligo di "verifica della sicurezza dei lavori". In definitiva, è anche in capo al coordinatore per l'esecuzione il compito di vigilare sulla sicurezza generale del cantiere.

**Tabella 3**

<b>Il documento di valutazione dei rischi</b>	
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa	a) Prima parte Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi
b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati	a) seconda parte individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure

d) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare	c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
Art. 36 comma 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione	f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

In sostanza, il D.Lgs. n. 81/2008 ha identificato nel datore di lavoro dell'impresa affidataria un nuovo soggetto responsabile che pur con diverse sfumature e necessarie puntualizzazioni sembra avere, in scala ridotta [6], gli stessi compiti del coordinatore per l'esecuzione.

Questa duplicazione di soggetti responsabili a capo di uno stesso obbligo non ha previsto esoneri di responsabilità e a maggior garanzia della sicurezza sul lavoro e ciascuno dei due soggetti obbligati non è liberato, né può liberarsi, delegando, del proprio obbligo nonostante questo sia anche in capo a un altro. In caso di irregolarità, entrambi sono responsabili perché entrambi hanno l'obbligo di attivarsi nella verifica e nel controllo. La situazione appare accettabile a livello intuitivo, mentre a livello razionale appare logico che, non essendo il subappalto obbligatorio, il datore di lavoro che se ne avvale deve costituire un filtro di garanzia per il comportamento dell'impresa in subappalto. A sua volta il coordinatore per l'esecuzione, fermo restando il suo ruolo esclusivo per l'eliminazione delle interferenze, dovrà svolgere un ruolo *super partes* e di garanzia di qualità di intervento sugli stessi adempimenti.

**Tabella 4**

<b>Obblighi in comune tra il datore di lavoro dell'impresa affidataria e il coordinatore per l'esecuzione</b>	
<b>Art. 97, "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria"</b>	<b>Art. 92, comma 1, "Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"</b>
<b>comma 1</b> verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati	e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
<b>comma 1</b> (verifica nei lavori affidati) l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento	a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento

**comma 3, lettera b)**

verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo

L'ultimo obbligo riferito a questi due soggetti è consistente nella verifica della congruità dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto ai documenti della stessa specie esistenti già in cantiere [7]. Anche qui, come nel caso della verifica dell'adempimento alle prescrizioni del PSC da parte delle imprese esecutrici, l'obbligo è riferito a entrambi i soggetti con gli stessi termini (si veda la *tabella 4*).

Anche in questo caso, quindi, le responsabilità non potranno mai essere annullate né trasferite, rimangono in capo a entrambi i soggetti. Sono responsabilità concorsuali che in caso di reato, possono configurare una cooperazione colposa.

**L'amministrazione di un condominio e il direttore dei lavori**

Esistono ancora due soggetti, il direttore dei lavori e l'amministrazione di condominio, i quali, pur avendo personalità e compiti completamente diversi, a volte possono occupare insieme e da soli posizioni di garanzia rispetto alla organizzazione della sicurezza di modesti cantieri edili all'interno di edifici di abitazione.

**L'amministrazione di un condominio**

Alle leggi della sicurezza del lavoro l'amministrazione del condominio risponde:

- come datore di lavoro del personale di custodia dell'edificio;
- come datore di lavoro committente nel caso di presenza di personale di custodia e di lavori appaltati all'interno dell'edificio;
- come committente nel caso di ristrutturazioni o di lavori edili all'interno dell'edificio;
- come soggetto attivo del piano di emergenza nel caso che l'edificio abbia parti destinate ad ambienti di lavoro.

**1. Datore di lavoro del personale di custodia**

Nel condominio, il caso del datore di lavoro del personale di custodia è quello più semplice. Sull'amministrazione del condominio gravano tutti gli obblighi del datore di lavoro, a partire dal documento di valutazione dei rischi (sicurezza dell'ambiente di lavoro, scale, terrazzi, dispositivi di protezione individuale, conformità dell'impianto elettrico ecc.).

**2. Datore di lavoro committente**

Nel caso del datore di lavoro committente sono validi tutti gli obblighi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, anche nel caso di affidamento di un unico appalto a un'unica impresa o a lavoratore autonomo e nel caso di appalto generale di qualsiasi natura (opere di pulizia, manutenzione ascensori, manutenzione impianto di riscaldamento, condizionamento, manutenzione o modifica impianto elettrico ecc.); l'amministrazione del condominio è tenuta a compilare il DUVRI in relazione alla concomitanza del personale di custodia e l'impresa e/o i lavoratori autonomi ai quali è stato subappaltato.

**3. Committente di lavori edili**

Quando l'amministrazione di condominio è anche committente di lavori edili sono validi tutti gli obblighi del Titolo IV (notifica preliminare, nomina coordinatori, PSC, verifica idoneità imprese ecc). Inoltre, in alcuni casi (presenza di soli lavoratori autonomi o di un'unica impresa in cantiere), anche in presenza di rischi elevati (per esempio, manutenzione o rifacimento di tetti, di coperture varie,

di balconi, di cornicioni), l'amministrazione di un condominio può non essere tenuta a nominare i coordinatori e ha un rapporto diretto con l'impresa e i lavoratori autonomi senza aver chiaro talvolta quale sia il suo ruolo. La norma ha reso possibile optare per la nomina di un soggetto, responsabile dei lavori, scelto in quanto dotato di competenze professionali, che svolga in sua vece gli adempimenti previsti dal Titolo IV ed è bene che l'amministrazione del condominio, qualora non in grado, impieghi questa facoltà, non tanto per operare un mero trasferimento di responsabilità, quanto per garantire che i compiti del committente sulle verifiche sull'idoneità delle imprese (o dell'operato dei coordinatori quando designati) siano svolti da chi ne abbia effettivamente le competenze. E' possibile notare che, infine, potrebbero essere comunque possibili interferenze (fra diversi lavoratori autonomi o fra l'unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi che concorrono all'esecuzione dell'opera) che in assenza di coordinatori devono essere eliminate a cura dell'amministrazione del condominio eventualmente con la collaborazione del direttore dei lavori.

#### **4. Soggetto attivo nel piano di emergenza dell'edificio**

Se l'edificio è sede di ambienti di lavoro, i rispettivi datori di lavoro, oltre a redigerne uno proprio, devono produrre, coordinandosi, un unico piano di emergenza per l'evacuazione dell'edificio. L'amministrazione del condominio è uno di questi se datore di lavoro dell'eventuale personale di custodia; in ogni caso, è parte integrante del piano di evacuazione sia come soggetto che ha la disponibilità giuridica dell'edificio, sia per le interferenze che il piano di emergenza può avere con gli altri condomini o affittuari.

#### **5. Il direttore dei lavori**

Il direttore dei lavori [8] è una figura professionale fondamentale nel processo di costruzione dei cantieri temporanei o mobili, ma è sempre rimasta perlopiù ai margini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. Il direttore dei lavori è stato raramente coinvolto nella sicurezza del lavoro perché, negli albori delle prime leggi speciali di prevenzione infortuni nelle costruzioni, l'opera, come complesso unitario di idee, di progetti, di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, di tutela dell'ambiente, non faceva ancora parte del bagaglio culturale degli addetti ai lavori nei cantieri temporanei o mobili e si facevano distinzioni fra opere per la sicurezza del lavoro (impalcature, ponteggi) e opere per la produzione (avanzamento dei lavori di costruzione). In questa accezione primitiva si riteneva che il direttore dei lavori fosse estraneo al controllo di opere provvisorie, apprestamenti logistici e impianti elettrici di cantiere. In realtà, in un cantiere di costruzione, come del resto in qualsiasi altro ambiente di lavoro, le opere che tutelano l'incolumità e la salute dei lavoratori fanno parte integrante della produzione e, quindi, il direttore dei lavori, come colui che ha il compito di controllare l'opera per conto del committente, ha il dovere di verificarne l'esecuzione secondo le regole dell'arte [9].

Per fare un esempio della ragionevolezza di questa affermazione, basti pensare a tutti quei lavori di ristrutturazione di tetti o di terrazzi nei quali la costruzione di un ponteggio rappresenta la parte più importante del capitolato d'appalto. La regola dell'arte nell'esecuzione dell'intero manufatto (stabilità dei suoi ancoraggi, resistenza degli impalcati di lavoro, presenza delle protezioni verso il vuoto e i dispositivi di protezione contro la caduta di materiali) rappresenta senz'altro la parte più importante dell'appalto sia dal punto di vista operativo che da quello economico e, quindi, il direttore dei lavori ha la sua parte nel controllo di questa porzione dell'opera come di tutto il resto, soprattutto se le condizioni dell'appalto non hanno previsto l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione.

[1] *L'obbligo è identico per i due soggetti salvo che il committente deve verificare anche l'idoneità dell'impresa affidataria.*

[2] *E' necessario ricordare che anche in assenza di delega vale il dettato dell'art. 299, "Esercizio di fatto di poteri direttivi", per il quale le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".*

[3] *Si veda la nota 1.*

[4] *Si veda Cassazione penale, sez. IV, n. 02814/2011.*

[5] *L'espressione "verifica la sicurezza dei lavori affidati" riferita al datore di lavoro dell'impresa affidataria al comma 1, art. 97, sembra essere sfuggita di mano al legislatore; infatti, se considerato; letteralmente, questo l'obbligo, proprio per la genericità con la quale è espresso, appare un compito quanto mai gravoso e senza confini. Il fatto che sia limitato al subappalto ha circoscritto solo raramente tale gravosità perché nella maggior parte dei casi l'impresa affidataria si è avvalsa di altre imprese per tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, salvo modeste opere di inizio e di fine cantiere.*

[6] *Non c'è dubbio che sul coordinatore per l'esecuzione grava una posizione di garanzia più complessa di quella del datore di lavoro dell'impresa affidataria, se non altro per i titoli che lo qualificano e lo abilitano e per la posizione di vertice e di riferimento nell'organizzazione della sicurezza in cantiere. Questo anche se, ma solo apparentemente, la posizione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori può sembrare meno gravosa in quanto determinata negli obblighi descritti nei sei punti del comma 1, art. 92, i quali, pur numerosi, hanno individuato in ambiti ben definiti i compiti di questo professionista, al contrario dell'obbligo generale del datore di lavoro dell'impresa affidataria.*

[7] *In realtà, il coordinatore deve valutare la congruità dei POS rispetto al PSC, mentre il datore di lavoro dell'impresa affidataria la deve valutare rispetto al proprio. Ma poiché il coordinatore deve avere in precedenza valutato la congruenza del POS dell'impresa affidataria rispetto al PSC, se il POS dell'impresa appaltatrice è congruente rispetto a quello dell'impresa affidataria lo sarà anche rispetto al PSC. Quindi le due verifiche sono equivalenti.*

[8] *Il direttore dei lavori è il professionista che deve controllare lo svolgimento dei lavori e ne deve verificare lo stato per conto del committente (ai sensi dell'art. 1662, Codice Civile, "Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato").*

[9] *E' utile precisare che queste considerazioni fanno riferimento ai lavori nei quali il committente deve designare un professionista per esercitare il diritto previsto dal Codice Civile. Nei casi nei quali il direttore dei lavori è imposto da altri soggetti i suoi compiti possono essere stabiliti diversamente.*

## L'Esperto risponde



Ambiente, suolo e territorio

### ■ AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

**D.** *Una ditta che opera nella Provincia di Firenze utilizza mastice in piccole quantità, dotata di impianto di aspirazione. Non ha mai chiesto l'autorizzazione per l'emissione in atmosfera. E' possibile adesso presentare una domanda autorizzativa che la faccia emergere dal sommerso in cui si trova nella situazione attuale senza rischiare sanzioni penali?*

-----

**R.** Alla luce del quesito risulta più opportuno fermare l'impianto e procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., rinviando l'attivazione del medesimo solo a seguito del rilascio della nuova autorizzazione. (Fabrizio Marco, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 7 dicembre 2011)

### ■ REG 1005/2009

**D.** *In data 01 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Vorrei sapere, visto che non ho trovato riferimenti in merito, se il regolamento è stato recepito dall'Italia e in mancanza del recepimento se si è obbligati ad applicarlo.*

-----

**R.** Per definizione il regolamento "...è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri" talché non è necessario alcun atto di recepimento da parte dei diritti dei singoli Stati membri dell'Unione ai fini della sua applicazione (art. 249, Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea, ex art. 189). Tanto premesso non può escludersi anche per il regolamento in questione, come sovente avvenuto per diversi regolamenti, un atto di "armonizzazione" del medesimo nel diritto interno italiano, non foss'altro per identificare le autorità deputate ad esercitare i controlli del caso e, non ultimo, le eventuali sanzioni (sempre e soltanto irrogabili dai singoli Stati in virtù dell'irrinunciabile principio di sovranità nazionale). Nel caso in specie, tra l'altro, non guasterebbe un coordinamento della disciplina comunitaria con la pregressa normativa italiana tutt'ora in vigore, dall'antesignana legge n. 549/1993 (prima messa al bando nazionale degli halons, di recente tornata attuale con il recepimento delle sanzioni ivi previste da parte dell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 come introdotto dal d.lgs. n. 121/2011 - c.d. estensione della 231 ai reati ambientali) al D.M. 3 ottobre 2001 recante Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halons.

(Marco Fabrizio, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 21 dicembre 2011)

**Rifiuti e bonifiche****■ RICEZIONE RIFIUTI TRANSFRONTALIERI – ROTTAMI**

**D.** Sono un recuperatore di rottami, ricevo rifiuti con Allegato VII in lista verde . Un fornitore di rottami ha la sede in Liechtenstein. Poichè tale Paese ha aderito alla Convenzione di Basilea (anche se non nella UE) , il mio fornitore può usare l'allegato VII per mandarmi il materiale?

-----

**R.** L'Unione europea è parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Il suo fornitore, pur non avendo sede in un paese UE, è comunque all'interno del quadro stabilito dalla Convenzione di Basilea e, pertanto, può esportare rottami verso un Paese UE seguendo le disposizioni contenute nell'allegato VII regolamento (CE) n. 1013/2006.

(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 20 dicembre 2011)

**■ RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DA ESTETISTI**

**D.** Il D.L. 6/12/2011 all'art. 40 "Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese", comma 8, dispone che l'obbligo del registro di carico e scarico dei rifiuti e del MUD si intendono assolti attraverso la compilazione e la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193; si chiede : L'agevolazione è riservata soltanto a coloro che trasportano tali rifiuti in conto proprio o anche a coloro che si avvalgono di trasportatori terzi autorizzati? Inoltre, permane l'obbligo di adesione al SISTRI e delle relative incombenze o è stata una distrazione del Governo?

-----

**R.** La norma specifica che in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. La semplificazione è limitata pertanto ai soggetti che trasportano tale tipologia di rifiuti in conto proprio e per una limitata quantità. Trattandosi di rifiuti pericolosi, tali soggetti rimangono comunque tenuti ad aderire al Sistri.

(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 20 dicembre 2011)

**Energia****■ Iva - L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON L'ALIQUTA DEL 10%**

**D.** Sono un privato che sta installando sul tetto della prima casa, interamente di proprietà, già abitata da 15 anni, un impianto fotovoltaico. Vorrei sapere qual è l'aliquota Iva che l'impresa incaricata dovrà applicarmi. È vero che, essendo prima casa, è possibile applicare l'aliquota Iva al 4 per cento?

-----

**R.** La risposta è negativa. Non è possibile applicare l'aliquota ridotta del 4 per cento, ma quella del 10 per cento in base alla voce 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633

(Giampaolo Giuliani, Il Sore 24 Ore - L'Esperto risponde, 19.12.2011)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

## ■ SICUREZZA LASER

**D.** *Una macchina per il taglio dei metalli utilizza un laser da 4400 W di potenza. La sorgente laser è classificata di classe 4 (così è anche indicato sull'involucro esterno della macchina), ma, tenendo conto di tutti i sistemi di protezione previsti dal costruttore, il costruttore dichiara che tutta l'apparecchiatura è declassata alla classe laser 1; nella modalità di funzionamento speciale (manutenzione, pulizia, regolazione) invece il laser corrisponde alla classe 4. A questo punto chiedo: è necessario nominare un tecnico della sicurezza laser (secondo la norma CEI 60825)?*

-----

**R.** La norma CEI 60825, correttamente richiamata nel quesito, evidenzia come debba essere designato un Tecnico Sicurezza Laser (TSL) ove siano installati: - laser di Classe 3R, che emettono energia ad una lunghezza d'onda esterna all'intervallo da 400 nm a 700 nm; - laser di Classe 3B; - laser di Classe 4. Ora, è pur vero che la sorgente laser, pur classificata di classe 4, è stata declassata alla classe laser 1 tenuto conto di tutti i sistemi di protezione posti in essere dal costruttore, ma è anche vero che la medesima sorgente continua a rimanere classificata nella classe 4 relativamente alle sue modalità di funzionamento speciale (manutenzione, pulizia, regolazione). Ne risulta, quindi, una fattispecie "ibrida" che, per ragioni anche di ordine cautelativo, spingerebbero a ritenere consigliabile la nomina di un TSL.

(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente e Sicurezza risponde, 15 dicembre 2011)



© 2011 **Il Sole 24 ORE**  
**S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e  
Amministrazione:**  
via Monte Rosa, 91  
20149 Milano